CAMERA DEI DEPUTATI

75. MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissione d'indagine a norma dell'articolo 58 del Regolamento (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)	*Pag.*	3
Comitato per la legislazione	»	4
Giunta per le autorizzazioni	»	5
Commissioni Riunite (III e VI)	»	7
Commissioni Riunite (XII e XIV)	»	10
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	11
Giustizia (II)	»	24
Affari esteri e comunitari (III)	»	32
Difesa (IV)	»	42
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	43
Finanze (VI)	»	65
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	144
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	148
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	161
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	172
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	175

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 186
Agricoltura (XIII) . . . . . » 192
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 194
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . » 203

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 204

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente 3

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Sergio COSTA.

Comunicazioni del presidente.

La seduta comincia alle 12.45.

Sergio COSTA, *presidente,* rende comunicazioni sui lavori della Commissione.

Intervengono i deputati Annarita PATRIARCA (FI-PPE), Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), Fabrizio CECCHETTI (LEGA) e Sergio COSTA, *presidente.*

Sergio COSTA, *presidente,* propone alla Commissione di richiedere al Presidente della Camera la proroga al 29 marzo 2023 quale termine ultimo per riferire all'Assemblea, così da poter disporre di un tempo adeguato per completare l'istruttoria in corso compiendo ogni sforzo per giungere alla definizione della Relazione conclusiva anche prima del suddetto termine.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (C. 939 Governo) (Parere alla Commissione I) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 939 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 6 articoli per un totale di 19 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fare fronte all'impatto sul piano interno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non via sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (doc. IV-*ter*, n. 13) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 5

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.45.

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (doc. IV-*ter*, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° marzo 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Roma (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (Doc. IV-*ter*, n. 13). Avvisa i colleghi che l'on. Sgarbi ha fatto pervenire una memoria scritta, preannunciando al contempo di voler essere anche ascoltato dalla Giunta sui fatti oggetto del procedimento in corso.

Chiede quindi alla relatrice, deputata Antonella Forattini, di riassumere brevemente i contenuti delle note inviate dall'interessato.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), *relatrice*, ricorda che lunedì scorso l'on. Sgarbi ha inviato alla Giunta alcune note difensive che ricalcano sostanzialmente quanto dal medesimo già sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Tribunale.

Riassume brevemente il contenuto di tale note come segue.

Relativamente al video richiamato dal quotidiano « Il Messaggero » *online* il 12 giugno 2020, riferisce che l'on. Sgarbi ritiene di non avere alcuna responsabilità: egli si sarebbe limitato a descrivere i fatti verificatisi il giorno precedente nel corso della seduta in assemblea. In tale occasione, l'on. Sgarbi crede di essere stato

ingiustamente richiamato dall'on. Carfagna per il fatto di aver involontariamente indossato la mascherina senza coprire il naso e la bocca. In tale prospettiva, con le frasi: « *nella sua assoluta ignoranza* », « *ignorante* », « *capra* », egli avrebbe voluto soltanto censurare – anche se con toni « *forti, aspri ed iperbolici* » – l'atteggiamento dell'on. Carfagna, la quale avrebbe dovuto a suo dire conoscere e, quindi, « *non ignorare* » che nella lotta al COVID-19 l'uso prolungato della mascherina, in taluni casi, avrebbe potuto anche nuocere alla salute.

Per quanto invece attiene alle frasi pronunciate nel video dell'8 settembre 2020, ad avviso dell'on. Sgarbi le stesse rappresenterebbero unicamente una legittima critica – anche se con toni « *forti, aspri e coloriti* » – all'atteggiamento asseritamente zelante dell'on. Carfagna che, con il suo comportamento irreprensibile, avrebbe finito per provocare l'on. Sgarbi, che comunque stava indossando la mascherina.

Infine, per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate nel video del 9 settembre 2020, riporta che l'on. Sgarbi ritiene di aver legittimamente esercitato il diritto di critica nei confronti di coloro che insistevano sull'emergenza da « Covid-19 » nonché nei confronti dei colleghi deputati che lo avevano sanzionato con l'interdizione dai lavori parlamentari a seguito degli incidenti avvenuti nel corso della seduta del 25 giugno 2020.

Enrico COSTA, *presidente*, sospende la seduta per verificare se l'on. Sgarbi è presente in sede per essere ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle 8.55, riprende alle 9.

Enrico COSTA, *presidente*, constatando che l'on. Sgarbi non è presente in sede, rinvia l'audizione ad altra seduta. Propone quindi di proseguire la settimana prossima il seguito dell'esame del caso relativo alla *ex* deputata Cunial, cui verrà rivolto l'invito per essere ascoltata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), *relatrice*, ricordando che l'udienza riguardante il procedimento civile pendente a carico dell'on. Sgarbi si svolgerà il 14 marzo prossimo e che quindi i tempi a disposizione della Giunta per il prosieguo dell'esame risultano ristretti, chiede se ci sia il tempo necessario per il completamento dei lavori della Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, crede che la Giunta non riuscirà a concludere l'esame per quella data. Ricorda comunque che la deliberazione in materia di insindacabilità rientra tra le competenze dell'Assemblea, spettando alla Giunta un ruolo istruttorio.

Devis DORI (AVS) chiede delucidazioni circa le modalità con cui l'autorità giudiziaria verrà informata dello stato del procedimento presso la Giunta, al fine dell'eventuale prosieguo della procedura in sede giurisdizionale.

Enrico COSTA, *presidente*, comunica che – dando seguito alla richiesta di informazioni contenuta nell'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha trasmesso gli atti alla Camera – gli Uffici comunicheranno all'autorità giudiziaria che il procedimento relativo all'on. Sgarbi è attualmente ancora pendente presso la Giunta. Spetterà quindi alla medesima autorità giudiziaria valutare come procedere in sede giurisdizionale.

Dario IAIA (FDI) si dichiara d'accordo circa il prosieguo dei lavori della Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 7

ALLEGATO (Emendamenti) 9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 2 proposte emendative sul provvedimento *(vedi allegato)*.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, si associa al parere contrario espresso dal relatore per la III Commissione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sull'emendamento Gadda 3.1, in quanto tale emendamento, prevedendo l'applicazione della disciplina transitoria anche ai lavoratori frontalieri assunti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'Accordo oggetto di recepimento e il 31 dicembre 2023, introdurrebbe un elemento temporale che non è previsto dal citato Accordo e che confliggerebbe con il combinato disposto degli articoli 8 e 9 del medesimo Accordo. Dal punto di vista finanziario segnala inoltre che l'emendamento è suscettibile di produrre potenziali effetti negativi.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Gadda 4.1, volto a estendere l'applicazione della franchigia di 10.000 euro – riconosciuta ai lavoratori che rendono la loro prestazione lavorativa all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto – anche nell'ipotesi in cui il lavoratore durante la settimana lavorativa soggiorni all'estero, indipendentemente dalla durata del soggiorno e dalla frequenza del ritorno al proprio domicilio in Italia.

Osserva in proposito come i lavoratori frontalieri siano caratterizzati proprio dalla circostanza di risiedere in Italia e, pur prestando la propria attività lavorativa all'estero, di rientrare quotidianamente al proprio domicilio. In mancanza di tale spostamento giornaliero non è possibile qualificare un lavoratore come frontaliero.

L'emendamento Gadda 4.1 consentirebbe di accordare i benefici fiscali riconosciuti al lavoratore frontaliero anche ai lavoratori che svolgono la loro prestazione lavorativa secondo modalità diverse dai frontalieri ovvero in Paesi che non sono limitrofi al territorio nazionale. Al riguardo segnala che tali lavoratori, a condizione che mantengano la loro residenza fiscale in Italia, potrebbero già rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del Testo unico delle imposte dirette, in base al quale il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conclude evidenziando che, dal punto di vista finanziario, si rilevano effetti negativi.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gadda 3.1 e 4.1.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere.

Indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolo 9 dell'Accordo *inserire le seguenti:* , nonché i lavoratori frontalieri assunti fino al 31 dicembre 2023,.

3.1. Gadda, Rosato, Del Barba, Gruppioni.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui il lavoratore frontaliero soggiorni all'estero durante la settimana lavorativa, indipendentemente dalla durata del soggiorno e dalla frequenza del ritorno al proprio domicilio.

4.1. Gadda, Rosato, Del Barba, Gruppioni.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022)721 final).

Rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di Farmindustria, di Egualia-Industrie farmaci accessibili 10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022)721 final).

Rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di Farmindustria, di Egualia-Industrie farmaci accessibili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 20

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi *(Deliberazione)* 13

ALLEGATO 2 (Programma dell'indagine) 21

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut *(Seguito esame e rinvio)* 13

ALLEGATO 3 (Proposta emendativa approvata) 23

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco, C. 423 cost. Grippo e C. 904 cost. Cattaneo *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 14

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo *(Esame e rinvio)* 14

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte *(Seguito esame e rinvio)* 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di rappresentanti del Comitato « Voto dove Vivo », del Comitato « Io voto fuori sede », dell'associazione « *The Good lobby* » 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

C. 831 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 831, presentato dal Ministro della giustizia Nordio, recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, come risultante dall'approvazione di un emendamento in sede referente.

Evidenzia che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del « metodo mafioso » o della finalità di terrorismo o di eversione; modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa; interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela.

Più in dettaglio, fa presente che l'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis*.1, primo comma, del codice penale o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale.

Rammenta che l'articolo 2 del disegno di legge è volto a includere il delitto di lesione personale, previsto dall'articolo 582 del codice penale, fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Passando ad esaminare il contenuto dell'articolo 3, evidenzia che il comma 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale consentendo l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. In particolare, il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 c.p.p., consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche – in forma semplificata – con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*. La Commissione di merito, con l'approvazione di un emendamento, ha previsto inoltre che quando l'arresto è effettuato in flagranza, ma manca ancora la querela e questa può sopravvenire, il giudizio direttissimo disciplinato dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale sia sospeso: la sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

L'articolo 4 del disegno di legge reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, e in particolare al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che il fondamento costituzionale della disciplina del codice di procedura penale inerente all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto risiede nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, il quale, adoperando i canoni della eccezionalità, necessità ed urgenza e tassatività, individua le situazioni contingenti che consentono l'adozione di misure provvisorie restrittive dello *status libertatis* da parte dell'autorità di polizia, non potendosi attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Come affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 41 del 2022, la determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa – intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale – sindacabile dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.

(Deliberazione).

Nazario PAGANO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 30 giugno 2023 e si svolgerà sulla base del programma predisposto *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono state esaminate tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento Schullian 2.1, che è stato accantonato su richiesta della relatrice. Chiede quindi alla relatrice, onorevole Kelany, se è nelle condizioni di esprimere il parere sull'emendamento Schullian 2.1.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, afferma di aver svolto un ulteriore approfondimento a seguito del quale esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.1

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si rimette alla Commissione sull'emendamento Schullian 2.1.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Schullian 2.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che sottoscrivono l'emendamento Schullian 2.1 anche i deputati Zaratti e Magi.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.1 *(vedi allegato 3)*.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco, C. 423 cost. Grippo e C. 904 cost. Cattaneo.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si dovrebbe procedere – secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – all'adozione del testo base.

In assenza di richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, propone, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Berruto, di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo già approvato dal Senato e dunque la proposta di legge costituzionale C. 715.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), *relatore*, rinnova l'auspicio che la Commissione possa giungere all'approvazione del provvedimento all'unanimità e la proposta di approvare il provvedimento in Assemblea il prossimo 6 aprile, giornata mondiale dello sport.

La Commissione approva la proposta di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testé adottato, è fissato per lunedì 13 marzo, alle ore 14.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, rileva preliminarmente che le motivazioni della necessità e urgenza dell'intervento con decreto-legge sono individuate nell'esigenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative.

Fa presente che il decreto-legge in conversione consta di 6 articoli attraverso i quali si prorogano le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, si proroga la durata dei permessi di soggiorno, si interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e si potenziano temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Le misure oggetto di proroga si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022, la cui durata è stata prorogata dapprima con la legge di bilancio 2023 fino al 3 marzo 2023 (articolo 1, comma 669, legge n. 197 del 2022) e da ultimo, fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 in conseguenza del perdurare della crisi internazionale.

In premessa, ritiene utile richiamare che le misure di cui si tratta sono state disposte in particolare ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) e ulteriormente rafforzate e rimodulate ad opera dei successivi decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26) in conseguenza degli sviluppi della crisi bellica.

Più in dettaglio, e rinviando comunque all'ampia documentazione predisposta dal Servizio studi, fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge in conversione autorizza, fino al 31 dicembre 2023, la prosecuzione di alcune specifiche attività nell'ambito delle misure assistenziali, previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti o già beneficiarie della protezione temporanea.

Rammenta che nel diritto dell'Unione europea, in base alla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento dal richiamato decreto legislativo n. 85 del 2003, la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate. L'obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori. Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE Giustizia Affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, fa presente che in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il D.P.C.M. 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Tornando ai contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, evidenzia che in particolare, il comma 1 prevede, in base alla lettera *a)*, di proseguire, nel limite

massimo di 7.000 unità, le attività di accoglienza diffusa, attivate attraverso i comuni ed enti e associazioni del terzo settore, già disposte in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 nel numero massimo di 22.000 unità. Al contempo si prevede la possibilità di attivare tali forme di accoglienza non solo secondo le modalità previste già dal citato decreto-legge n. 21, ma anche mediante convenzioni, con validità territoriale, sottoscritte dai commissari delegati per il coordinamento territoriale delle attività di soccorso ai sensi dell'ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 (nominati nella persona dei Presidenti di regione) con gli enti del terzo settore (o gli altri soggetti già previsti dalla legge) e anche con soggetti privati (finora non previsti). Tali convenzioni sono ammesse nel rispetto dei requisiti di servizi e nei limiti di importo stabiliti nelle convenzioni nazionali fino a questo momento sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile e, in ogni caso, previo nulla osta del medesimo Dipartimento.

In base alla lettera *b)*, il comma 1 prevede di proseguire, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento concesso ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31, comma 1, lettera *b)*), nel limite massimo di 80.000 unità, per coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia.

La lettera *c)* del comma 1 assegna, anche per l'anno 2023, nel limite di 40 milioni di euro, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, già previsto per l'anno 2022, con pari finanziamento dall'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022. Il riparto del contributo avviene secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento della popolazione residente ivi previsto, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Fa presente che il comma 2 della disposizione in esame autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre con ordinanze, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di protezione civile (ossia ordinanze di protezione civile autorizzate sulla base della deliberazione dello stato di emergenza a derogare alla normativa vigente), la rimodulazione delle misure previste ai commi 1 e 6, sulla base delle effettive esigenze, potendo individuare il numero dei soggetti coinvolti purché nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 stabilisce che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, nel limite complessivo di 89,6 milioni di euro per l'anno 2023.

I commi 4 e 5 sono volti ad assicurare le risorse necessarie per garantire l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina nei centri governativi e territoriali destinati ai migranti. In particolare, il comma 4 dispone un incremento di circa 137,8 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero dell'interno) per il finanziamento dei centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza), destinati ad assicurare l'accoglienza in tali centri dei profughi ucraini fino al 31 dicembre 2023.

Evidenzia poi che il comma 5 incrementa di 52.295.898 euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione).

Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, il successivo comma 7 rinvia alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto.

Infine, rammenta che il comma 6 dispone la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territo-

rio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani, misura già prevista dai precedenti decreti che avevano disposto a tal fine un contributo alle regioni per complessivi 120.000 posti.

Passando al successivo articolo 2, evidenzia che la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea. La disposizione specifica che tali permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2023 se l'Unione europea adotterà un provvedimento di cessazione della protezione temporanea. Rammenta che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge segnala che i permessi di soggiorno rilasciati per protezione temporanea sulla base del DPCM del 28 marzo 2022 sono circa 175.000.

Osserva che l'articolo 3 interviene in materia di misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, modificando l'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 (recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina). Più nel dettaglio, evidenzia che il comma 1, lettera *a)* riconosce ai comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina, una somma pari a 100 euro *pro capite* al giorno, non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti dai comuni (come prevedeva la precedente formulazione della disposizione novellata), bensì a titolo di contributo, analogamente a quanto previsto per le altre procedure di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, accolti presso i comuni, poste in essere nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e per le quali è previsto un contributo di pari importo. In considerazione del fatto che il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stato nominato Commissario delegato, la lettera *b)* prevede che, per l'espletamento delle relative procedure, il Commissario delegato non si avvalga più di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento per la protezione civile, bensì delle strutture del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del medesimo Ministero.

Sottolinea che il comma 2 dispone che le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui al novellato articolo 31-*bis* siano presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024. Il comma 3 incrementa per un importo pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023 le risorse attribuite al Commissario delegato. Il comma 4 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'incremento di risorse in favore del Commissario delegato, facendo rinvio alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5 del provvedimento.

Il successivo articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina. In particolare, il comma 1 prevede che detto personale sia reclutato tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro e che sia in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata. Il comma 2 reca una disposizione di neutralità finanziaria disponendo che alla copertura dell'autorizzazione di spesa di cui sopra si provveda mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza apportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 incrementa di 61.530.597 euro per l'anno 2023 il Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 44 del decreto legislativo

n. 1 del 2018). Rammenta che si tratta di un Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, destinato agli interventi connessi ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Il comma 2 quantifica in 299.388.800 euro per l'anno 2023 gli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge e ne dispone la copertura nei seguenti termini: quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di alcune Missioni e Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al decreto; quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario.

In relazione alle riduzioni disposte con l'Allegato 1, evidenzia che il comma 3, al fine di garantire ai ministeri la necessaria flessibilità, prevede che, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Infine, fa presente che l'articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il decreto-legge è dunque vigente dal 3 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
C. 304 Conte.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta del 2 marzo l'onorevole De Corato, in qualità di presidente in quella seduta, sostituendo la relatrice, onorevole Bergamini, ha illustrato il provvedimento.

Avverte altresì che – come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.00.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di rappresentanti del Comitato « Voto dove Vivo », del Comitato « Io voto fuori sede », dell'associazione « *The Good lobby* ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 831 Governo recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;

rilevato che:

il disegno di legge prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del « metodo mafioso » o della finalità di terrorismo o di eversione;

modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;

il disegno di legge interviene in particolare sulla disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, consentendolo nei reati procedibili a querela anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile, prevedendo in tali casi che la querela possa essere comunque presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto;

con l'approvazione di un emendamento al disegno di legge la Commissione di merito ha previsto che quando l'arresto obbligatorio è effettuato in flagranza di reato, ma manca ancora la querela della persona offesa, il giudizio direttissimo disciplinato dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale sia sospeso finché non sopraggiunge la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

la determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa, intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

Il tema della rappresentanza di interessi è un tema di particolare complessità per le democrazie contemporanee: nella relativa regolamentazione è infatti necessario procedere al delicato bilanciamento tra esigenze assai diverse. Da un lato, occorre garantire la rappresentanza di interessi quale elemento del più generale sistema della partecipazione al processo democratico di decisione politica, assicurando e tutelando l'eguaglianza, il pluralismo, la valorizzazione delle competenze tecniche. Dall'altro, è necessario evitare che la decisione politica sia formata sulla base di interessi settoriali non trasparenti, anche attraverso il rafforzamento degli strumenti finalizzati ad acquisire valutazioni di impatto economico, amministrativo e politico della decisione pubblica in un'ottica di efficacia e di migliore qualità della legislazione.

Nelle democrazie avanzate il punto di equilibrio tra queste diverse esigenze è individuato nell'adozione di procedure trasparenti e regolate che rendano chiaro l'apporto dei diversi gruppi di interesse.

L'introduzione di un'apposita normativa in materia è stata ripetutamente oggetto di iniziative parlamentari. Proposte di legge in materia sono state presentate fin dall'VIII legislatura; progetti di legge sono stati poi oggetto di esame a partire dalla XIII legislatura, senza però mai giungere a un'approvazione definitiva. La necessità di un intervento normativo è stata segnalata in molte occasioni anche in connessione con l'introduzione nel 2012 nell'ordinamento penale del reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale ritenendosi – come rilevato dall'Autorità nazionale anticorruzione – che la previsione di un simile reato rendesse fortemente auspicabile l'introduzione di una regolazione di quella che è invece da considerarsi attività lecita. Nella XVIII legislatura un testo unificato di diverse proposte di legge, esaminate in sede referente dalla I Commissione, è stato approvato dalla Camera in prima lettura ma non ha poi concluso il suo *iter* al Senato (S. 2495). Anche il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, nelle sue ultime valutazioni sulla situazione italiana (*Addendum* al secondo rapporto di conformità dell'Italia del giugno 2022), ha raccomandato il rafforzamento delle norme applicabili alle relazioni dei parlamentari con rappresentanti di interessi.

In tale contesto l'indagine conoscitiva intende approfondire i diversi profili attinenti alla regolamentazione della materia, anche attraverso un'analisi delle discipline in altri Paese europei ed extraeuropei, e nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea. In particolare, saranno oggetto di approfondimento quattro aspetti.

In primo luogo, andrà approfondito l'ambito soggettivo dell'intervento normativo sia con riferimento all'individuazione del « decisore pubblico » sia in riferimento all'individuazione del « soggetto portatore di interessi ». Per quanto riguarda il decisore pubblico, andrà indagata l'opportunità o meno di circoscrivere la disciplina ai soli decisori politici o di estenderla anche al personale delle pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione. Relativamente invece alla definizione dei soggetti portatori di interessi, dovrà essere oggetto di riflessione il suo grado di flessibilità, anche al fine di meglio individuare le figure che non rientrano in tale ambito. Occorrerà peraltro tenere conto del fatto che l'« interesse » rispetto al quale tali soggetti intendono porre in essere un'azione di influenza presso un decisore pub-

blico, può essere in molti casi di natura non economica, come avviene per gli « interessi diffusi » quale la tutela ambientale. Un altro profilo degno di attenzione sarà l'opportunità, ed eventualmente le modalità, del coinvolgimento nell'attività di rappresentanza di interessi di soggetti che abbiano ricoperto in precedenza incarichi istituzionali o comunque abbiano rivestito ruoli nell'ambito delle istituzioni pubbliche.

In secondo luogo, si dovranno esaminare le diverse modalità di regolazione del fenomeno. L'esperienza di molti Stati europei, emersa anche nel dibattito parlamentare delle precedenti legislature, prefigurerebbe l'istituzione di un registro pubblico dei soggetti portatori di interesse. Andrà quindi verificata l'opportunità di un unico registro nazionale o di più registri delle diverse istituzioni o amministrazioni interessate così come la natura volontaria o obbligatoria dell'iscrizione e i diritti e gli obblighi derivanti da essa. Inoltre occorrerà indagare sull'ipotesi di un'agenda pubblica degli incontri con i soggetti portatori di interessi da parte dei decisori pubblici: si tratterebbe di uno strumento da valutare attentamente con riferimento alla necessità di aggiornarlo e di contemperarne l'utilizzo con esigenze di riservatezza e di tutela della *privacy*, nonché in relazione alle modalità di pubblicità dei dati (mediante l'eventuale ricorso a piattaforme informatiche ed *open data*).

In terzo luogo, oggetto di approfondimento dovrà essere l'individuazione dell'autorità di vigilanza, rispetto alla quale occorrerà indagarne la giusta collocazione, o presso autorità amministrative indipendenti o presso strutture di governo.

In quarto luogo, dovrà essere oggetto di indagine la natura (penale, amministrativo o disciplinare) dell'apparato sanzionatorio da prevedere per la violazione della normativa.

A tal fine nell'indagine conoscitiva saranno auditi:

il Ministro per la pubblica amministrazione;

il Ministro della giustizia;

Autorità amministrative indipendenti;

rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

rappresentanti delle istituzioni europee;

professori universitari di diritto costituzionale e di diritto pubblico;

istituti di ricerca che si occupano dello studio della rappresentanza di interessi;

operatori del settore (società di consulenza nel settore delle relazioni istituzionali e responsabili del *public affairs);*

esperti della materia.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 30 giugno 2023.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento *con le seguenti:* assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.

2.1. Schullian, Alessandro Colucci, Zaratti, Magi

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 24

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani *(Seguito esame e rinvio)* 25

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 26

ALLEGATO (Parere approvato) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

ERRATA CORRIGE 29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e che la Commissione bilancio ha comunicato, per le vie brevi, che renderà il parere direttamente all'Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea. Sottolinea che, pur essendo condivisibili le finalità degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in primo luogo non si può che stigmatizzare la mancanza di attenzione della maggioranza sulle proposte emendative del Movimento 5 Stelle volte a ripristinare la procedibilità d'ufficio per una serie di reati considerati particolarmente odiosi.

Manifesta inoltre profondo rammarico nel dover constatare, proprio in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, che nella seduta di ieri è stato respinto l'articolo aggiuntivo Ascari 3.08, volto ad offrire ul-

teriori mezzi di contrasto alla violenza di genere, consentendo che, nei casi di reati particolarmente gravi come quelli di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, sia disposto il fermo del soggetto indiziato, al fine di evitare epiloghi drammatici.

Ritiene che la Commissione abbia perso una occasione per onorare questa ricorrenza, adottando, in modo largamente condiviso, uno strumento in grado di offrire un segnale concreto di vicinanza alle donne che denunciano episodi di violenza e che poi vengono lasciate da sole ad affrontare le conseguenze.

Nel richiamare gli interventi svolti questa mattina in Assemblea, considerata la sordità dell'Esecutivo sul tema, non può quindi che considerarli semplice retorica.

In secondo luogo, rammenta come il suo gruppo abbia ampiamente evidenziato le criticità relative all'articolo 3 del provvedimento, ritenendo preferibile ampliare il novero dei reati procedibili d'ufficio.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Partito Democratico sul conferimento del mandato alla relatrice, con l'auspicio che, nel corso dell'esame in Assemblea, si possa giungere ad un ampio consenso sul testo in esame, anche con la rivalutazione di alcune delle proposte emendative presentate in Commissione.

Devis DORI (AVS) dichiara il proprio voto favorevole sottolineando che, pur condividendo la *ratio* del disegno di legge, auspica che durante l'esame in Assemblea sia possibile effettuare una ulteriore riflessione sulle proposte emendative da lui presentate.

Francesco GALLO (MISTO) dichiara il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato all'onorevole Varchi, in qualità di relatrice, a riferire favorevolmente in Assemblea, intendendosi deliberata altresì la richiesta di autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 103 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che risultano alla Presidenza essere ancora in corso le interlocuzioni tra i gruppi sulle proposte emendative che avevano indotto la Commissione a richiedere alla Presidenza della Camera il rinvio della data di inizio di esame in Assemblea.

Alessandro ZAN (PD-IDP), *relatore*, conferma che è maturata tra i gruppi l'intesa di promuovere il rinvio dell'esame. Precisa, tuttavia, che la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti costituisce un'esigenza rappresentata esclusivamente dalla maggioranza, in relazione a proposte emendative sottoscritte solo da esponenti di maggioranza. Infatti, i gruppi di minoranza non presentando emendamenti hanno dimostrato che il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura costituisca un punto di caduta efficace per l'adozione di una legge di civiltà che toglie dal carcere i bambini. Tuttavia, ritiene che alcune tematiche contenute negli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia siano meritevoli di attenzione.

Nel confermare che vi è una richiesta unanime di rinvio, dichiara che il suo gruppo dimostra disponibilità affinché la maggioranza possa trovare un punto di incontro che non snaturi un testo approvato da tutte le forze politiche nella scorsa legislatura, non essendo certamente disponibile a uno slittamento *sine die* del provvedimento.

Rammenta, quindi, che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea era previsto per la giornata di lunedì 13 marzo e, tenendo presente l'urgenza dell'intervento, ribadisce che il rinvio non deve cambiare le priorità dei calendari dei lavori della Commissione e dell'Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Calderone 1.2, 1.3, 1.5, 2.2 e 3.1.

Auspica che questo rinvio consenta ai gruppi di maturare il proprio orientamento in ordine alla conferma del testo, alla sua modifica, ovvero alla sua reiezione.

Fa presente quindi che sarà sua cura chiedere il posticipo dell'avvio dell'esame in Assemblea, fermo restando la permanenza del provvedimento nel calendario di marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Pellicini, a svolgere la relazione illustrativa e, ricordando che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il 20 marzo prossimo, sottolinea come la Commissione, nel corso della seduta, potrà verificare se vi sono le condizioni per rendere il parere già nella presente seduta.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, fa presente che l'articolo 1 del testo unificato in esame indica i principi cui dà attuazione il testo, quali la tutela del diritto d'autore contro ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica, nonché il contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Si richiamano quindi le norme della Costituzione, l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali del 2005.

L'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Il provvedimento di disabilitazione è notificato ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. Il provvedimento deve essere eseguito senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione.

I provvedimenti inibitori dell'Autorità sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. « *Su richiesta della stessa* » (richiesta che si intende dovrebbe essere formulata dall'Autorità) i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità

che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.

Rileva che l'articolo 3, comma 1, integra la disciplina di carattere penale recata dall'articolo 171-*ter*, comma 1, della legge n. 633 del 1941, che punisce una serie di condotte eseguite a fini di lucro con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.

In particolare, si aggiunge la lettera *h-bis*), riferita a chiunque abusivamente esegua, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. L'articolo 85-*bis* citato vieta di introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

L'articolo 3, comma 2, interviene, inoltre, sul terzo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, disponendo che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non opera se l'offesa deriva da uno dei delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941, relativi alla tutela del diritto d'autore.

L'articolo 3, comma 3, modifica l'articolo 174-*ter* della medesima legge n. 633, al fine di precisare che la sanzione amministrativa pecuniaria (euro 154 e sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale) colpisce anche chi « mette a disposizione » opere o materiali protetti, ovvero acquisti o noleggi servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della medesima legge.

Il medesimo comma prevede che in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000.

L'articolo 4 prevede un ulteriore novella alla legge n. 633 del 1941, volta a consentire all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* della medesima legge.

L'articolo 5 prevede l'organizzazione di specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 6 inerisce alle sanzioni, punendo l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In proposito ricorda che il richiamato comma 31 dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della con-

testazione Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.

L'articolo 7 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità provveda, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.

L'articolo 8, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiunti dell'Autorità prevede di incrementare di un milione di euro il contributo a carico degli operatori, di cui all'articolo 1, comma articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo dell'1 per mille.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, del quale condivide la finalità di adeguare talune fattispecie penali al progresso tecnologico.

Tuttavia, la disposizione del comma 2 dell'articolo 3, che esclude dalla punibilità per particolare tenuità del fatto tutte le condotte previste dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941, relativi alla tutela del diritto d'autore, rappresenta, a suo avviso, una grave criticità.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulle numerose condotte descritte dall'articolo 171 della citata legge n. 633, rammentando che queste sono punite con la sola sanzione pecuniaria.

Ritiene pertanto che escludere un istituto che ha portata di carattere generale, come la non punibilità per particolare tenuità del fatto, con riguardo ad un novero di reati particolarmente ampio e assai differenziato al suo interno determinerà un corto circuito all'interno dell'ordinamento.

A suo avviso, infatti, qualora tale disposizione fosse approvata, si aprirebbe la strada al legislatore per intervenire, a seconda delle singole sensibilità, per sottrarre all'istituto di carattere generale della particolare tenuità del fatto, specifiche fattispecie di reato, indipendentemente dalla loro oggettiva offensività.

Ritiene, invece, che l'istituto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, sia idoneo di per sé a selezionare l'area della punibilità e debba operare, a maggior ragione, per condotte quali quelle previste dal citato articolo 171, nelle quali ci si potrebbe imbattere addirittura inconsapevolmente.

Facendo quindi una considerazione di natura politica, ritiene che la maggioranza debba decidere quale anima al suo interno debba prevalere. Osserva infatti che con la disposizione in esame si sta compiendo un'operazione nei confronti di alcune condotte meno gravi di altre che è inversa a quella invece prevista dalla riforma Cartabia che tutta la maggioranza difende.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, condivide la preoccupazione della collega D'Orso di porre su un medesimo piano i fatti di reato di cui all'articolo 171 della legge n. 633 del 1941 e condotte, ben più gravi, previste ad esempio dagli articoli 171-*ter* e 171-*quater* della medesima legge che vengono messe in atto da associazioni criminali.

Adduce ad esempio il fatto che il citato articolo 171 punisce chi riproduce abusivamente opere teatrali, anche in ipotesi un gruppo di ragazzi in una parrocchia, mentre altre fattispecie descrivono una condotta propria di efferate associazioni criminali, impegnate in operazioni di pirateria internazionale.

Ritiene quindi che si potrebbe inserire nel parere una osservazione per invitare le Commissioni a disciplinare i singoli reati che devono rientrare in questa esclusione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire la predisposizione della proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 15.15, riprende alle 15.20.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole con una osservazione *(vedi allegato)*.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il relatore per il lavoro di mediazione svolto e per aver raccolto la sollecitazione del suo gruppo. Tuttavia ritiene che una condizione avrebbe maggiormente sollecitato le Commissioni sulla criticità evidenziata dal dibattito svoltosi in Commissione.

Soltanto per tale ragione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Federico GIANASSI (PD-IDP) riconosce il lavoro importante svolto dalle Commissioni di merito sul provvedimento. Tuttavia dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul mandato al relatore in quanto ritiene che il testo andrebbe ulteriormente migliorato per quanto attiene alla disposizione penale introdotta che a suo avviso meriterebbe un approfondimento. Sottolinea infatti come il Partito Democratico non ritenga che lo strumento penale debba necessariamente essere utilizzato per la repressione di tutti i comportamenti illeciti, posizione che gli era sembrata fosse condivisa a parole anche da parte di alcune forze di maggioranza e dello stesso Ministro, ma che risulta sempre più spesso contraddetta nei fatti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 74 del 7 marzo 2023, a pagina 33, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: « conclusione » è sostituita dalla seguente: « rinvio ».

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante negli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2023;

premesso che:

l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza; in particolare, al comma 6 si prevede che i provvedimenti inibitori dell'Autorità sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e « *su richiesta della stessa* » i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi;

l'articolo 3, comma 1, integra la disciplina di carattere penale recata dall'articolo 171-*ter,* comma 1, della legge n. 633 del 1941, che punisce una serie di condotte eseguite a fini di lucro con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493, aggiungendo la lettera h-*bis),* riferita a chiunque abusivamente esegue, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;

l'articolo 3, comma 2, interviene sul terzo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, disponendo che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non opera se l'offesa deriva da uno dei delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941, relativi alla tutela del diritto d'autore, senza operare una differenziazione tra fattispecie criminose di diversa gravità;

l'articolo 3, comma 3 modifica l'articolo 174-*ter* della medesima legge n. 633, al fine di precisare che la sanzione amministrativa pecuniaria (euro 154 e sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale) colpisce anche chi « mette a disposizione » opere o materiali protetti, ovvero acquisti o noleggi servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della medesima legge;

il medesimo comma prevede che in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000;

l'articolo 4 prevede un ulteriore novella alla legge n. 633 del 1941, volta a

consentire all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* della medesima legge;

evidenziato che il citato articolo 2, comma 6, non specifica che la richiesta debba provenire dall'Autorità, come sembra comunque evincersi dal tenore letterale della disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di limitare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale alle sole fattispecie più gravi singolarmente individuate tra quelle previste dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 Formentini ed altri *(Esame e rinvio)* 32

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 34

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 36

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 38

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
C. 853 Formentini ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, intervenendo da remoto, segnala che il prov-

vedimento in esame – che riprende il medesimo contenuto del disegno di legge A.C. 3417, approvato dalla III Commissione nel corso della seduta del 22 marzo 2022 – è finalizzato ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo con allegato, fatto a Roma il 27 settembre 2021, dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, del 5 marzo 2008.

Sottolinea che la relazione illustrativa allegata al provvedimento fa presente che la modifica dell'Accordo del 2008 si rende necessaria per garantire la piena realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia, che richiede di ridefinire l'assetto delle frequenze radio televisive fra i due Stati.

Rileva che la medesima relazione illustrativa fa presente che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica « convivenza » nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate. L'Accordo ha, inoltre, costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.

Osserva che il Protocollo emendativo, oltre a prolungare al 2026 la vigenza dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi.

Sul fronte sammarinese, si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

Al riguardo, precisa che il Protocollo prevede che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB. A fronte di tali impegni, viene rideterminato l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

Nello specifico, segnala che il Protocollo si compone di un preambolo e due articoli.

L'articolo 1 novella l'articolo 3 dell'Accordo al fine prevedere che la Repubblica di San Marino cessi, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G.

A tal riguardo fa presente che, in attuazione della nuova *Road Map*, rimodulata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021, il 15 novembre 2021 è partito il rilascio della banda di frequenza 700 e il riposizionamento delle frequenze delle emittenti televisive sulla banda *sub* 700. Segnala che il processo è avvenuto per aree geografiche progressive e si è concluso il 30 giugno 2022. Alla Repubblica di San Marino risulta assegnato il canale 831 del Digitale terrestre.

Ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 146 del 2021, all'articolo 14, ha autorizzato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare dei contributi pluriennali alla Repubblica di San Marino per le trasmissioni televisive, condizionati alla effettiva messa a disposizione a favore dell'Italia, entro il 31 dicembre 2021, di una serie di canali, tra cui il canale televisivo 51.

Osserva che, a sua volta, l'articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo, nella versione novellata dal Protocollo, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (cosiddetto « *assignment* »), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 – DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C – DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo. In ogni caso, tali attribuzioni, continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Nel Protocollo si evidenzia, inoltre, l'impegno dell'Italia a

facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.

Evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 5 definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di 4.898.000 di euro per l'anno 2021, di 4.492.000 di euro per l'anno 2022, di 4.530.000 di euro per l'anno 2023, di 4.581.000 di euro per l'anno 2024, di 4.648.000 di euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 di euro a decorrere dall'anno 2026.

Rileva che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono modificati nel senso di individuare nei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi i coordinatori della Commissione mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.

Sottolinea che l'articolo 9, parimenti novellato dal Protocollo in esame, obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, rileva che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 dispongono rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Evidenzia che tali cifre andranno necessariamente modificate nel corso della discussione. In proposito, segnala che il Governo ha recentemente presentato un nuovo disegno di legge di ratifica (A.C. 924), non ancora assegnato alla Commissione.

Osserva, infine, che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

C. 912, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele POZZOLO (FDI), *relatore,* in premessa, segnala che il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio ed il suo contenuto è pressoché identico, ad eccezione della disposizione relativa alla copertura finanziaria del provvedimento, al disegno di legge governativo A.S. 1377 presentato nel 2019 al Senato ed il cui *iter* si è interrotto a causa della conclusione anticipata della XVIII legislatura.

Sottolinea che, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana.

In particolare, rileva che il testo costituisce uno strumento normativo volto a

favorire la pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive tra produttori italiani e dominicani, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.

Osserva, inoltre, che l'intesa in esame contribuisce a rafforzare ulteriormente a le relazioni bilaterali tra i due Paesi, già improntate ad una piena collaborazione e a rapporti economici rilevanti. Ricorda, a questo riguardo che nel giugno 2018 hanno avuto inizio le celebrazioni per il 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica dominicana

Evidenzia che, come ricordato dal rapporto SACE 2022, il Paese rappresenta per l'Italia il settimo mercato di sbocco in America latina: ha acquistato nel 2021 oltre 400 milioni di euro di beni (quasi il 25 per cento in più rispetto al *record* precedente) e prosegue il 2022 con ottimo ritmo.

Ricorda, altresì, che l'Italia ha aderito di recente al fondo di aiuto Iberoamericano *Ibermedia*, volto a sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematografica tra i Paesi aderenti. Attivo dal novembre 1997, il programma vede ad oggi la partecipazione, oltre all'Italia, di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Porto Rico, Repubblica dominicana, Spagna, Uruguay e Venezuela.

Nel merito del provvedimento in esame, osserva che l'Accordo è composto di 20 articoli e di un Allegato.

Più nel dettaglio, dopo aver offerto un quadro delle definizioni di « coproduzione » e di « coproduttore », ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo 1), l'Accordo stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo, siano assimilate alle opere nazionali (articolo 2), individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 3), fissa le modalità di effettuazione delle riprese (articolo 4) e le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 5) e considera la possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 6). Sottolinea che l'accordo disciplina, altresì, gli aspetti relativi alla comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 7), stabilisce facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione dell'altra Parte (articolo 8) e fissa i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario (articolo 9) e per la distribuzione dei mercati e dei proventi (articolo 10).

Rileva che ulteriori articoli dell'intesa disciplinano le modalità, rispettivamente, per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione (articolo 12), per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere (articolo 13), per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (articolo 14) e per l'approvazione dei progetti di coproduzione (articolo 15). Ad una Commissione mista viene affidato il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo (articolo 16).

Osserva che l'Allegato al testo dell'intesa bilaterale individua, infine, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione. L'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che alle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo – valutati in 4.890 euro ogni quattro anni, a decorrere dall'anno 2025 – si provvede nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva che l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, da ultimo che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie – politica estera e rapporti internazionali dello Stato – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, ricorda che, anche in questo caso, il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio ed il suo contenuto è identico ad un disegno di legge di iniziativa governativa approvato nella scorsa legislatura dal Senato in prima lettura ed il cui *iter* non si è concluso per lo scioglimento anticipato della legislatura.

Sottolinea che la relazione al disegno di legge presentato al Senato spiega che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Ricorda a questo riguardo che nel 2020 l'interscambio ha superato i 174 milioni di euro (-13 per cento rispetto all'anno precedente), con esportazioni italiane pari a 137,4 milioni di euro (-7,9 per cento) e importazioni equivalenti a 36,8 milioni di euro (-30,1 per cento). Evidenzia che l'andamento dell'interscambio nel 2019 aveva raggiunto un significativo *trend* positivo, raggiungendo per la prima volta i 201 milioni di euro (+10 per cento rispetto all'anno precedente), con esportazioni pari a circa 148 milioni di euro (+5,8 per cento) e importazioni pari a 53 milioni di euro (+23,5 per cento).

Rileva che, nello specifico, il Protocollo emendativo introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli. L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene, inoltre, precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

Osserva che il Protocollo emendativo dispone, inoltre, la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

Evidenzia che, a sua volta, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, da ultimo, che anche in questo caso il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, in premessa, segnala che, come nei casi precedenti, il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio ed il suo contenuto è identico ad un disegno di legge governativo, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 986). Analogo provvedimento era stato presentato anche nella XVII legislatura.

Sottolinea che l'intento sotteso ai documenti internazionali in esame è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Evidenzia che, nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di trenta articoli, definisce i princìpi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7). A tal proposito, si chiede anche agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, con particolare riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15).

Rileva che la Convenzione definisce, altresì, forme di collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli 16-21) ed alcune clausole finali (articoli 22-30).

Precisa che, a sua volta, il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di dodici articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle ma-

lattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

Per quanto concerne la seconda Convenzione in esame, la n. 187 del 2006, evidenzia che è composta di quattordici articoli e fornisce, in primo luogo, indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.

Osserva che la Convenzione definisce, poi, i contorni della politica nazionale (articolo 3) volta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo, in particolare, meccanismi di controllo e servizi di informazione e consulenza. Si prevede, inoltre, che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5). Gli articoli 6-14 contengono le clausole finali.

In relazione a tali previsioni osserva che le medesime risultano già attuate nell'ordinamento giuridico italiano, ferma restando, ovviamente, la necessità di un loro costante aggiornamento alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti dalla Convenzione. A suo avviso, resta comunque fondamentale la ratifica in esame, essendo il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Per quanto concerne il disegno di legge, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187.

Rileva che l'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, da ultimo, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore,* rileva che il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato, ripropone in modo pressoché identico il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non ha completato il proprio *iter* di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura.

Segnala che il testo oggi in esame differisce rispetto a quel testo limitatamente all'articolo 3 del disegno di legge, in quanto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria relativa all'attuazione di talune norme dell'Accordo.

Rileva che l'intesa in esame sostituisce il precedente Accordo culturale firmato il 31 gennaio 1953, nonché l'Accordo scientifico sottoscritto nel giugno 2002, ma non ratificato.

Sottolinea che l'intesa bilaterale esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). Osserva che i successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

Evidenzia che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12). Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14). Sottolinea che, a sua volta, l'articolo 15 è volto a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – anche attraverso la conclusione di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Rileva che ad una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).

Osserva che, a sua volta, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, mentre i successivi articoli 3 e 4 prevedono disposizioni e clausole finanziarie.

Segnala, da ultimo, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali

dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

C. 916, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, in premessa, rileva che il provvedimento in titolo è stato approvato dal Senato il 21 febbraio 2023 e riprende il contenuto di un disegno di legge analogo, presentato dal Governo nella precedente legislatura che non poté terminare il suo *iter* parlamentare per la conclusione anticipata della legislatura.

Sottolinea che, come precisato nella relazione illustrativa, il Protocollo, firmato il 16 novembre 2009 ed entrato in vigore il 1° giugno 2012, rappresenta il culmine di oltre venti anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.

Ricorda che la Carta europea delle autonomie locali, adottata a Strasburgo il 15 ottobre del 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificata da tutti e quarantasette i Paesi aderenti, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalle Costituzioni, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. Segnala che il nostro Paese l'ha ratificata ai sensi della legge n. 439 del 1989.

Rileva che, a sua volta, il Protocollo addizionale del 2019 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione. Esso prevede, infatti, di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale, concretizzando una tendenza di lungo termine nello sviluppo sociale degli Stati europei.

In particolare, rileva che le Parti contraenti sono invitate ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.

Ricorda che il Protocollo è stato finora ratificato da ventuno Stati membri del Consiglio d'Europa, di cui dodici appartenenti all'Unione europea (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia e Ungheria).

Nel dettaglio, precisa che il Protocollo è composto da sette articoli, preceduti da un breve preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei princìpi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa. Si rappresenta, poi, l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto.

In relazione all'articolato, evidenzia che, dopo aver sintetizzato i suoi obiettivi e

stabilito i conseguenti obblighi per gli Stati parte (articolo 1), il Protocollo stabilisce l'impegno delle Parti contraenti ad adottare tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, conferendo a queste ultime le necessarie competenze e definendo le conseguenti procedure per l'attuazione di tale diritto (articolo 2). Ulteriori disposizioni prevedono che il Protocollo si applichi a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, pur facendo salva la possibilità per le Parti contraenti, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni al campo di applicazione (articolo 3). Il testo contempla, inoltre, la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione, garantendo la possibilità di estenderne l'applicazione anche in momenti successivi (articolo 4). Da ultimi, gli articoli 5, 6 e 7 del Protocollo, concernono l'entrata in vigore del testo, la procedura di denuncia e le notifiche e a cura del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Rileva che, a sua volta, il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della legge, mentre l'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce (comma 2) che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, da ultimo, che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'articolo 117 della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sottolinea la rilevanza, inoltre, dell'articolo 5 della Costituzione, ai sensi del quale « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 42

AVVERTENZA 42

AUDIZIONI

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i lavori esprimendo profondo cordoglio, anche a nome di tutta la Commissione, per il grave incidente di ieri occorso a due piloti dell'Aeronautica militare.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.

Luca GORETTI, *Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio MULÈ (FI-PPE), Paola Maria CHIESA (FDI), Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), Marco PELLEGRINI (M5S) e Stefano GRAZIANO (PD-IDP).

Luca GORETTI, *Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia il Generale Goretti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 43

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Scerra e Torto) 47

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Ubaldo Pagano, Grimaldi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani) 57

ALLEGATO 3 (Documento finale approvato) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

ERRATA CORRIGE 46

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE.
COM(2022)583 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha depositato una proposta di documento finale sulla Comunicazione in esame e che i gruppi sono stati invitati a far pervenire eventuali proposte di modifica o integrazione.

Segnala, altresì, che sono state presentate due proposte alternative di documento finale da parte, rispettivamente, dei deputati Scerra e Torto a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle *(vedi allegato 1)* e, congiuntamente, dei gruppi Partito Democratico-Italia democratica e progressista e Alleanza Verdi e Sinistra *(vedi allegato 2)*, che sono in distribuzione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, fa presente di aver modificato la proposta di documento finale depositata nella seduta di ieri alla luce delle richieste di integrazione pervenute dai gruppi. Segnala che, anche alla luce delle modifiche introdotte, il testo della propria proposta *(vedi allegato 3)* rap-

presenta adeguatamente le diverse questioni e perplessità emerse nel corso del ciclo di audizioni tenutesi nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta nell'ambito dell'esame della Comunicazione in titolo, anche congiuntamente ad altre Commissioni permanenti della Camera e del Senato, nonché le varie tematiche richiamate, talvolta in termini critici, dai singoli gruppi, tanto di maggioranza quanto di opposizione, che ringrazia vivamente per la fattiva partecipazione alla discussione di un argomento così rilevante.

Rileva, altresì, che la nuova proposta di documento finale tiene conto della necessità che il Parlamento sia in grado di fornire al Governo indicazioni precise affinché nel corso del complesso negoziato che lo attende prossimamente in ordine alle prospettive di riforma della *governance* europea si possa addivenire alle soluzioni più idonee nell'interesse non solo del nostro Paese, ma dell'Unione europea nel suo insieme.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) esprime preliminarmente rammarico per il fatto che non si sia pervenuti all'adozione di una proposta unitaria di documento finale, tanto più alla luce dei contenuti delle proposte alternative presentate che, a suo giudizio, non si discostano eccessivamente dalle indicazioni recate nel documento finale illustrato oggi dalla relatrice Lucaselli. Con specifico riferimento alla proposta alternativa presentata dal gruppo M5S, non ritiene comunque condivisibile l'impegno indirizzato al Governo contenuto nella lettera *a)*, che intende escludere l'efficacia vincolante del *common framework* iniziale proposto dalla Commissione europea, né considera sufficientemente chiaro il passaggio relativo allo scorporo dall'aggregato di spesa primaria netta di talune spese di investimento o aventi carattere sociale. Nel ribadire come, a suo avviso, sussistessero le condizioni per addivenire a una proposta unitaria di documento finale, esprime tuttavia soddisfazione per il fatto che siano state recepite nel testo oggi sottoposto dalla relatrice la quasi totalità delle richieste di integrazione presentate dal suo gruppo, essenzialmente volte ad attenuare il carattere eccessivamente sovranista di alcuni punti ancora presenti nella proposta inizialmente presentata.

In tale quadro, preannunzia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di documento finale formulata nella seduta odierna dall'onorevole Lucaselli, il cui contenuto ritiene assolutamente condivisibile, in quanto volto a favorire un deciso progresso nella direzione di regole fiscali destinate ad assicurare un miglior funzionamento dell'Unione economica e monetaria, fermo restando che – come in precedenza evidenziato – l'adozione di un documento unitario avrebbe senz'altro fornito al Governo italiano un più forte mandato in vista del complesso negoziato che lo attende in sede europea.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) esprime il proprio voto favorevole sulla nuova proposta di documento finale presentata dalla relatrice Lucaselli, di cui condivide i contenuti, anche alla luce delle integrazioni sollecitate da taluni gruppi parlamentari.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara l'astensione del gruppo Partito Democratico sulla proposta di documento finale illustrata dalla relatrice Lucaselli, motivando tale scelta, in particolare, con ragioni legate all'esigenza di assicurare una corretta ricostruzione storica delle diverse posizioni politiche, dal momento che la principale componente politica dell'attuale Governo ha sempre assunto in passato una posizione fortemente sovranista in relazione ai temi europei, mentre oggi pare collocarsi su di una linea di sostanziale continuità rispetto all'impostazione adottata sulle medesime questioni dal precedente Governo Draghi. Pur apprezzando in via di principio tale sorta di ravvedimento, ritiene tuttavia che simili improvvisi cambi di orientamento denotino comunque una certa leggerezza di linea politica.

Filippo SCERRA (M5S) preannunzia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di documento finale da ultimo illustrata dalla relatrice Lucaselli, giacché in

essa mancano taluni punti a suo avviso imprescindibili. Intende anzitutto fare riferimento al mancato recepimento nel testo di quanto prospettato nel primo degli impegni contenuti nella proposta alternativa di documento finale presentata assieme alla collega Torto, volto a precisare in modo inequivoco che il *common framework* iniziale della Commissione europea non riveste, comunque, efficacia vincolante per i piani strutturali nazionali di bilancio. Lamenta, altresì, l'assenza di qualsivoglia impegno nella direzione di un ripensamento dei parametri numerici del 3 e del 60 per cento riferiti, rispettivamente, al rapporto tra *deficit*/PIL e tra debito/PIL, tanto più in considerazione del fatto che l'Esecutivo in carica aveva in passato più volte pubblicamente dichiarato che avrebbe fatto di tutto a tale riguardo per far valere in sede europea l'interesse nazionale dell'Italia. Esprime, inoltre, rammarico per il mancato recepimento nel testo formulato dalla relatrice dello scorporo dal computo dell'aggregato di spesa primaria netta delle spese legate agli investimenti produttivi, così come per la mancata esclusione dal calcolo del debito pubblico italiano della quota accumulata durante la pandemia da COVID-19, stante il carattere eccezionale dell'emergenza sanitaria affrontata. In definitiva, ritiene che – a differenza della proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S, di cui raccomanda l'approvazione – il testo oggi formulato dalla relatrice Lucaselli, da un lato, non sia esaustivo rispetto alle tante questioni poste dalla prospettata riforma della *governance* europea, dall'altro, non appaia in grado di indirizzare efficacemente il prossimo negoziato che il nostro Governo dovrà sostenere in sede europea nella direzione dell'effettivo interesse del nostro Paese.

Ylenja LUCASELLI (FDI), replicando in parte alle affermazioni rese nel corso degli interventi precedenti, precisa che è stata sua premura porre per tempo a disposizione di tutti i gruppi la proposta di documento finale, ciò proprio al fine di promuovere sui temi oggetto della Comunicazione il più ampio dibattito tra le diverse forze politiche rappresentate in Parlamento e di favorire la predisposizione di eventuali proposte di integrazione o modifica del testo iniziale. Osserva, tuttavia, che da parte del gruppo M5S non è pervenuta alcuna proposta specifica in tal senso, che viceversa avrebbe potuto anche essere presa in considerazione ed eventualmente accolta nella prospettiva di un documento finale quanto più possibile unitario, giacché il gruppo medesimo si è invece limitato a presentare nella odierna seduta una proposta alternativa di documento finale. Venendo, quindi, a un piano più prettamente di merito, ribadisce che la proposta di documento finale oggi illustrata pone chiaramente in evidenza le diverse perplessità emerse, più o meno trasversalmente, nel corso delle audizioni svolte, ivi inclusa quella del Ministro dell'economia e delle finanze, e bene rappresenta le criticità insite in un'impostazione del processo di riforma della *governance* europea che non risulta ancora pienamente soddisfacente. Intende, altresì, dissentire dalle argomentazioni in precedenza svolte circa un presunto cambio di posizione da parte della principale forza politica che sostiene l'attuale Governo rispetto alle tematiche di interesse europeo, dal momento che la posizione assunta da Fratelli d'Italia non ha mai subito oscillazioni, essendo sempre stata volta a tutelare l'esclusivo interesse nazionale. Nel rammentare, infine, che la Comunicazione in esame contiene al momento solo orientamenti in vista di una successiva riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea, esprime la propria convinzione in merito al fatto che il Ministro Giorgetti saprà senz'altro rappresentare al meglio l'Italia nel complesso negoziato che si svilupperà nei prossimi.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene per certi versi fisiologico il fatto che le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione non siano pervenute all'adozione di un documento finale unitario, dal momento che la Comunicazione della Commissione europea in esame non affronta nella sostanza i problemi di fondo connessi all'attuale quadro della *governance* europea, né

lascia intravedere un superamento di talune criticità tale da assicurare un sistema di regole volte a garantire l'effettività del coordinamento delle politiche fiscali tra i diversi Stati membri, perseverando piuttosto nella medesima logica che ha già improntato, ad esempio, l'esperienza del *Recovery Fund*. In un simile contesto, anche il rafforzamento del sistema sanzionatorio continua a suo giudizio a basarsi sul ruolo preminente del mercato, così come risulta ancora troppo opaco il disegno relativo ai poteri che verrebbero attribuiti, nell'ambito della nuova *governance*, alla stessa Commissione europea, pur in assenza di una esplicita revisione dei Trattati. Tutto ciò premesso, ritiene che gli orientamenti contenuti nella Comunicazione in esame rappresentino comunque un avanzamento nel senso della definizione di regole più semplici e chiare, nell'ottica altresì di promuovere una crescita economica che sia anche sostenibile, soprattutto con riferimento alla transizione ecologica e digitale. Nel preannunziare che non esprimerà pertanto un voto favorevole sulla proposta di documento finale illustrata dalla relatrice Lucaselli, nonostante l'apprezzabile discussione che su di essa ha avuto luogo, fa infine presente che avrebbe piuttosto auspicato un comportamento maggiormente unitario da parte dei diversi gruppi di opposizione, che avrebbe potuto tradursi nell'elaborazione di una sola proposta alternativa di documento finale dagli stessi congiuntamente sottoscritta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dopo aver ricordato che la XIV Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni, pone quindi in votazione la nuova proposta di documento finale formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, dovranno considerarsi precluse le proposte alternative presentate.

La Commissione approva la proposta di documento finale da ultimo formulata dalla relatrice *(vedi allegato 3)*, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative presentate.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che, come espressamente indicato nel testo del documento approvato, questo sarà trasmesso anche alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 74 del 7 marzo 2023, a pagina 60, seconda colonna, trentesima riga, le parole: « 12.40 » sono sostituite dalle seguenti: « 12.45 ».

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 final.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAI DEPUTATI SCERRA E TORTO

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE COM(2022)583 final;

premesso che:

il sistema di *governance* economica dell'Unione europea è costituito da un complesso di misure, di natura legislativa e non legislativa, modificato a più riprese e le cui sollecitazioni di riforma si sono moltiplicate nel corso degli anni, in particolare dopo la crisi pandemica, quando la situazione contingente ha reso sempre più evidenti i limiti delle attuali regole del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) e meno realistica la prospettiva del rispetto e del rientro verso i valori di riferimento relativi alla finanza pubblica;

in particolare, la necessità di una riforma del quadro della *governance* economica europea appare giustificata e non più rinviabile in ragione di regole ormai obsolete, concepite a partire dagli anni '90 e destinate a essere applicate in un contesto economico estremamente mutato, oltre che eccessivamente complesse, incapaci di raggiungere i risultati prospettati, non in grado di favorire gli investimenti pubblici, poco trasparenti nelle procedure, di difficile applicazione – anche in virtù della tipologia di sanzioni previste – ed infine non in grado di attenuare gli effetti del ciclo economico;

come noto, l'insieme principale di regole del quadro di *governance* economica si basa infatti sul PSC approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997: con il PSC la *governance* europea si struttura maggiormente, costituendo il principale fondamento giuridico della regolamentazione delle politiche di bilancio, ai sensi dell'articolo 121 (sorveglianza multilaterale) e dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura per i disavanzi eccessivi);

il Patto, così come modificato, si articola in un cosiddetto braccio preventivo (« *preventive arm* », che mira a garantire politiche di bilancio sostenibili nell'arco del ciclo economico attraverso il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine, che è individuale per ogni Stato membro) e in un cosiddetto braccio correttivo (« *corrective arm* », che mira a garantire che i Paesi dell'Unione europea prendano misure correttive se il disavanzo del bilancio nazionale o il debito pubblico nazionale supera i valori di riferimento previsti nel trattato) ed è principalmente finalizzato a rendere più cogente la disciplina di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea imponendo, in particolare, il rispetto delle soglie del 3 per cento per l'indebitamento netto e del 60 per cento del prodotto interno lordo per il debito delle pubbliche amministrazioni, regole originariamente previste dal protocollo sui disa-

vanzi eccessivi annesso al Trattato di Maastricht;

il Patto è stato oggetto di un primo intervento di modifica nel 2005 ad opera dei due regolamenti (CE) n. 1055 e n. 1056, con i quali, fermi restando i due parametri quantitativi del 3 per cento e del 60 per cento, sono stati ridefiniti gli obiettivi di finanza pubblica a medio termine, attraverso la previsione di percorsi di avvicinamento differenziati per i singoli Stati membri, al fine di tener conto delle diversità delle posizioni di bilancio, degli sviluppi sul piano economico e della sostenibilità finanziaria delle finanze pubbliche degli Stati medesimi;

in particolare, si è previsto che gli Stati membri, nell'ambito dell'aggiornamento dei rispettivi programmi di stabilità, presentino un obiettivo di medio termine (OMT), concordato in sede europea e definito sulla base del potenziale di crescita dell'economia e del rapporto debito/prodotto interno lordo. Esso consiste in un livello di indebitamento netto strutturale (corretto, cioè, per il ciclo e al netto delle misure temporanee e *una tantum*) che può divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, ma che deve essere tale da garantire, in presenza di normali fluttuazioni cicliche, un adeguato margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 per cento ed un ritmo di avvicinamento certo ad una situazione di sostenibilità delle finanze pubbliche;

a seguito della grave crisi finanziaria e della recessione economica che hanno investito l'economia mondiale a partire dal 2009, e che hanno determinato un forte deterioramento delle finanze pubbliche in tutti i Paesi europei, è stato avviato un ciclo di modifiche della *governance* economica dell'Unione europea attraverso l'approvazione, nel corso del 2011, di un pacchetto di sei proposte legislative (cosiddetto *Six pack*), consistenti in due regolamenti (n. 1174 e n. 1176 del 2011) volti alla creazione di una sorveglianza macroeconomica per la prevenzione e correzione degli squilibri, tre regolamenti (n. 1173, n. 1175 e n. 1177 del 2011) finalizzati ad una più rigorosa applicazione del PSC e in una direttiva (2011/85/UE) relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri; hanno concorso a rafforzare il PSC, nel senso di una più rigorosa applicazione, due ulteriori regolamenti del maggio 2013 (cosiddetti *Two pack*), volti a dettare regole più stringenti in materia di sorveglianza economica e di bilancio e di monitoraggio dei progetti di bilancio degli Stati membri (regolamento n. 472/2013 sulla sorveglianza rafforzata agli Stati in difficoltà e regolamento n. 473/2013 sul monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio degli Stati);

le azioni intraprese in questo ambito hanno contribuito a delineare un'architettura delle politiche di bilancio dell'Unione europea in generale più vincolante per gli Stati membri, istituendo un quadro più rigido per il coordinamento e il controllo delle politiche di bilancio;

a tale quadro si è aggiunta, in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012, la firma del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (Trattato cosiddetto *Fiscal Compact*, frutto di un accordo intergovernativo e concordato al di fuori della cornice giuridica dei Trattati dell'Unione europea), entrato poi in vigore il 1° gennaio 2013, che ha richiamato la riforma della *governance* economica dell'Unione europea già adottata nel novembre 2011;

il *Fiscal Compact* ha infatti incorporato ed integrato in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa nel quadro della nuova *governance* economica europea;

la nuova regola numerica, adottata con il *Six pack* e richiamata nel *Fiscal compact*, specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60 per cento del prodotto interno lordo. In particolare, la regola si considera rispettata se la quota del rapporto debito/prodotto interno lordo in eccesso rispetto al valore del 60 per cento si è ridotta in media di 1/20

all'anno nei tre anni precedenti quello di riferimento (criterio retrospettivo o *backward-looking* della regola sul debito), ovvero se la riduzione del differenziale di debito rispetto al 60 per cento si verificherà, in base alle stime elaborate dalla Commissione europea, nei tre anni successivi all'ultimo anno per il quale si disponga di dati (criterio prospettico o *forward-looking* della regola sul debito);

nel valutare il rispetto dei due criteri precedenti, la regola del debito prevede che si tenga conto dell'influenza del ciclo economico, depurando il rapporto debito/prodotto interno lordo dell'effetto prodotto dal ciclo sia sul numeratore sia sul denominatore. Se anche in questo caso la regola non risulta rispettata, possono essere valutati i cosiddetti fattori rilevanti. In particolare, la Commissione sarà chiamata in questo caso a redigere un rapporto *ex* articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nel quale esprimere valutazioni « qualitative » in merito agli sviluppi delle condizioni economiche e della finanza pubblica nel medio periodo, oltre che su ogni altro fattore che, nell'opinione dello Stato membro, sia rilevante nel valutare complessivamente il rispetto delle regole di bilancio europee;

solo se nessuna di queste condizioni (inclusa la mancata attribuibilità al ciclo) viene soddisfatta, la regola del debito è considerata non rispettata, portando alla redazione, da parte della Commissione europea, di un rapporto ai sensi dell'articolo 127(3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

stante il recepimento di tali innovazioni della *governance* economica europea nel nostro ordinamento, attraverso la riforma dell'articolo 81 della Costituzione e la relativa legge di attuazione (legge 24 dicembre 2012, n. 243), più volte al nostro Paese è stato « consentito » di effettuare cosiddette manovre in debito: in tal senso, a fronte della considerazione dei fattori rilevanti, la Commissione europea ed il Consiglio hanno, nel corso degli anni, ritenuto valide le ragioni addotte dal Governo italiano per posticipare la riduzione del debito pubblico, e non si è mai arrivati quindi all'avvio della procedura di infrazione per disavanzi eccessivi basata sul criterio del debito;

da ultimo, anche il Documento di economia e finanza 2022 ha confermato la difficoltà per l'Italia di soddisfare la regola del debito nelle sue varie configurazioni e il nostro Paese ha più volte contestato l'eccessiva restrizione di bilancio implicata dal pieno rispetto della regola, in un contesto di cicli economici resi ancora più proibitivi – per il perseguimento dell'obiettivo relativo al debito pubblico – dalle conseguenze economiche della crisi pandemica;

considerato che:

all'inizio del 2020, a fronte di alcuni elementi di debolezza già dimostrati dall'impianto complessivo che avevano causato difficoltà agli Stati membri, in particolare nel determinare un percorso virtuoso favorevole alla crescita di lungo periodo, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul riesame dell'efficacia del quadro della *governance* economica. Il dibattito pubblico, inizialmente sospeso poco dopo la sua apertura per via della crisi pandemica, è stato quindi rilanciato dalla Commissione europea alla fine del 2021 COM(2021)662 final, per poi concludersi il 31 dicembre 2021, al fine di riavviare un confronto attorno ai cardini delle regole fiscali come modificate dalle successive integrazioni al PSC e sulla loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi originari;

dopo l'emergenza sanitaria e gli errori dello scorso decennio, sono emerse nuove proposte per una semplificazione e una riforma delle norme correnti in risposta alle nuove sfide di politica economica: il diffondersi della pandemia da COVID-19 ha infatti innescato una crisi senza precedenti, che ha provocato gravi ripercussioni asimmetriche e causato perturbazioni in ambito sanitario, economico e sociale, che hanno determinato la necessità di adottare misure straordinarie e che hanno lasciato in eredità un notevole aumento dei debiti pubblici in tutti i Paesi;

con l'insorgere della pandemia, il livello del debito pubblico degli Stati membri dell'Unione è infatti notevolmente aumentato a causa, tra l'altro, dell'aumento delle spese sanitarie, dell'introduzione di forme di ristoro alle famiglie e alle imprese, della previsione di stimoli all'economia;

è stata quindi la stessa Commissione europea ad affermare che, se da una parte, le regole del PSC avevano favorito una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri e un coordinamento più stretto delle politiche di bilancio nella zona euro, dall'altra il debito pubblico rimaneva elevato in alcuni Stati membri e l'orientamento della politica di bilancio a livello nazionale era stato spesso pro-ciclico;

con l'arrivo della crisi pandemica da COVID-19, la Commissione europea ha quindi disposto l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità (*general escape clause*), al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra di bilancio – nel quadro del Patto – per contrastare le conseguenze sanitarie ed economiche della crisi;

la clausola di salvaguardia, introdotta con la revisione della disciplina fiscale operata dal *Six-Pack* nel 2011 ma mai applicata prima, consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, discostandosi dalle esigenze di bilancio che sarebbero normalmente applicabili, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo, senza sospendere, pertanto, l'applicazione del PSC né le procedure del Semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale;

l'attivazione della clausola di salvaguardia generale ha quindi consentito agli Stati membri di adottare misure molto significative sul fronte delle spese e delle entrate per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia;

la riattivazione delle regole fiscali, congiuntamente a una loro riforma, era inizialmente prevista per la fine del 2022. Tuttavia, le conseguenze economiche della guerra in Ucraina hanno spinto la Commissione ad annunciare, in occasione della pubblicazione delle *Spring Economic Forecasts*, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale anche nel 2023, per disattivarla solo a partire dal 2024;

in questo complesso quadro è intervenuta una risposta di bilancio europea comune che si è rivelata fondamentale per la ripresa, in un'ottica di sostenibilità ed inclusività economica e attraverso il rafforzamento della produttività e degli investimenti in tutta l'Unione europea per i meccanismi introdotti per la valutazione della qualità della spesa pubblica e per le sue modalità di finanziamento: il nuovo programma europeo *Next Generation EU* (NGEU) ha infatti profondamente modificato la concezione del bilancio europeo, prevedendo, per la prima volta, un'impostazione solidaristica – fondata anche su sovvenzioni – della distribuzione delle risorse recuperate sui mercati globali dalla Commissione europea facendo leva su debito comune dell'intera Unione europea;

l'emissione di obbligazioni dell'Unione europea è stata accolta come un chiaro segnale dell'impegno a favore di un'efficace ripresa congiunta ed offre un utile modello anche per le future sfide che l'Unione europea e i suoi Stati membri saranno chiamati ad affrontare;

alla crisi sanitaria e a quella economica, conseguita all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è quindi aggiunta, già dal 2021, la cosiddetta pandemia energetica, un'impennata dei prezzi dell'energia e del gas, con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sulle imprese, già gravate dagli effetti negativi della pandemia e in forte difficoltà nel mantenere la propria capacità produttiva e nel far fronte al pagamento delle spese relative alle utenze;

l'aggressione russa in Ucraina – in violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali e dei più fondamentali valori europei – e l'adozione delle conseguenti sanzioni da

parte dell'Unione europea – hanno impresso una fortissima accelerazione alla pandemia energetica con conseguenti impatti negativi sulle economie degli Stati membri; la maggiore preoccupazione, per quanto concerne l'andamento economico dell'Italia, riguarda proprio il settore energetico, che è già stato colpito dai rincari degli ultimi mesi;

anche a seguito del conflitto in Ucraina, l'Italia e l'Unione europea sono chiamate ad affrontare una vera e propria emergenza energetica che rende improrogabile l'adozione, da parte dell'Unione europea, di tutte le misure necessarie per poter gestire al meglio e in maniera condivisa, anche nel futuro, una possibile crisi, così come l'avvio di una riflessione comune sui rischi geopolitici che condizionano duramente la politica energetica dell'Unione europea e la vulnerabilità delle sue forniture, al fine di proseguire nel percorso di mitigazione degli effetti negativi della crisi;

rilevato che:

l'8 luglio 2021, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla « revisione del quadro legislativo macroeconomico per un impatto più incisivo sull'economia reale europea e una maggiore trasparenza del processo decisionale e della responsabilità democratica » (2020/2075(INI)), in cui ha affermato che: « l'attuale quadro di *governance* presenta debolezze concettuali e pratiche che portano a norme eccessivamente complesse, scarsa applicazione, mancanza di titolarità e mancanza di incentivi a perseguire politiche anticicliche simmetriche » e che « il quadro vigente non è riuscito a ridurre le divergenze all'interno dell'UE né a proteggere o stimolare gli investimenti pubblici a favore della crescita »;

fra le sue osservazioni, il Parlamento ha sottolineato l'importanza di politiche favorevoli alla crescita e di investimenti pubblici e privati sostenibili, volti ad aumentare il potenziale di crescita e raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea incentrati sulle transizioni verdi e digitali e ad aumentare il potenziale di crescita, la competitività e la produttività e a dare impulso al mercato unico ed ha ribadito che investimenti e spese orientati al futuro hanno effetti positivi sulla sostenibilità del debito a medio-lungo termine;

lo scorso 9 novembre 2022, la Commissione europea ha quindi adottato la comunicazione COM(2022)583 final in cui ha definito gli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea, comprensiva di una riforma delle regole fiscali del PSC, le cui politiche tendono ad essere espansive nelle fasi di crescita e restrittive nelle fasi di rallentamento;

la comunicazione mette preliminarmente in luce la circostanza che il quadro di *governance* deve consentire agli Stati membri di affrontare le sfide di lungo termine che attendono l'Unione europea, tra le quali vengono citate espressamente la situazione demografica e la crisi climatica, con l'intento espresso di « rafforzare la sostenibilità del debito e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva attraverso investimenti e riforme »;

nonostante tali orientamenti rappresentino ad oggi l'ultima iniziativa, da un punto di vista temporale, nel quadro di un lungo percorso pluriennale di riflessione e dibattito illustrato in premessa, l'ipotesi di riforma, disegnata dalla proposta della Commissione europea, desta non poche perplessità in ordine, in primo luogo, al quadro di riferimento (« *common framework* ») che la Commissione detta inizialmente per indicare agli Stati membri un percorso di aggiustamento del debito (« *reference path* »). La natura giuridica di questo atto non è per ora precisata. Se dovesse prescrivere un programma vincolante per i singoli Stati, entro il quale si devono contenere strettamente i piani nazionali e che si impone comunque agli Stati in caso di mancato accordo con la Commissione, allora la riforma causerebbe un'indebita lesione della competenza statale in materia di politiche di bilancio e il conseguente indebito rafforzamento del ruolo della Commissione (e di riflesso anche del Consiglio) a detrimento di un principio democratico che –

com'è noto – appare già molto deficitario nella forma di governo sovranazionale europea. In sostanza, si avrebbe un trasferimento di competenze dagli Stati all'Unione europea e l'attribuzione di poteri alle istituzioni di quest'ultima (in particolare alla Commissione), che vanno al di là dei vigenti Trattati;

se non c'è dubbio che la determinazione delle proprie politiche economiche (*in primis* quelle di bilancio) costituisca una prerogativa che i Trattati riservano agli Stati, come pure è indubbio che i Trattati attribuiscono alla Commissione una funzione di indirizzo, sorveglianza, raccomandazione, né la Commissione né il Consiglio hanno e devono avere il potere di vincolare il contenuto dei bilanci statali: se la riforma non rispettasse questi limiti, si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con i Trattati;

tra l'altro, una tale efficacia vincolante al *common framework* iniziale sarebbe in palese contrasto con quanto afferma la stessa Commissione, e cioè che la sua riforma rispetta i Trattati e può dunque essere attuata senza una loro revisione (ragione principale in virtù della quale non si revisionano i parametri quantitativi del 3 per cento e del 60 per cento del PIL, in quanto ciò importerebbe una modifica dei Trattati da adottarsi quindi all'unanimità). Inoltre, la natura vincolante non sarebbe coerente con altre finalità della riforma che la Commissione considera di rilievo e, in particolare, l'intento di assicurare piena titolarità nazionale ai piani di aggiustamento, come pure di attribuire una base contrattuale agli impegni assunti dai singoli Stati. L'una e l'altra finalità sarebbero evidentemente frustrate se fosse la Commissione a dettare inizialmente un programma che si impone obbligatoriamente agli Stati;

fermo restando il chiarimento circa la natura giuridica (non vincolante) del *common framework* iniziale della Commissione, la riforma rispetta i Trattati e può quindi essere attuata senza ricorrere alla procedura richiesta per la loro revisione. In tal senso, non è introdotta alcuna modifica alle norme di sorveglianza preventiva dell'articolo 121 TFUE o a quelle relative ai meccanismi correttivi dell'articolo 126 TFUE. In particolare, restano ferme la definizione di *deficit* e debito eccessivo e i relativi parametri del 3 per cento e del 60 per cento del PIL, così come manca del tutto la previsione di una *golden rule* per escludere gli investimenti dalle norme fiscali dell'Unione europea. Qui sta evidentemente tutto il limite maggiore della riforma che manca di coraggio alla base al fine di produrre un effettivo cambiamento del sistema di *governance* economica europea;

così critiche appaiono poi le conseguenze derivanti dalla distinzione operata dalla Commissione tra gli Stati membri con un livello di debito molto alto (maggiore del 90 per cento del PIL, come l'Italia), quelli che si trovano in una situazione intermedia (tra il 60 e il 90 per cento) e quelli il cui livello di debito è inferiore al 60 per cento: per i primi la Commissione propone un percorso di aggiustamento in virtù del quale in ciascuno Stato membro, dopo la piena attuazione del piano di medio termine, il debito rimanga su un percorso plausibilmente discendente, sulla base di una traiettoria di 10 anni, ipotizzando politiche invariate. Per gli Stati membri con un debito moderato il percorso di riferimento sarebbe invece meno impegnativo;

in particolare, in termini di attuazione o *enforcement*, mentre la Commissione ipotizza di mantenere inalterata la procedura per i disavanzi eccessivi (cosiddetto braccio correttivo) basata sulla soglia relativa al 3 per cento del PIL, quella basata sul livello di debito verrebbe rafforzata, determinando – nel caso degli Stati membri caratterizzati da un elevato rapporto debito/PIL come l'Italia – l'apertura automatica della procedura in caso di allontanamento dal percorso concordato;

la Commissione europea avrebbe inoltre escluso la possibilità di deviazione dal percorso concordato in virtù di condizioni congiunturali ed avrebbe infine previsto di arricchire la gamma di sanzioni, tra cui la previsione di una condizionalità macroeconomica, con possibile ricorso alla sospensione dei fondi unionali nei con-

fronti dei Paesi che non intraprendano azioni efficaci;

la riforma appare dunque prevedere una eccessiva rigidità dei programmi di aggiustamento del debito: se in principio i piani nazionali dovrebbero restare fermi per i primi quattro anni, una loro modifica è consentita solo in presenza di forti e imprevedibili cambiamenti del contesto economico, che richiedono un apposito benestare della Commissione e del Consiglio. In casi di eccezionale gravità, può trovare anche applicazione la clausola di salvaguardia, individuale o collettiva, che determina una completa sospensione dei piani nazionali. È bene sottolineare, però, che si tratta di situazioni del tutto straordinarie, al di fuori del controllo degli Stati, e anche in questi casi è richiesta una preventiva autorizzazione della Commissione e del Consiglio;

in sostanza, seppure l'esigenza di assicurare una certa stabilità agli impegni presi dagli Stati membri non è immotivata – specie per gli Stati dell'area euro – e si comprende come la Commissione si preoccupi che il graduale aggiustamento del debito venga rinviato da un anno all'altro, si ripropone al riguardo la nota contesa tra regole e discrezionalità per cui, a maggior ragione oggi, dopo gli anni più recenti e le esperienze pandemiche (COVID-19 prima, energia poi), è fondamentale introdurre opportuni strumenti di flessibilità delle regole, suscettibili di evitare una loro rigidità;

un elemento di flessibilità imprescindibile dovrebbe quindi essere previsto nella stessa impostazione che caratterizza la disciplina in tema di squilibri economici eccessivi, anch'essa tarata su valutazioni relative alla situazione specifica di ciascuno Stato. La disciplina di bilancio delineata dalla Commissione si basa invece su parametri e obiettivi riferiti ai singoli Stati membri isolatamente considerati. Ne discende quindi indubbiamente un difetto di impostazione della riforma: essa non tiene adeguatamente conto dell'interdipendenza fra i vari Stati membri, degli effetti che le politiche di bilancio praticate da uno Stato producono sugli altri e, in ultima istanza, omette di porsi obiettivi di stabilità finanziaria e di crescita economica dell'Unione nel suo complesso (carenza che appare particolarmente grave con riguardo all'eurozona);

valutato che:

la prospettata ipotesi di riforma della *governance* economica europea non può considerarsi evidentemente conclusiva e, sebbene la Commissione abbia preannunciato nella suddetta Comunicazione ulteriori orientamenti nel primo trimestre del 2023 e possibili proposte legislative, sulle quali auspica di registrare il consenso prima dell'inizio del processo di approvazione dei bilanci nazionali per l'anno 2024, il testo appare palesemente incompleto;

anche se l'intitolazione della proposta parla di *governance* economica europea senza specificazioni, infatti, in realtà essa si occupa solo di regole di bilancio e relative procedure di attuazione e controllo: resta pertanto al di fuori il noto tema della capacità fiscale dell'Unione e non si tratta di una carenza di poco conto;

viene così a mancare uno strumento essenziale di *governance* economica: disciplina di bilancio per gli Stati e capacità fiscale centralizzata sono complementari. In assenza della seconda, l'intero peso della stabilità del sistema si concentra sulla prima, con tutti i rischi che ne conseguono. Per contro è chiaro che le politiche economiche nazionali richiedono di essere sostenute e integrate da efficaci politiche europee: è solo con iniziative dell'Unione che si può far fronte a gravi *shock* (simmetrici e asimmetrici), come pure curare la produzione di beni pubblici di interesse collettivo (in settori quali ambiente, energia e innovazione);

la recente crisi pandemica, e le iniziative che ne sono seguite (*in primis* il NGEU), dimostrano che una capacità fiscale dell'Unione può essere nell'interesse immediato o futuro di tutti gli Stati membri e pertanto la questione della capacità fiscale dell'Unione europea conserva un'importanza centrale che andrebbe affrontata sin d'ora, per quanto sia suscettibile di essere un tema politicamente controverso;

in conclusione, il tema dell'aggiornamento e della revisione del quadro della *governance* economica europea rappresenta una questione centrale nel dibattito europeo non più rinviabile a fronte della nuova realtà economica – pesantemente influenzata dalle crescenti tensioni e dai mutati scenari geo-politici internazionali – e da rilanciare il prima possibile per sostenere una crescita inclusiva e la sostenibilità di bilancio a lungo termine;

complessivamente, nonostante abbia promosso la convergenza dei saldi di bilancio verso livelli più sostenibili, l'attuale quadro di *governance* ha quindi rivelato notevoli debolezze, tra cui la sua elevata complessità, uno scarso livello di attuazione, la carenza di titolarità e di incentivi a perseguire politiche anticicliche, così come la mancanza di una capacità di stabilizzazione centrale per gestire gli *shock* idiosincratici. Inoltre, esso non è riuscito a ridurre le divergenze tra i livelli di debito nell'Unione, né a proteggere o promuovere gli investimenti che stimolano la crescita,

impegna il Governo

a proseguire i negoziati in sede europea, di modo che sia intrapresa ogni iniziativa utile finalizzata a:

a) chiarire che il *common framework* iniziale della Commissione non ha efficacia vincolante, non costituisce un programma (*reference path*) entro il quale i piani nazionali si devono obbligatoriamente mantenere e a precisare in termini espliciti che l'atto iniziale della Commissione (i) non ha efficacia vincolante, (ii) contiene solo linee guida di carattere generale (tempistica, obiettivi, strumenti di controllo), (iii) si astiene dal dettare programmi specifici per i singoli Stati o, se lo fa, (iv) associa fin dall'origine la partecipazione effettiva di questi ultimi nella definizione dei rispettivi programmi;

b) prevedere un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;

c) scongiurare il ripristino dell'attuale quadro di *governance* macroeconomica europea – segnatamente del PSC – che deve essere ripensato alla luce del rinnovato contesto economico, per adattare le norme di bilancio alle nuove sfide che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono chiamati ad affrontare, assicurando una maggiore flessibilità ai piani nazionali, in difetto della quale le nuove regole sarebbero incapaci di adattarsi a contesti economico-finanziari rapidamente mutevoli, e perseguire politiche di bilancio sostenibili, prevedendo percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo e, inoltre, superando l'utilizzo prevalente di indicatori non osservabili come il saldo strutturale, al fine di ancorare la sorveglianza macroeconomica a indicatori direttamente osservabili e misurabili;

d) in particolare, nell'ambito della discussione sulla riforma delle regole fiscali del PSC, rivedere gli irrealistici parametri quantitativi del 3 per cento e del 60 per cento privi di una reale giustificazione economica e spesso oggetto di critiche, con il conseguente superamento della fase preventiva e quella correttiva del PSC, la cui applicazione si è dimostrata a più riprese incoerente, e garantire un'applicazione omogenea della procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di affrontare adeguatamente il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva e gli eccessivi *surplus* di specifici Stati membri;

e) conseguentemente, a disegnare, in ordine all'attuale discussione sulla revisione del quadro vigente di *governance* economica europea, una strategia complessiva di riforma della nuova architettura dell'Unione europea più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e pri-

vati, in senso coerente con l'interesse dell'Italia, opponendosi a qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico e che finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci;

f) correggere la proposta di riforma laddove delinea una disciplina relativa al bilancio e agli squilibri macroeconomici parametrate su obiettivi riferiti ai singoli Stati membri isolatamente considerati e, quindi, prevedere che si tenga conto della interdipendenza tra le politiche economiche nazionali, attraverso una visione di obiettivi di stabilità economica e finanziaria per l'Unione europea nel suo complesso, che valuti congiuntamente gli interconnessi problemi di bilancio e squilibri macroeconomici, proiettandoli a livello di Unione o almeno di eurozona;

g) escludere il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea;

h) porre quantomeno le basi di una riforma sul tema della creazione di un'adeguata capacità fiscale dell'Unione, che riveste un'importanza centrale per il processo di integrazione europea ed è strumento essenziale di *governance* economica in quanto strettamente complementare alla disciplina di bilancio per gli Stati, in particolare chiedendo che le politiche economiche nazionali siano sostenute e integrate da efficaci politiche europee, uniche in grado di far fronte a gravi *shock* (simmetrici o asimmetrici) o farsi carico della produzione di beni pubblici di interesse generale;

i) adattare alcuni elementi di successo dell'esperienza del dispositivo di ripresa e resilienza alla nuova architettura della politica di bilancio europea, trasformando il programma NGEU in uno strumento permanente, da finanziare attraverso il bilancio europeo con la conseguente istituzione di nuove fonti di entrate nella forma di risorse proprie dell'Unione europea e l'inclusione dell'emissione di debito comune europeo come strumento stabile, finalizzati a sostenere l'impegno comune per il rafforzamento degli investimenti nella produzione di « beni pubblici » che consentano di rispondere al meglio alle esigenze concordate a livello europeo, come ricerca, innovazione, sicurezza e transizione energetica, al fine di assicurare all'Unione europea un proprio spazio fiscale autonomo, capace di avviare una politica economica anti-ciclica, che la sottragga a quelli che i firmatari del presente atto di indirizzo giudicano « ricatti » dei contributi nazionali;

l) a fronte dell'evoluzione dell'attuale scenario energetico, avviare con urgenza un confronto costruttivo per l'istituzione di un *Energy recovery fund*, quale strumento, a disposizione dell'Unione e dei suoi Stati membri a supporto della lotta al caro energia, per garantire una maggiore autonomia sul fronte energetico, attraverso l'attivazione di strategie di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, di investimento sulle energie rinnovabili, di rafforzamento di meccanismi di stoccaggio e promozione di piani di acquisto comuni e condivisi, per evitare, nella direzione dell'Unione dell'energia, il rischio di crisi future, e per sostenere i cittadini europei e le categorie produttive gravemente colpite dalla cosiddetta pandemia energetica;

m) modificare altresì le regole vigenti in materia di disciplina di bilancio, prevedendo lo scorporo dal calcolo del *deficit* di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio – tra cui quelli *green*, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei – nonché esentare, dalla regola di spesa, gli investimenti finanziati dai prestiti del programma NGEU che promuovono gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione europea più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;

n) valutare altresì la possibilità di scorporare il debito anomalo e non strutturale accumulato a causa dell'emergenza legata

al COVID-19, prevedendo la sua perennizzazione attraverso i reinvestimenti del programma di acquisto di titoli *Pandemic emergency purchase programme*, o in ogni caso tramite l'individuazione di un percorso di rientro *ad hoc*;

o) tenere conto, nel quadro di una rinnovata *governance* economica dell'Unione europea, dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi ambientali del *Green Deal*, conformemente agli impegni dell'Unione europea in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, anche attraverso la definizione di indicatori di base nel semestre europeo per misurare adeguatamente le disuguaglianze e le povertà e le conseguenze socio-economiche dei cambiamenti climatici, al fine di mettere l'economia al servizio dei cittadini e promuovere una convergenza economica e sociale verso l'alto.

Scerra, Torto.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 final.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAI DEPUTATI UBALDO PAGANO, GRIMALDI, GUERRA, LAI, MANCINI, ROGGIANI

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final);

premesso che:

la *governance* economica europea è frutto di una lunga evoluzione che parte dal Trattato di Maastricht e arriva fino al *Six Pack* e *Two Pack* approvati nel post-crisi finanziaria. Trattandosi di un processo che ha avuto varie fasi, il risultato finale – pur mantenendo una sua sostanziale coerenza di fondo – ha finito per mostrare anche degli evidenti limiti non solo nella concreta applicazione, ma anche nel perseguire gli obiettivi che ci si era prefissi di raggiungere. Questi limiti erano ben chiari già prima che scoppiasse il COVID, tanto che la Commissione aveva già deciso di aprire una fase di revisione che poi però ha subito inevitabili rallentamenti. La Comunicazione di novembre segna un passaggio intermedio importante perché non solo delinea già quello che la Commissione ha in mente, ma apre la strada anche alla presentazione delle proposte legislative;

i problemi che sono emersi nel corso degli anni sono diversi, tra i quali:

a) la pro-ciclicità della attuale *governance*, che davanti a rallentamenti ciclici ha spesso richiesto ai governi di attuare politiche restrittive, e nei casi peggiori ha costretto addirittura l'Unione a sospendere l'applicazione delle regole fiscali facendo leva sulle clausole di disattivazione;

b) il fatto che le regole fossero uguali per tutti e quindi si adattassero poco al contesto e alle caratteristiche dei singoli Paesi;

c) il paradosso di una *governance* che, almeno nelle intenzioni, doveva garantire la sostenibilità della finanza pubblica degli Stati membri, ma che è per larghissima parte concentrata sul breve termine: i vincoli sul *deficit* pubblico erano stati pensati come uno strumento per garantire la sostenibilità dell'indebitamento, ma essi si sono trasformati presto da vincoli a obiettivi a sé stanti. Con la riforma del *Two-Pack* e l'introduzione della regola del ventesimo ci siamo poi ritrovati con una *governance* duale, dove i due obiettivi sul deficit e sul debito spesso non si conciliavano fra loro, e uno dominava sull'altro;

d) la complessità e la scarsa trasparenza della governance che la rende facilmente soggetta a manipolazioni, poiché un ruolo chiave è giocato dalle variabili non osservabili (il PIL potenziale) che apre la strada a legittime contestazioni;

e) la circostanza che gli indicatori utilizzati, sia quelli sul *deficit* che quelli sul debito, sono in larga parte fuori dal controllo diretto dei governi, e nel caso di mancato rispetto dei vincoli è difficile di-

scriminare fra responsabilità diretta dei governi e fattori esogeni. Questo a sua volta non legittima l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa *governance*, rendendo più discutibile l'avvio di procedure per *deficit* o debito eccessivo e poco credibile la *governance* medesima;

la Comunicazione di novembre affronta alcuni di questi limiti:

a) l'orizzonte temporale non è più annuale ma pluriennale, con piani che vanno da 4 ad addirittura 7 anni, e quindi almeno in parte consentono una gestione più razionale del ciclo economico;

b) c'è la chiara intenzione di passare da una *governance* uguale per tutti a una applicazione più mirata e calata nella realtà e nel contesto di ciascun Paese membro;

c) c'è uno spostamento di attenzione dal breve al medio/lungo periodo: la variabile chiave diventa la sostenibilità del debito e il suo progressivo processo di convergenza;

d) si utilizzano indicatori direttamente osservabili e quindi in prima analisi non contestabili;

e) la variabile di controllo diventa l'andamento della spesa pubblica netta che, a differenza del *deficit*, è sostanzialmente sotto il diretto controllo dei governi, visto che misura la componente discrezionale della politica fiscale: questo ha come obiettivo quello di migliorare la legittimità dell'impianto sanzionatorio perché il mancato rispetto di un impegno preso può essere più direttamente imputata a scelte politiche rispetto a quanto accadeva nella *governance* attualmente in vigore;

la Comunicazione della Commissione lascia tuttavia aperte alcune questioni:

a) non è chiaro cosa sarà della Comunicazione sulla flessibilità del 2015 che consentiva, sotto certe condizioni, di non considerare alcune spese per investimenti nel computo del *deficit* pubblico;

b) la proiezione di 10 anni dell'analisi di sostenibilità del debito ha un elevatissimo grado di incertezza e di discrezionalità essendo fortemente dipendente dalle ipotesi;

c) sebbene la spesa pubblica netta sia un indicatore direttamente osservabile e sostanzialmente sotto il controllo diretto dei governi, il suo calcolo richiederà comunque l'esclusione degli stabilizzatori automatici la cui stima non è sempre immediata;

d) non è chiaro come interagiranno il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo del 3 per cento e, dato che il vincolo sul deficit dipende dal PIL, il problema della prociclicità rischia di non essere risolto;

e) non sono chiare le modalità e le ragioni dell'apertura automatica di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, in quanto deviazioni dal percorso concordato dovrebbero determinare una apertura automatica della procedura a prescindere che il percorso di rientro del debito rispetti o meno il piano concordato, rischiando quindi che un Paese che riduca il debito secondo i piani concordati si trovi automaticamente in procedura di debito eccessivo perché non rispetta la regola della spesa;

la Comunicazione della Commissione non chiarisce se e come la nuova *governance* prevederà strumenti o meccanismi che garantiscano una coerenza delle posizioni fiscali dei singoli Stati membri;

non viene affrontato il problema dell'interazione fra raccomandazioni specifiche per Paese e *governance* macroeconomica;

rimangono aperte questioni che, pur andando al di là della portata della Comunicazione, rivestono una grande importanza:

a) la mancanza di un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di *SURE*;

b) la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di in-

tervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli;

c) la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti,

impegna il Governo

a proseguire i negoziati in sede europea, promuovendo le seguenti questioni volte a:

a) mantenere la possibilità di non considerare alcune spese per riforme o per investimenti nel computo della spesa netta, in coerenza con la Comunicazione sulla flessibilità del 2015;

b) assicurare una maggiore flessibilità ai piani nazionali, prevedendo la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli;

c) definire gli stabilizzatori automatici tenendo conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata;

d) chiarire che alla elaborazione della proposta iniziale della Commissione siano chiamati a partecipare anche gli Stati destinatari e che, in ogni caso, essa non deve avere efficacia vincolante in caso di mancato accordo;

e) chiarire l'interazione tra il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo vigente del 3 per cento del disavanzo, al fine di risolvere il problema della prevalenza di quello più stringente e superare la pro-ciclicità delle attuali regole;

f) scongiurare il pericolo di un eccesso di automatismo nell'apertura di procedure di debito eccessivo per i Paesi più a rischio, specie in assenza di chiare indicazioni sulle ragioni sottostanti e sulle variabili considerate;

g) garantire una maggiore efficacia delle regole per contrastare gli squilibri macroeconomici e renderle coerenti con il quadro complessivo della *governance* macroeconomica;

h) introdurre un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;

i) favorire la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, in primo luogo il *Green deal* e affrontare la riforma delle regole sugli aiuti di Stato in modo tale da evitare di aumentare le divergenze tra gli Stati membri;

l) prevedere meccanismi di coordinamento delle politiche fiscale in modo da evitare che processi di aggiustamento contemporanei determinino effetti depressivi sull'economia dell'Unione;

m) valutare la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-19, prevedendo un percorso di rientro specifico;

n) avviare, in una prospettiva di medio periodo, una revisione dei parametri quantitativi del 3 per cento del *deficit* e del 60 per cento del debito ormai privi di rappresentatività.

Ubaldo Pagano, Grimaldi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final);

premesso che:

il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea – relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale – ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;

la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della « clausola di salvaguardia generale », che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come il *Next Generation* EU;

in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;

tale percorso, sebbene non consentirà né di modificare i parametri del *deficit* e del debito né di assicurare un ruolo più incisivo alla BCE, risulta tuttavia il più realistico, non richiedendo una modifica dei Trattati;

resterebbero, pertanto, in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il *deficit* e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe rivisto l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo « realistico, graduale e duraturo », posto che l'attuale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;

al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione pone la presentazione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'Unione europea;

in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio – « sostanziale », « moderato », « modesto » – sulla base dell'analisi

di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;

nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « sostanziale », coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti; il percorso verrebbe inoltre redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto interno lordo a politiche invariate sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;

i Paesi con un problema di debito « moderato » dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;

per quanto concerne, infine, gli Stati membri con un problema di debito pubblico « modesto », questi ultimi dovrebbero mantenere il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di dieci anni, trascorsi al massimo tre anni dalla fine dell'orizzonte temporale del piano;

nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano tali da favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;

i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di spesa primaria netta – vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed esclusa la spesa per interessi e la spesa ciclica per la disoccupazione – tale da porre il debito pubblico su un sentiero discendente o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;

la spesa primaria netta fungerebbe, pertanto, da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio nell'ambito del Semestre europeo;

nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;

nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale, sia l'andamento della spesa primaria netta;

in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito, nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « sostanziale », che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « moderato » gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;

le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi

di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;

verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di bilancio a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché verrebbe semplificato il quadro di sorveglianza post-programma;

ritenuto che:

la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;

tale proposta riconosce che – sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi – in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici uguali per tutti; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;

alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;

in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione proporrebbe inizialmente agli Stati membri un sentiero di crescita dell'aggregato di spesa primaria netta calibrato su un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL;

in questa prima fase appare opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale, stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, la categoria di rischio di ciascun Paese, in quanto tale analisi risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;

la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea;

occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

un ripensamento delle regole dovrebbe implicare anche la valutazione dell'introduzione di una effettiva capacità di bilancio sovranazionale, che consenta sia di creare una funzione di stabilizzazione macroeconomica a fronte di *shock*, sia di finanziare la fornitura di beni pubblici europei;

per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni;

la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica dovrà essere attentamente valutata nel suo perimetro, in considerazione dei possibili

effetti che le prime possono determinare sui mercati finanziari e del pregiudizio che le seconde possono arrecare alla realizzazione degli obiettivi di investimento e di finanza pubblica;

non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

preso atto del fatto che:

il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'Unione europea da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo

a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

b) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;

c) posto che Stati con un più elevato rapporto debito/PIL debbano seguire, compatibilmente con i propri obiettivi di crescita, un percorso di aggiustamento più sfidante rispetto a quelli con un debito minore, è tuttavia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'area dell'euro;

d) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;

e) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

f) sarebbe inoltre auspicabile che la clausola per eventi eccezionali per singolo Paese possa essere attivata non solo per le calamità naturali, ma anche nei casi di andamenti delle variabili macroeconomi-

che significativamente diversi da quelli originariamente ipotizzati a causa di eventi imprevisti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sul bilancio;

g) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti altresì l'opportunità di tener conto dei cambi di governo nella definizione del percorso pluriennale di aggiustamento e si preveda la possibilità di una sua revisione in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;

h) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia attentamente valutato il perimetro delle sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica, con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea, al fine di non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di investimento e di finanza pubblica;

i) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici. In particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, nonché di stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici;

l) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare in maniera più efficiente, con risorse europee anziché nazionali, eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

m) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), sull'impiego più flessibile degli attuali fondi dell'Unione europea e sulla creazione, come prospettato dalla Commissione, di un Fondo per la sovranità europea volto a sostenere gli investimenti nei settori strategici, in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

n) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. Atto n. 28 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 67

5-00481 Congedo: Iniziative per la revisione della normativa sull'IVA 67

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 72

5-00482 Bagnai: Cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia 68

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 73

5-00483 Fenu: Iniziative per contrastare l'aumento del costo del denaro per le famiglie e le imprese a seguito dell'innalzamento dei tassi d'interesse da parte degli istituti bancari .. 68

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 75

5-00484 De Palma: Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma *bonus* a talune fattispecie di interventi edilizi 68

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 77

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate) 79

ERRATA CORRIGE 71

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-*bis*,

paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.
Atto n. 28.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.

Rammenta inoltre che nella seduta del 7 marzo scorso il relatore Testa ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha manifestato in quella occasione un orientamento favorevole sul provvedimento.

Guerino TESTA (FdI), *relatore*, richiamando l'illustrazione svolta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) lamenta l'estrema velocità con la quale la Presidenza ha introdotto la seduta, dando l'impressione di voler rapidamente concludere un adempimento necessario. Lamenta inoltre come il relatore si sia limitato a richiamare la propria relazione, senza considerazione per la partecipazione dialettica di un organo collegiale cui deve esser a suo avviso attribuito adeguato rilievo e restituita dignità. Evidenzia sul punto come il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia abbia oggi stesso dichiarato in Aula che il decreto-legge n. 11 del 2023, sulla cessione dei crediti fiscali, è assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio, con un errore che testimonia la scarsa considerazione di cui gode la Commissione Finanze. Invita quindi tutti i colleghi a riflettere sull'importante ruolo di organo ausiliario del Parlamento svolto dalla Commissione di cui fanno parte.

Marco OSNATO, *presidente*, osserva preliminarmente di essersi limitato ad una rapida lettura del titolo del provvedimento in esame, peraltro già a tutti noto, anche rispondendo in tal modo alle richieste, in più occasioni avanzate dai colleghi, di contenere i tempi della seduta. Sottolinea, in ogni caso, di avere sempre dedicato, in qualità di Presidente, la massima attenzione e impegno alle attività della Commissione, come anche dimostrato dalla sua assidua partecipazione alle sedute, facendosi sostituire dai vicepresidenti in rarissime occasioni. Prende atto tuttavia dei rilievi avanzati dai colleghi e si riserva, qualora si ritenesse necessario dedicare maggiore tempo ai lavori della Commissione, di convocare le sedute anche prima dell'inizio mattutino dell'Aula o al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Segnala infine come è senz'altro facoltà del relatore confermare gli orientamenti espressi nella propria relazione.

Guerino TESTA (FdI), *relatore*, segnala come, al termine della compiuta illustrazione del provvedimento che ha ritenuto di svolgere nella seduta di ieri, nessun collega abbia chiesto di intervenire e non sia stato espresso alcun rilievo su quanto da lui esposto. Ritiene quindi di confermare l'orientamento preannunciato in quella occasione, formulando oggi una proposta di parere favorevole. Qualora qualche deputato volesse esprimere ora le proprie considerazioni, si dichiara certamente disponibile a valutarle.

Virginio MEROLA (PD-IDP) osserva come, al di là delle considerazioni su lentezza e velocità e sulla rapidità di lettura del presidente, tutti i colleghi siano a suo avviso desiderosi di contribuire nel migliore dei modi ai lavori della Commissione.

Auspica che si possano stemperare inutili contrapposizioni, anche in vista del lavoro che la Commissione dovrà svolgere e che, malgrado l'assillo del tempo, si possa sempre dialogare e comprendersi vicendevolmente.

Preannuncia quindi, in relazione al provvedimento in esame, il voto favorevole del proprio gruppo.

Guerino TESTA (FdI), *relatore*, condivide quanto evidenziato dall'onorevole Merola; sottolinea poi l'importanza e la centralità della Commissione Finanze e augura quindi buon lavoro a tutti i colleghi, anche in vista delle sedute impegnative che sarà necessario affrontare in un prossimo futuro.

Saverio CONGEDO (FdI) si associa alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, auspicando che in Commissione non si rifletta il clima teso che si registra talvolta in Assemblea. Osserva infatti come la Commissione Finanze abbia sempre lavorato in un clima di collaborazione e con spirito costruttivo, anche grazie al Presidente Osnato.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) concorda con lo spirito conciliativo emerso dai precedenti interventi ed evidenzia come il lavoro delle Commissioni sia fondamentale anche poiché si svolge in tranquillità, al riparo dalla spettacolarizzazione, ed è caratterizzato dalla vicinanza tra i componenti, ciò che facilita l'ascolto e la comprensione delle diverse opinioni.

Rammenta poi i temi particolarmente controversi che dovranno essere affrontati a breve – il decreto-legge sulla cessione dei crediti e la riforma fiscale – e raccomanda che siano evitate le polemiche pretestuose che caratterizzano invece il lavoro dell'Assemblea. A tal fine ritiene che si debba sempre aver ben presente l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione Finanze.

Assicura quindi che parteciperà ai lavori della Commissione con tutto il proprio impegno e con la massima dedizione, anche in considerazione dell'elevato compenso che riceve per lo svolgimento del proprio mandato, consapevolezza che auspica possa essere condivisa da ogni parlamentare.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00481 Congedo: Iniziative per la revisione della normativa sull'IVA.

Saverio CONGEDO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Saverio CONGEDO (FdI) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta. Quindi, anche in qualità di dottore commercialista, ringrazia la sottosegretaria per aver riconosciuto l'importanza dell'interlocuzione con la categoria alla quale appartiene, categoria che rappresenta un riferimento per le istanze, le esigenze e le problematiche che

vengono dal mondo delle imprese e dei contribuenti.

5-00482 Bagnai: Cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

Alberto BAGNAI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Alberto BAGNAI (Lega) ringrazia la sottosegretaria per la compiuta esposizione e si dichiara soddisfatto della risposta. Evidenzia quindi che, sulla base delle precise indicazioni contenute nella risposta, potrà essere effettuato un monitoraggio della vicenda, la quale – come è ben noto a tutti i gruppi – si trascina ormai da molti anni e che auspica possa giungere presto a una conclusione.

5-00483 Fenu: Iniziative per contrastare l'aumento del costo del denaro per le famiglie e le imprese a seguito dell'innalzamento dei tassi d'interesse da parte degli istituti bancari.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Emiliano FENU (M5S) si dichiara non soddisfatto della risposta, la quale, oltre alla possibilità di trasformazione dei mutui ipotecari da tasso fisso a tasso variabile, prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2023 e già menzionata nell'interrogazione in titolo, non contempla alcun ulteriore intervento per fronteggiare l'aumento del costo del denaro per famiglie e imprese.

Invita quindi il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti a non preoccuparsi esclusivamente degli effetti che l'aumento dei tassi di interesse avrà sui conti pubblici, ma anche degli effetti che tale aumento produrrà sui mutui e sui prestiti di famiglie e imprese.

5-00484 De Palma: Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma *bonus* a talune fattispecie di interventi edilizi.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Vito DE PALMA (FI-PPE) ringrazia la rappresentante del Governo per la puntualità della risposta fornita e anche per il riscontro dato a quanto proposto nell'interrogazione in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le mo-

dalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Avverte quindi che sono state presentate 309 proposte emendative al decreto-legge n. 11 del 2023 recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889 Governo), che saranno allegate al resoconto della seduta odierna *(vedi allegato 5)*.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Rammenta, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

In tale quadro ha ritenuto di considerare rientranti nel contenuto proprio del provvedimento – oltre alle proposte emendative direttamente connesse alla opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, prevista per alcuni *bonus* edilizi, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – anche gli emendamenti volti a modificare la disciplina sostanziale di tali agevolazioni, prevedendone rimodulazioni e aggiustamenti.

Ciò anche alla luce delle questioni emerse nel corso dell'ampia attività conoscitiva svolta dalla Commissione e negli interventi svolti nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, che hanno messo in luce la strettissima connessione tra gli interventi relativi al meccanismo di cessione dei crediti e la più generale disciplina dei benefici ad essi sottesi.

Sulla base di tali criteri, sono state invece considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Caiata 1.03, che rende strutturale l'esenzione dalle imposte sui redditi per il valore dei beni e dei servizi ceduti dal datore di lavoro ai lavoratori, nonché per le somme destinate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche;

Bicchielli 2.19, limitatamente al comma 1-*quater*, e Lupi 2.20, che riconoscono le agevolazioni fiscali previste in materia di *Superbonus*, cessione del credito, eliminazione barriere architettoniche e credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Dell'Olio 2.218, che prevede alcune misure di sostegno finanziario in favore di determinati professionisti che realizzano interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus*;

Dell'Olio 2.219, che estende la speciale disciplina temporanea in materia di agevolazioni per i mutui contratti per l'acquisto della casa di abitazione anche ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica, conseguente alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico;

Raffa 2.220, che sospende, per alcune tipologie di imprese che realizzano interventi edilizi oggetto delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i termini dei versamenti – scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 – derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivo, con possibilità di effettuare i versamenti sospesi entro il 30 settembre 2023;

Alifano 2.221, che sospende per alcuni professionisti, che realizzano interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus*, i versamenti delle ritenute alla fonte, dell'IVA e dei contributi;

Lovecchio 2.222, che proroga i termini di validità dei documenti unici di

regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per alcuni professionisti che realizzano interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus*;

Fenu 2.228, che estende la garanzia della SACE per gli interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche agli studi di architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche;

Santillo 2.02 limitatamente all'articolo 2-*ter*, che introduce una dettagliata disciplina volta alla stabilizzazione delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

Fenu 2.05, che istituisce un complesso ed eterogeneo sistema di misure fiscali e finanziarie per il sostegno alla liquidità di imprese e professionisti che effettuano interventi edilizi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non direttamente consequenziali alle misure contenute nel provvedimento in esame;

Squeri 2.09, che istituisce e disciplina puntualmente una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile;

Gusmeroli 2.013, che istituisce e disciplina puntualmente una detrazione del 60 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, consentendone altresì la cessione del relativo credito o lo sconto in fattura;

Romano 2.014, che intende rendere cedibili i crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali in chiave 4.0 e per l'acquisto dei medesimi beni nelle regioni del Mezzogiorno;

Romano 2.020, che modifica la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali in chiave 4.0, al fine di consentirne la cessione;

Romano 2.021, che modifica la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno al fine di consentirne la cessione;

Cerreto 2.023, che modifica i termini per le comunicazioni relative ai crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici;

Gusmeroli 2.036, consente agli istituti di credito, al compimento della compensazione dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori, nonché di quelli dei propri dipendenti, di procedere alla richiesta di rimborso allo Stato;

Gusmeroli 2.039, che consente ai coniugi di presentare in sede di dichiarazione dei redditi il modello unico congiunto, con conseguente possibilità di effettuare compensazioni di imposta tra i coniugi anche con crediti derivanti da *bonus* edilizi;

Gusmeroli 2.040, che consente, in sede di pagamento dei saldi d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi, di compensare i crediti dei *bonus* edilizi di un coniuge con il debito IRPEF dell'altro coniuge;

Lupi 2.042, che modifica in più punti la legge n. 130 del 1999, relativa alla cartolarizzazione dei crediti, al fine di includere nei benefici fiscali e finanziari ivi previsti anche gli enti del Terzo settore;

Caiata 2.043, che rende strutturale l'esenzione dalle imposte sui redditi per il valore dei beni e dei servizi ceduti dal datore di lavoro ai lavoratori, nonché per le somme destinate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche.

Rammenta che – come già stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi ieri – il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le pronunce di inammissi-

bilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

La decisione su tali ricorsi sarà resa nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 74 del 7 marzo 2023, a pagina 101, prima colonna, trentatreesima riga, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 23 dicembre 2023 ».

ALLEGATO 1

5-00481 Congedo: Iniziative per la revisione della normativa sull'IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le proposte avanzate nel corso del convegno « 1973-2023: 50 anni di IVA », organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), volte, tra l'altro, a prevedere una razionalizzazione e sistematizzazione della normativa in materia di IVA, a partire dal regime degli scambi intraunionali, e dalle disposizioni relative al regime sanzionatorio.

In materia di IVA gli Onorevoli evidenziano che, in più di un'occasione, i princìpi di neutralità, effettività e proporzionalità sarebbero stati sacrificati dal legislatore e dalla giurisprudenza, per le finalità di contrasto alle frodi IVA e ai fenomeni evasivi ed elusivi, talvolta senza salvaguardare adeguatamente i contribuenti in buona fede.

Gli Onorevoli fanno riferimento, in particolare, alle novità introdotte dal legislatore nazionale concernenti il meccanismo dello *split payment*, talune applicazioni del *reverse charge*, i rimedi per il recupero dell'IVA non dovuta, erroneamente indicata in fattura, nonché talune decadenze dal diritto di riporto a nuovo del saldo a credito della dichiarazione annuale.

A parere degli interroganti, la nuova legge delega di riforma fiscale, in corso di elaborazione può costituire un'occasione per l'auspicata revisione della normativa in materia IVA, all'interno di un quadro regolatorio più snello ed efficiente, finalizzato a migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, in cui il ruolo dei commercialisti assume un'importanza fondamentale nell'offrire una professionalità adeguata nei confronti delle imprese chiamate ad applicare il tributo.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se intenda confermare le linee guida proposte dal CNDCEC, in tema di riforma dell'IVA nell'ambito della nuova legge delega di riforma fiscale, di prossima presentazione al Parlamento.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

In merito alla revisione della disciplina nazionale in materia di Iva, si evidenzia che, come anticipato dal vice Ministro Leo nel corso del citato Convegno organizzato dal CNDCEC, la legge delega prevederà il riordino della normativa IVA nazionale per garantire il pieno allineamento tra quest'ultima e quella dell'Unione europea nonché per razionalizzare e semplificare la disciplina dell'imposta nell'ottica del miglioramento del rapporto tra il fisco e il contribuente. In particolare, i criteri direttivi dovrebbero consentire la semplificazione di alcuni istituti dell'IVA, quali la detrazione e i rimborsi, in modo che gli stessi risultino più accessibili ai contribuenti.

Ulteriori interventi potranno essere previsti, inoltre, per ridefinire le ipotesi di esenzioni, nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalla direttiva IVA, nonché per razionalizzare la struttura e i livelli delle aliquote IVA ridotte (anche con riferimento all'importazione di opere d'arte), attraverso una tendenziale omogeneizzazione che tenga conto di motivazioni di interesse sociale, anche alla luce della recente direttiva dell'Unione europea 2022/542 che ha concesso agli Stati maggior flessibilità nell'applicazione di aliquote IVA.

La legge di delega potrà altresì essere indirizzata alla generale revisione del sistema sanzionatorio secondo principi di proporzionalità e di coerenza che riguarderanno, di conseguenza, anche le sanzioni applicabili in caso di violazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.

ALLEGATO 2

5-00482 Bagnai: Cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'*iter* di sdemanializzazione dell'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », sita a Riva Lusenzo nel comune di Chioggia.

In particolare, gli Onorevoli evidenziano la necessità di una celere definizione di tutte le procedure di competenza dell'Agenzia del demanio volte a rendere definitivo il passaggio di proprietà ai privati delle unità abitative appartenenti al comprensorio in attuazione della legge 28 febbraio 2020, n. 17 recante « Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia del demanio, si fa presente quanto segue.

Il compendio immobiliare statale, citato dall'Interrogante, si trova sulla fascia costiera del comune di Chioggia e affaccia sulla laguna del Lusenzo, originariamente appartenente al demanio marittimo e poi solo in parte sdemanializzato con due decreti del Ministro della marina mercantile del 19 luglio 1950 e del 10 febbraio 1965.

Per le aree già sdemanializzate, è in corso il trasferimento al comune ai sensi della cennata legge n. 17 del 2020.

Il comune di Chioggia, in base alla predetta legge, deve presentare formale istanza di acquisto all'Agenzia del Demanio, affinché possano essere avviate e istruite le procedure di alienazione e quindi perfezionati i relativi atti di vendita. Ad oggi, l'Ente locale ha presentato formale istanza di acquisto, complessivamente, per 36 beni.

Più in particolare:

per 34 di essi, la Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del demanio ha già provveduto, con i propri tecnici incaricati, in un'ottica di collaborazione istituzionale con il citato Ente, ad effettuare i sopralluoghi ricognitivi finalizzati a rilevare eventuali difformità (catastali e urbanistico-edilizie) e, all'esito degli stessi e di un'attenta disamina documentale, ha chiesto al Comune e, per esso, ai privati utilizzatori, di fornire, per ciascuno dei suddetti beni, la necessaria documentazione (catastale e urbanistico-edilizio), laddove mancante, siccome propedeutica per la formalizzazione della stima e conseguente perfezionamento degli atti di cessione. Il comune ha trasmesso le integrazioni documentali complete per 15 beni dei 34 per i quali la Direzione Regionale dell'Agenzia ha determinato il prezzo di cessione (con apposita relazione tecnico-estimativa) e conseguentemente invitato il citato Ente alla stipula degli atti. In data 28 febbraio 2023, è stato stipulato l'atto di cessione avente ad oggetto 12 beni ricompresi all'interno della più ampia area di Riva Lusenzo (oggetto di applicazione della legge n. 17 del 2020) tra l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto e il comune di Chioggia. Il Notaio rogante incaricato della predetta stipula e il comune di Chioggia hanno riferito che quest'ultimo procederà a cedere, a sua volta, i suddetti beni direttamente ai privati utilizzatori (nonché proprietari dei relativi fabbricati insistenti sulle aree già di proprietà demaniale) in data 20 e 23 marzo 2023, nel rispetto e in piena attuazione di quanto previsto dalla menzionata legge n. 17 del 2020. Relativamente agli altri tre beni (dei 15), si attende che venga, versato l'importo dovuto da parte del comune di Chioggia. Per 19 dei 34 beni, il comune di Chioggia, invece, non ha ancora trasmesso le integrazioni documentali complete, pur richieste formalmente e sollecitate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia ai tecnici del citato Ente;

per i due restanti beni si è proceduto con il rigetto dell'istanza in quanto le aree richieste non ricadevano all'interno dell'ambito di applicazione della legge.

Quanto, invece, alle aree attualmente ancora appartenenti al demanio marittimo, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 17 del 2020, l'Agenzia del demanio sottolinea che si deve procedere preliminarmente alla sclassificazione delle stesse.

Ad oggi, l'Agenzia precisa che risultano pervenute complessivamente 8 istanze per ciascuna delle quali la Direzione Regionale dell'Agenzia, di concerto con gli altri Organi coinvolti (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e Capitaneria di Porto di Chioggia), ha effettuato un sopralluogo ricognitivo al fine di verificare la consistenza delle porzioni e la possibilità di procedere o meno con l'incameramento dei manufatti tra le pertinenze di demanio marittimo.

All'esito dei sopralluoghi, eseguiti nel maggio 2022, la predetta Direzione Regionale ha accertato la possibilità di procedere con l'incameramento dei manufatti esistenti, atto propedeutico e necessario ai fini della sdemanializzazione dei beni, e ha provveduto, nel luglio 2022, per 5 istanze, a richiedere le integrazioni documentali ai privati istanti nonché al comune di Chioggia, necessarie per dare seguito all'iter di incameramento e successiva sdemanializzazione.

L'Agenzia riferisce che per 4 delle 5 predette istanze è ancora in attesa di ricevere dai privati i documenti richiesti, mentre solamente per una sono pervenute le relative integrazioni.

In relazione a quest'ultima e per altre 2 istanze, la Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio ha comunicato alla competente Capitaneria di Porto di Chioggia di procedere con l'incameramento dei manufatti per poi dare seguito all'iter di sdemanializzazione ed è oggi in attesa di ricevere la convocazione della citata Capitaneria.

Infine, per un'ultima istanza, trattandosi di area scoperta priva di manufatti (per cui non è necessario procedere preliminarmente con l'incameramento), la Direzione Regionale ha chiesto alla Capitaneria di Porto di convocare la commissione per avviare la sdemanializzazione, essendo l'istruttoria già completa.

Anche per questa posizione, l'Agenzia del demanio è in attesa di ricevere la convocazione da parte della competente Capitaneria di porto.

ALLEGATO 3

5-00483 Fenu: Iniziative per contrastare l'aumento del costo del denaro per le famiglie e le imprese a seguito dell'innalzamento dei tassi d'interesse da parte degli istituti bancari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Dopo diversi decenni questo Governo si è trovato ad affrontare il dato macroeconomico di un'elevata inflazione e, in più occasioni, nel rispetto delle prerogative dell'istituto centrale europeo, ha espresso l'auspicio che la politica monetaria non ecceda nella politica di rialzi.

Accanto a tali auspici, il Governo, consapevole che non è solo la politica monetaria a poterne contrastare l'andamento, sin dal suo insediamento, tenendo conto della situazione complessiva dell'economia italiana, è intervenuto più volte per contenere l'impatto inflazionistico derivante dall'aumento dei prezzi dei beni energetici e dei beni di prima necessità al fine di mitigarne l'impatto su famiglie e imprese.

In particolare, in merito alle misure volte a contrastare il caro energia, è stata prorogata la riduzione delle aliquote di accisa e IVA sui prodotti energetici utilizzati come carburanti.

Inoltre, sono stati prorogati, incrementandone le percentuali, i crediti di imposta sia per le imprese energivore.

Successivamente, con la legge di bilancio per il 2023 sono state prorogate per il primo trimestre 2023 le misure che si sono rivelate più efficaci tra quelle adottate nel 2021 e 2022, con una preferenza per quelle mirate a sostenere soprattutto le famiglie fragili e le imprese maggiormente colpite dagli aumenti dei costi energetici. Si tratta, oltre ai citati crediti fiscali a vantaggio delle imprese, del *bonus* sociale per le famiglie con redditi bassi, del taglio dell'aliquota IVA sul gas naturale e della riduzione degli oneri fissi sulle bollette per elettricità e gas.

La riduzione degli oneri fissi sulle bollette ha attenuato l'impatto degli aumenti di prezzo, preservando gli incentivi a ridurre i consumi. Tali vantaggi sono, inoltre, maggiori per le famiglie più povere.

Il rafforzamento e l'estensione dei *bonus* sociali sulle bollette di elettricità e gas, a favore delle famiglie, non solo di quelle più povere o fragili, si è dimostrata una misura molto efficace.

Si segnala, al riguardo, anche la semplificazione, sempre introdotta dalla legge di bilancio 2023, riguardante la presentazione dell'ISEE: a partire dal 1° luglio 2023, è previsto l'uso prioritario dell'ISEE precompilato.

La strategia seguita dal Governo ha previsto, inoltre, misure più generali per il contrasto dell'inflazione, tra cui la realizzazione di una « Carta Risparmio Spesa » per redditi sino a 15.000 euro e l'incremento dell'Assegno unico per le famiglie numerose con ISEE inferiore ai 40.000 euro.

Infine, come ricordato nell'interrogazione, è stata ripristinata la norma del 2012 che permette di trasformare, a determinate condizioni, i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso, al fine di attenuare l'impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile (i requisiti per beneficiare di questa misura sono un ISEE inferiore a 35.000 euro e un tetto massimo del mutuo a 200.000 euro per l'acquisto della prima casa).

Includendo anche la riduzione di 2 punti percentuali delle aliquote dei contributi sociali per i lavoratori con reddito inferiore a 35.000 euro e di un'ulteriore punto percentuale per i redditi fino a 25.000 euro, le misure a supporto di famiglie e imprese previste dalla Legge di Bilancio 2023 ammontano a circa 1,3 punti percentuali di PIL.

In tale contesto, posto che le prospettive economiche e sull'inflazione risentono dell'elevata incertezza, aumentata dal perdurare della crisi ucraina, deve segnalarsi la graduale riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, che potrebbe dar luogo ad una fase di parziale riassorbimento delle tensioni inflazionistiche.

L'azione di politica economica del Governo perseguirà l'obiettivo di una crescita armoniosa di tutti i settori economici con particolare attenzione alle fasce della popolazione più vulnerabili, al fine di tutelare l'integrità del tessuto economico e sociale.

Nel DEF 2023 sarà messo a punto il quadro di previsione macroeconomica e di finanza pubblica e saranno considerati tutti i fattori di rischio, in particolare quelli legati alla guerra in atto, anche al fine di prevedere ulteriori misure temporanee a tutela delle fasce più deboli della popolazione e per favorire la competitività delle imprese.

ALLEGATO 4

5-00484 De Palma: Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma *bonus* a talune fattispecie di interventi edilizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 il quale prevedeva che, ai fini della fruizione del cosiddetto Sisma *bonus* nell'ambito degli interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto contenente l'asseverazione indicante la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'intervento dovesse essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

Successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha stabilito, ai fini dell'accesso alla finizione del cosiddetto Sisma *bonus*, che l'allegato B del decreto, contenente il modello di asseverazione, debba essere accluso alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello, « tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori ».

Gli Interroganti fanno, presente come l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 abbia sul punto chiarito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma *bonus*.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere: « se non sì ritenga opportuno, al fine di non ingenerare disparità di trattamento derivanti dalle modifiche normative incorse, emanare disposizioni interpretative volte a consentire che per le istanze di accesso al beneficio del sisma *bonus* presentate tra il 2017 e il gennaio 2020, sia considerata contestuale la trasmissione dell'allegato *B)* del decreto del Ministro delle infrastrutture 9 gennaio 2020, n. 24, anche nei casi in cui sia stata presentata successivamente all'istanza di richiesta di permesso di costruire, ma comunque entro l'inizio dei lavori ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fa presente quanto segue.

L'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, prevede, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, che « il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2 (rilasciata dal progettista degli interventi strutturali, secondo le linee guida allegate al D.M., e riguardante la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, ndr), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del ... decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori ».

Prima delle modifiche apportate dal già citato decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva invece che, per l'accesso alle detrazioni, si rendesse necessario che la suddetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*

e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sisma *bonus*).

Tale indicazione è contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate 8 luglio 2020, n. 19/E, e nella successiva circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

Tuttavia, in tale ultima circolare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l'asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, ma solo con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione, e ciò in considerazione dell'assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.

Tale precisazione è stata ribadita, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.

Sulla questione, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel pronunciarsi in merito ad altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto (3-00200), ha rilevato che, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, il legislatore ha ritenuto di non introdurre alcun carattere di retroattività alla norma de qua e, pertanto, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è da ritenersi formalmente e sostanzialmente corretta.

ALLEGATO 5

Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

« *b-bis)* al comma 8-*bis*, al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" ».

2. Ai conseguenti oneri, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

01.07. Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, al quarto periodo, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. Ai conseguenti oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

01.08. Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025, 180 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027, 85 milioni di euro per il 2028, 31 milioni di euro per il 2029, 8 milioni di euro per il 2030 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

01.01. De Palma, Rubano, Sala.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

01.05. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tutti gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l'applicazione della detrazione ivi prevista nella misura del 110 per cento, è prorogato al 30 giugno 2024.

01.02. Rubano, De Palma, Sala.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 », sono sostituite con le seguenti: « la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 12 milioni di euro per il 2027 e 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, contino 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

01.04. Rubano, De Palma, Sala.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*bis*.1 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*.1-*bis*. Per tutti gli interventi di cui al comma 8-*bis* cui si applica la detrazione nella misura del 110 per cento e del 90 per cento, la detrazione spetta anche per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

01.06. Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: « entro il 31 marzo 2023 », sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2023 ».

01.03. Sala, Rubano, De Palma.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica agli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « relative agli interventi i cui titoli abilitativi risultano presentati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022, sostenute entro il 30 giugno 2024 »;

al comma 8-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « nella misura del 110 per cento » la parola: « sostenute » è sostituita dalle seguenti: « relative agli interventi i cui titoli abilitativi risultano presentati »;

al secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2023 » e: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e: « 31 dicembre 2022 ».

01.09. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire le parole:* All'articolo 121 del decreto-legge, *con le seguenti:* Al decreto-legge;

b) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

« *0a)* all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

2) al comma 8-*bis*, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026" »;

c) *alla lettera* a), *alinea, premettere le seguenti parole:* all'articolo 121, e al capoverso « 1-*quinquies* », sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c)*, e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera *d)*. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

1.3. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta ».

1.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

0a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis)* per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta ».

1.2. De Palma, Rubano, Sala.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 1.5.** Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti, Torto.

*** 1.6.** Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso « 1-*quinquies *» con il seguente:*

1-*quinquies*. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel limite della capacità fiscale dell'ente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,.

1.7. Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1-*quinquies, *le parole:* non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. *sono sostituite dalle seguenti:* possono essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, esclusivamente per le cessioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoposti al loro controllo.

1.13. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1-*quinquies, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma, non si applica agli enti previdenziali di diritto privato, di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

1.11. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma, 1, lettera a), *capoverso 1-*quinquies, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo

quanto previsto dalla lettera *a)* di cui al comma 1 dell'articolo 1,.

1.8. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Santillo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1-*quinquies*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le banche e Poste Spa possono compensare le somme relative agli F24 della clientela con crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi agevolati con *bonus* edilizi, non ancora ceduti da imprese e contribuenti. A tutela dei contratti in corso, il meccanismo di compensazione indicato nel precedente periodo è previsto anche per i crediti d'imposta relativi agli interventi già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.9. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1-*quinquies*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fatta eccezione per il caso di acquisti da parte di comuni e regioni di crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sorti a fronte di spese sostenute dai soggetti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, per interventi su immobili di cui alla medesima lettera *c)* ubicati nel territorio del comune o della regione acquirente.

1.12. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1-*quinquies*, aggiungere in fine le seguenti parole:* Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

1.10. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti, Torto.

Al comma 1, lettera b), *il capoverso «comma 6-*bis*» è sostituito dal seguente:*

6-*bis*. Ferme le ipotesi di dolo, di cui al comma 6, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo, ai cessionari, il sequestro preventivo a chi ha acquistato la cessione dei crediti con espressa, deroga esplicita all'articolo 321, del codice penale, prevedendo l'esclusiva responsabilità in capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d'imposta, senza coinvolgimento del terzo, di modo che i cessionari in buona fede, estranei a ogni reato, non possano essere destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo, qualora dimostrino di aver acquisito il credito d'importa e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta, le cui spese detraibili, sono oggetto delle opzioni previste, al comma 1.

1.14. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera b), *capoverso «comma 6-*bis*», alla lettera* d), *sopprimere le parole:* nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime.

1.15. Cesa.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 6-*bis*, sostituire la lettera* i) *con la seguente:*

i) nel caso di crediti d'imposta oggetto di precedenti cessioni, un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che sono controparte, nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

1.21. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera b) *dopo il capoverso* « *comma 6-*quater » *aggiungere il seguente:*

6-*quater*.1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire una certificazione che attesta i tempi di istruttoria, con delle tempistiche di limite al massimo di un mese, entro le quali si dovranno concludere le istruttorie delle operazioni di primo acquisto del credito e di accettazione dei documenti contrattuali e della documentazione delle società di certificazione prevista dal comma 6-*bis*.

1.19. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 1 lettera b) *dopo il capoverso* « *comma 6-*quater » *aggiungere il seguente:*

6-*quater*.1. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 e le disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, in deroga all'articolo 321 del codice di procedura penale, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura di cui al presente articolo non possono essere oggetto di sequestro.

1.20. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-*ter*. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate. ».

1.40. Donno, Torto, Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

1-*ter*. La compensazione di cui al comma 1-*bis* può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*octies* le parole: « 31 marzo 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 »;

b) al comma 10-*novies* le parole: « 31 marzo 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 ».

1.22. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

1-*ter*. La compensazione di cui al comma 1-*bis* può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

*** 1.27.** Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

*** 1.28.** Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

1-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*octies* le parole: « 31 marzo 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 »;

b) al comma 10-*novies* le parole: « 31 marzo 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 ».

1.29. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

1.30. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle re-

lative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

1.31. Dell'Olio, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

1.32. Dell'Olio, Fenu, Santillo, Alifano, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

1.33. Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

*** 1.34.** Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

*** 1.35.** Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.

*** 1.36.** Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: « inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « inviate all'Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2023 ».

1.37. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di utilizzo dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in diminuzione delle predette somme i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica:

a) a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 4, per un importo non eccedente il 3 per cento degli importi versati nei mesi da gennaio a marzo dell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) a decorrere dal mese successivo a quello indicato alla precedente lettera *a)*, per un importo non eccedente il 3 per cento degli importi di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi al mese precedente a quello in cui si effettua il versamento.

3. Qualora le somme di cui al comma 2 eccedessero gli importi mensili di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le stesse, per la parte residua, possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti relativi ai mesi successivi dello stesso anno e non possono essere richieste a rimborso.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni dei dati delle compensazioni effettuate.

1.01. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Proroga dei termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) ai commi 2 e 3 le parole: « 1° luglio 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2024 ».

1.02. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: « limitatamente al periodo d'imposta 2022, » sono soppresse.

1.03. Caiata.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Cappelletti.

*** 2.2.** Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dal 30 aprile 2023.

2.3. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dal 31 marzo 2023.

2.4. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.5. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di cui all'articolo 121, comma 2 *inserire le seguenti:* , lettere da *a)* a *f)*.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 rimane consentito per le spese relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2.6. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Miele.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di cui all'articolo 121, comma 2, *inserire le seguenti:* lettera *d)*,.

2.7. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, *inserire le seguenti:* ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis)*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

*(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il requisito di cui all'articolo 10-*bis*, lettera *a)* dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-*bis*.

2.8. Peluffo.

Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, *inserire le seguenti:* con esclusione degli interventi di cui alle lettere *c)* ed *f-bis)*,.

2.9. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, *inserire le seguenti:* ove di valore economico superiore a 15.000 euro,.

2.10. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, *inserire le seguenti:* diversi da quelli di cui alla lettera *c)* del medesimo comma.

2.11. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1 sostituire le parole da: non è consentito *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è consentita ai soggetti che sostengono negli anni 2023 e 2024 le spese per gli interventi di cui al citato comma 2 dell'articolo 121, l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera *a)*, comma 1, del medesimo articolo 121, senza cessione del fornitore ad altri soggetti.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

2.12. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energe-

tica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90.

2.13. Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro.

*** 2.14.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 2.15.** Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica e di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2.16. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2.17. Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. In deroga alla previsione di cui al comma 1 e all'articolo 121, comma 2 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante è consentito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle organizzazioni che svolgono le medesime attività iscritte, nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di cedere il credito d'imposta previsto per i soggetti di cui all'articolo 119 comma 9, lettera *d-bis)* del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, esclusivamente all'impresa che effettua gli interventi di cui al medesimo articolo 121, comma 2, a condizione che l'impresa si obblighi a retrocedere contestualmente il credito alla medesima organizzazione non lucrativa di utilità sociale e per il medesimo importo.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* può essere utilizzato dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al medesimo comma 1-*bis* in compensazione, anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1-*quater*. La documentazione comprovante la cessione e la retrocessione del credito d'imposta è conservata dai soggetti di cui al comma 1-*bis* e non produce effetti fiscali per l'impresa che esegue gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2.

1-*quinquies*. Gli adempimenti previsti ai fini della comunicazione delle operazioni di cessione e retrocessione del credito sono a carico delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e delle organizzazioni che svolgono le medesime attività, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1-*sexies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* individuata la modulistica per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2020 si interpretano

nel senso che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e delle organizzazioni che svolgono le medesime attività, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è soddisfatto quando, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato con qualsiasi mezzo di prova, che i soggetti di cui al presente comma non abbiano percepito compensi o indennità di carica ovvero vi abbiano rinunciato o li abbiano restituiti.

2.18. Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che attestino il possesso della fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l'opzione di sconto in fattura antecedenti al 17 febbraio 2023.

1-*ter*. L'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, è soppresso.

1-*quater*. L'articolo 28-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2023, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è sostituito dal seguente:

« 28-*quater*. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: "43-*bis*. Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-*ter*, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81." ».

2.19. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile limitatamente al comma 1*-quater*)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'articolo 28-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2023, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è sostituito dal seguente: « 28-*quater*. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, » dopo il comma 43 è inserito il seguente: « 43-*bis*. Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-*ter*, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli

previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

2.20. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo »;

b) al comma 1, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo ».

2.21. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire le cessioni dei crediti d'imposta relativi agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, al comma 1-*quater* dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta. ».

2.22. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al

comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.23. Braga, Merola.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera *a)* è premessa la seguente:

« *0.a)* per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

2.24. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuovono, entro 15 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.

2.25. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta sorti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto sono utilizzabili dai cessionari in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme da questi dovute per l'adesione alle procedure di definizione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.26. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che attestino il possesso della fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l'opzione di sconto in fattura antecedenti al 17 febbraio 2023.

2.27. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle stesse, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 30.000 euro annui.

2.28. Zanella, Evi, Mari, Borrelli, Grimaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sostenute dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

*Conseguentemente, all'articolo 119, comma 8-*bis*.1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, le parole:* 30 giugno 2023 *sono sostituite dalle seguenti:* 30 giugno 2024 *e le parole:* 31 dicembre 2023 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2024.

2.29. Mari, Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2.30. Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Bonelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle

spese sostenute per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2.31. Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2.32. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2.33. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. In deroga alla previsione di cui al comma 1, i soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati all'articolo 121 del comma 2 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante.

2.34. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui alle lettere *b)* ed *e)* dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuate dal contribuente sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in classe energetica G o F entro un ammontare massimo di euro 30.000, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 2 del citato articolo 121.

2.35. Borrelli, Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Mari.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente abbia reddito imponibile annuo inferiore a euro 8.174.

2.36. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Mari.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

2.37. Borrelli, Mari, Grimaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è comunque consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, senza facoltà di successiva cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da parte di soggetti situati nelle zone montane, alle proprie associazioni di categoria.

2.38. Schullian.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'opzione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 resta ammessa per le cessioni del credito effettuate verso familiari individuati dall'articolo 433 del codice civile.

2.40. Tenerini, Rubano, De Palma, Sala, Tassinari.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimaste a carico del contribuente in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori.

2.41. Borrelli, Zanella, Evi, Mari, Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*** 2.42.** Zanella, Grimaldi, Borrelli, Mari.

*** 2.43.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Malavasi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.44. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, è soppresso.

2.45. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: sostenute.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.46. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di cui all'articolo 119 *con le seguenti:* di cui agli articoli 119 e 119-*ter*.

2.47. Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.48. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 2.49.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Ubaldo Pagano.

*** 2.50.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.

Al comma 2, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data del 30 aprile 2023.

Conseguentemente:

1. *al comma 3, sostituire le parole:* in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data del 30 aprile 2023;

2. *sopprimere il comma 4.*

2.51. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data del 30 aprile 2023.

2.52. Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu, Alifano.

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, la seguente parola: , alternativamente.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, la seguente parola: , alternativamente.

2.53. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

Conseguentemente, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

2.54. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero sia già stato firmato un ordine di acquisto per i lavori su commessa a ciclo operativo lungo;.

Conseguentemente:

1) *al comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero sia già stato firmato un ordine di acquisto per i lavori su commessa a ciclo operativo lungo;

2) *al comma 3, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero sia già stato firmato un ordine di acquisto per i lavori su commessa a ciclo operativo lungo;

3) *al comma 3, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* oppure, nel caso di commesse a ciclo operativo lungo, sia già stato firmato un ordine di acquisto.

2.55. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomìni e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.

2.56. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* la demolizione e la ricostruzione degli edifici *aggiungere le seguenti:* anche parziale,.

2.57. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* comprese le istanze relative a piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, tesi alla riqualificazione urbanistica e alla ristrutturazione edilizia dei settori urbani degradati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti, con particolare riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1 e 2.

2.58. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* comprese le istanze relative a piani di riqualificazione urbana comunque denominati e convenzionati tesi alla riqualificazione urbanistica e alla ristrutturazione edilizia di settori urbani degradati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio attuabili a mezzo di SCIA, che risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto e che concorrano all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti, con riferimento alle aree classificate come zone sismiche di 1 e 2 categoria.

2.59. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 2, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati con gare ad evidenza pubblica sia presente la proposta di aggiudicazione;

c-ter) per gli interventi effettuati in regime di edilizia libera i termini di inizio dei lavori risultino attestati da dichiarazione asseverata di professionista tecnico iscritto all'albo o da altra idonea documentazione.

2.60. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere il seguente:*

c-bis) per gli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023.

2.61. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di edilizia residenziale pubblica, per i quali risulti adottato il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*** 2.62.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 2.63.** Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di edilizia residenziale pubblica, per i quali risulti adottato il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2.64. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, assegnati con gare ad evidenza pubblica, sia presente la proposta di aggiudicazione.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 31 dicembre 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ».

2.65. Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) per gli interventi, oggetto di una procedura di scelta del contraente regolata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

siano stati pubblicati i bandi o avvisi con cui si indice la procedura medesima.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

« *c-bis)* per gli interventi, oggetto di una procedura di scelta del contraente regolata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati i bandi o avvisi con cui si indice la procedura medesima »;

agli oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.66. Maullu.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Per la completa attuazione delle gare ad evidenza pubbliche aggiudicate alla data di entrata in vigore del decreto dai soggetti all'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 119, comma 8-*bis*, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ».

2.67. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Dopo la lettera *b)* del comma 10-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la seguente:

« *b-bis*) attivino sul territorio forme di ricettività diffusa e di cosiddetto *housing* in ogni caso con finalità sociali e/o culturali non solo nell'ottica di ospitalità di categorie disagiate, ma anche nell'intento di rigenerazione urbana e di rilancio socio-economico del territorio, nonché di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente abbandonato e/o inutilizzato. ».

2.68. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati entro i termini ivi previsti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

2.69. Trancassini, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione degli immobili danneggiati, ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alla parte eccedente il contributo medesimo.

2.70. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi ammessi

alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del comma 1 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.71. Torto, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.

2.72. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.

2.73. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.74. Fenu, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 119, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: « cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali » sono sostituite dalle seguenti: « dieci quote annuali ».

2.75. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, nonché nei territori delle Marche coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022.

2.76. Carloni, Marchetti.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: in data antecedente a quella di conversione in legge del presente decreto.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera a), *prima delle parole:* risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo *inserire le seguenti:* in data antecedente a quella di conversione in legge del presente decreto;

al comma 3, lettera b), *prima delle parole:* per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione *inserire le seguenti:* in data antecedente a quella di conversione in legge del presente decreto;

al comma 3, lettera c), *prima delle parole:* risulti regolarmente registrato *inserire le seguenti:* entro il 30 aprile 2023.

*** 2.77.** Sottanelli, Del Barba, Rosato.

*** 2.78.** Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nazario Pagano.

*** 2.79.** Testa, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro il 30 giugno 2023.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

2.80. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data del 30 aprile 2023.

2.81. Lovecchio, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Raffa, Fenu, Alifano.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, alla lettera c), *dopo le parole:* di compravendita dell'immobile *inserire le seguenti:* ovvero emessa dal promittente venditore almeno una fattura in formato elettronico nei confronti del promissario acquirente.

2.82. Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 3, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) risulti adottata la delibera condominiale di affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli Autoconsumi Collettivi di energia rinnovabile e delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;.

*** 2.84.** Del Barba, Rosato.

*** 2.85.** Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;.

**** 2.86.** Scutellà, Fenu.

**** 2.87.** Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano, alle spese sostenute per gli interventi cosiddetti di edilizia libera per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

2.88. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

Al comma 3, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sia stato sottoscritto un contratto, avente data certa con il quale sia stata manifestata una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero siano

iniziati i lavori o sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi. La data di avvio dei lavori può essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.

2.89. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* titolo abilitativo, *inserire le seguenti:* sia stato sottoscritto un contratto avente data certa con il quale sia stata manifestata una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero.

*** 2.90.** Dell'Olio, Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 2.91.** Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* siano già iniziati i lavori *aggiungere le seguenti:* oppure sia già stato firmato un contratto, un ordine o un preventivo di acquisto o sia stato pagato un acconto tracciato prima del 17 febbraio 2023.

2.92. Gusmeroli, Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Miele, Toccalini.

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* siano già iniziati i lavori *con le seguenti:* siano già stati sottoscritti i relativi contratti.

2.93. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* siano già iniziati i lavori *inserire le seguenti:* ovvero siano già stati sottoscritti i relativi contratti dai soggetti beneficiari attestati da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.94. Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Miele.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* siano già iniziati i lavori *aggiungere le seguenti:* o sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi.

*** 2.95.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 2.96.** Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Mari.

*** 2.97.** De Palma, Rubano, Sala, Mazzetti.

*** 2.98.** Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 2.99.** Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Gusmeroli, Di Mattina, Miele, Toccalini.

*** 2.100.** Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* siano già iniziati i lavori *aggiungere le seguenti:* o sia stato concluso e, almeno parzialmente saldato attraverso pagamento tracciabile, l'ordine d'acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi.

2.101. Del Barba, Benzoni, Rosato.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero risulti un contratto di acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi con data certa, anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2.102. Del Barba, Benzoni, Rosato.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* siano già iniziati i lavori *aggiungere le seguenti:* o sia stato effettuato l'ordine d'acquisto con pagamento in acconto.

2.103. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero risulti un contratto di acquisto con data certa, anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto;.

*** 2.104.** Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Tenerini.

*** 2.105.** Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*** 2.106.** Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 3, lettera b)*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* La data di avvio dei lavori può essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.

**** 2.107.** Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

**** 2.108.** Rubano, De Palma, Sala.

**** 2.109.** Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

**** 2.110.** Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

Al comma 3, lettera c)*, sopprimere le parole:* risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile.

Conseguentemente, alla medesima lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* risulti rilasciato il permesso di costruire o altro titolo abilitativo.

2.111. Cesa.

Al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole*: registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto *con le seguenti:* presentata la richiesta di titolo abilitativo dall'impresa con la quale si è stipulato o si stipulerà contratto definitivo di compravendita.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e 1-*septies*, secondo e terzo periodo,.

2.112. Iaia, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole:* risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile *con le seguenti:* risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

*** 2.113.** Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

*** 2.114.** Del Barba, Benzoni, D'Alessio, Rosato.

*** 2.115.** Borrelli, Grimaldi, Mari.

*** 2.116.** Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

*** 2.117.** De Palma, Rubano, Sala.

*** 2.118.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

*** 2.119.** Centemero, Miele, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Zinzi.

Al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole*: regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile *con le seguenti*: risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*.

2.121. Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole:* registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile *con le seguenti:* ritirato il titolo abilitativo ed avviati i lavori e che comunque venga stipulato preliminare di acquisto registrato o definitivo atto di compravendita entro il 31 dicembre 2023.

2.122. Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole:* ovvero stipulato *con le seguenti:* di vendita, ovvero venga rimessa *in bonis*, a mezzo dell'istituto del ravvedimento operoso, la registrazione del contratto preliminare di vendita non precedentemente registrato, ovvero si operi registrazione tardiva delle scritture private di compravendita « ora per allora », ovvero sia stipulato.

2.123. Fenu.

Al comma 3, lettera c), *dopo le parole*: risulti regolarmente registrato *inserire le seguenti:* ovvero sottoscritto ed in corso di registrazione nei trenta giorni successivi alla firma.

2.124. Miele, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Pierro, Zinzi.

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole*: o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 *con le seguenti:* o siano stati avviati gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies,* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

*** 2.125.** Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*** 2.126.** Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole*: o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 *con le seguenti*: o sia stata protocollata la richiesta del propedeutico titolo abilitativo degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

2.127. Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) risulti emessa la fattura di acconto o effettuato il pagamento o sottoscritto il contratto di cessione del credito per l'opzione di sconto in fattura.

2.128. Fenu, Dell'Olio, Torto, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) per gli interventi per i quali risulti stipulato un contratto e versata la relativa fattura di acconto.

2.129. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) per i committenti con contratti firmati, fatture emesse e pagate o pratiche di finanziamento per credito al consumo sottoscritte in data antecedente al 17 febbraio 2023, ma con installazioni non ancora effettuate;

b) per i committenti con contratti firmati, fatture emesse in data antecedente al 17 febbraio 2023, ma non ancora pagate, con installazioni non ancora effettuate;

c) per i committenti con contratti firmati in data antecedente al 17 febbraio 2023 o contratti con pagamento effettuato o pratica di finanziamento accettata, con fatture non ancora emesse e installazioni non ancora effettuate;

d) per i committenti che abbiano avviato interventi trainati nelle unità abitative di condomìni che hanno presentato la Cila nei termini di legge.

2.130. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi e gli acquisti sostenute dai soggetti di cui alle lettere *c)* e *d-bis)* dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020. In caso di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto-legge, da parte dei soggetti di cui alla predetta lettera *d-bis)*, i fornitori che hanno effettuato gli interventi possono retrocedere il credito ai medesimi soggetti. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera *d-bis)*, i requisiti previsti al comma 10-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo dell'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-*bis* medesimo. Il requisito di cui alla lettera *a)* del comma 10-*bis* è soddisfatto qualora sia dimostrata, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, con qualsiasi mezzo di prova, la mancata percezione, la rinuncia ovvero la restituzione di compensi o indennità di carica.

3-*ter*. Il credito d'imposta generato in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, può essere utilizzato in compensazione, anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2.131. Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-*ter*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle parole: « 20.000 euro ».

2.132. Tenerini, Rubano, De Palma, Sala, Tassinari.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3-*ter*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE ».

2.133. Toni Ricciardi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché alle spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4

giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati dai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.134. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché alle spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati:

a) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

c) nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

2.135. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per i seguenti interventi:

a) per l'acquisto di immobili demoliti e ricostruiti in chiave antisismica, agevolato con il cosiddetto « Sismabonus acquisti » o di unità poste all'interno di fabbricati integralmente ristrutturati (cosiddetto « Bonus edilizia al 50 per cento per l'acquisto di immobili ristrutturati »), laddove, al 16 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione o agli interventi di integrale ristrutturazione effettuati da imprese;

b) gli interventi effettuati su immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiaro lo stato di emergenza e quelli effettuati sugli immobili utilizzati dalle ON-

LUS, OdV o APS operanti nel settore sanitario;

c) tutti gli interventi effettuati dagli IACP;

d) gli interventi in edilizia libera legati ai *bonus*, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati nei medesimi interventi agevolati;

e) gli interventi agevolabili già in corso di realizzazione ma legittimati con titoli edilizi differenti dalla CILAS in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.

2.136. Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere *c), d)* e *d-bis)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora incapienti, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto in relazione alle spese per gli interventi di cui alle lettere *b)* ed *e)* del richiamato articolo 121, comma 2, su edifici in classe energetica *G)* o *F)*, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 2, dell'articolo 121. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 2.137.** Maullu.

*** 2.138.** Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 8-*bis*, quarto periodo, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026. » .

sostituire la rubrica con la seguente:

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)

2.139. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui

all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro.

2.140. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: « non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso » sono sostituite dalle seguenti: « può essere usufruita negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni, così come le eventuali quote non oggetto di cessione, di cui all'articolo 119 del presente decreto, non utilizzate in detrazione nell'anno, a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario e, limitatamente a quest'ultimo caso, può essere richiesta a rimborso. ».

2.141. Del Barba, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere *c), d)* e *d-bis)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora incapienti, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto in relazione alle spese per gli interventi di cui alle lettere *b), e)* ed *f)* del richiamato articolo 121, comma 2, su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* ed *f-bis)* del medesimo comma 2, dell'articolo 121.

2.142. Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

*** 2.143.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 2.144.** Del Barba, Benzoni, Rosato.

*** 2.145.** Sala, Rubano, De Palma.

*** 2.146.** Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nei confronti degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

2.147. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

2.148. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele, Cattoi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano laddove le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, vengano esercitate dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 11 e ai commi 1, lettera *a)*, 3, lettera *a)*, e 5, lettera *a)*, dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2.149. Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3, per i quali siano intervenute variazioni al progetto in corso, comunicate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che non comportino incrementi di spesa ammessa a detrazione rispetto al progetto originario. Ai fini del presente comma, sono valide le comunicazioni di variazione al progetto comunicate entro il 30 aprile 2023.

2.150. Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

2.151. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità.

2.152. Sottanelli, Del Barba, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi richiamati nei commi 2 e 3, anche in variante, che interessino complessivamente i medesimi immobili e per i quali la presentazione delle ulteriori CILA o altro titolo abilitativo comunque denominato o, l'avvio dei lavori, nel caso di edilizia libera, siano successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 2.153.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 2.154.** Del Barba, Benzoni, Rosato.

*** 2.155.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.

*** 2.156.** Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 2.157.** Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Le cessioni dei crediti di cui al presente articolo tra persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, possono essere usufruite in detrazione dai familiari cessionari con la medesima ripar-

tizione in quote annuali previste per la detrazione originaria. ».

2.158. Del Barba, Rosato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dal contribuente persona fisica di cui all'articolo 119, commi 8-*bis* e 8-*bis*.1 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e la stessa sia adibita ad abitazione principale.

2.159. Del Barba, Rosato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi richiamati nei commi 2 e 3, anche in variante, che interessino complessivamente i medesimi immobili e per i quali la presentazione delle ulteriori CILA o altro titolo abilitativo comunque denominato o, l'avvio dei lavori, nel caso di edilizia libera, siano successivi al 16 febbraio 2023.

2.160. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

2.161. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 10-*novies* è aggiunto il seguente:

« 10-*novies*. 1. La comunicazione di cui ai commi 10-*octies* e 10-*novies* può essere altresì inviata entro il 30 novembre 2023 avvalendosi dell'istituto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento di una sanzione di 250 euro. ».

2.162. Del Barba, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2.163. Varchi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi come richiamati nei commi 2 e 3 in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi, differenti da quelli di cui al comma 2 lettere *a)* e *b)*, conseguiti in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.

*** 2.164.** Del Barba, Rosato.

*** 2.165.** Sala, Rubano, De Palma, Mazzetti.

*** 2.166.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

*** 2.167.** Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.

*** 2.168.** Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*octies* le parole: « 31 marzo 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 »*;*

b) al comma 10-*novies* le parole: « 31 marzo 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 ».

2.169. Del Barba, Rosato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, per gli interventi per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo è sempre ammessa la possibilità di dimostrare, fornendo adeguata documentazione, l'avvio dei lavori in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2.170. Dell'Olio, Santillo, Torto, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Fenu, Alifano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.171. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Cattoi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere *c)*, *d-bis)* ed *e)* dell'articolo 119 del medesimo decreto.

2.172. Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2.173. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*** 2.174.** Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 2.175.** Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nazario Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis)* del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

2.177. Del Barba, Faraone, Gadda, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.178. Sala, Rubano, De Palma.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere *c)* e *f-bis)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*** 2.179.** Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

*** 2.180.** Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.181. Curti, D'Alfonso, Manzi, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

*** 2.182.** Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

*** 2.183.** Del Barba, Benzoni, Sottanelli, Rosato.

*** 2.184.** Borrelli, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi nella edilizia residenziale pubblica.

2.185. Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli interventi di cui all'articolo 119-*ter* del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

*** 2.186.** Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.

*** 2.187.** Roggiani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Per gli interventi urgenti effettuati per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, ai fini della ricostruzione ovvero della ristrutturazione degli immobili danneggiati, a seguito degli eccezionali eventi climatici verificatisi nella regione Marche il 15 settembre 2022, nei confronti dei quali per i comuni, le imprese e i soggetti residenti nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.188. Baldelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

*Conseguentemente, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole:* 31 marzo 2023 *sono sostituite con le seguenti:* 30 giugno 2023.

2.189. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che le pratiche edilizie siano consegnate in comune per il rilascio del titolo abilitativo specifico, permesso di costruire o Cilas, di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 30 aprile 2023.

2.190. Gebhard, Schullian, Manes, Steger.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, le cui pratiche edilizie sono state consegnate in comune per il rilascio del titolo abilitativo specifico, permesso di costruire o Cilas, di cui all'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i cui lavori non risultano essere ancora iniziati, a condizione che gli stessi abbiano inizio entro il 31 marzo 2023.

2.191. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e agli interventi di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2.192. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, ai sensi dell'articolo 119-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

2.193. Loperfido, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe « D », per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D" »;

sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali).

2.194. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

Sopprimere il comma 4.

2.195. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Mari.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

4-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2.1. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

2.196. Donno, Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento delle cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

2.197. Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 4 dopo le parole: n. 63 del 2013 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 121, comma 1-*quater* del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

2.198. Grimaldi, Borrelli, Mari.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-*bis*. In considerazione delle difficoltà connesse alla fruizione dei crediti fiscali edilizi, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, attualmente fissato al 31 marzo 2023, è prorogato al 30 giugno 2023.

4-*ter*. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023.

2.199. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2022 è differito al 30 giugno 2023.

2.200. Mazzetti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

4-*ter*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*ter*. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

4-*quater*. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

2.201. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto, per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

2.202. Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022 e non utilizzata, può essere usufruita anche negli anni successivi fino all'esaurimento del credito.

2.203. Lovecchio, Alifano, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Fenu.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata

dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.

2.204. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate, cumulativamente, entro l'anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta a rimborso.

2.205. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023. »

2.206. Mazzetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per le fatture emesse entro il 31 marzo 2023 con pagamento effettuato entro il 30 giugno 2023 ».

2.207. Sala, Rubano, De Palma.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la cifra: « 2023 » è sostituita, ovunque compaia, con la cifra: « 2024 ».

2.208. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli interventi di cui al comma 9, lettera *c)*, compresi quelli effettuati sui condomini (anche misti) amministrati dagli IACP, comunque denominati, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano state svolte le procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

2.209. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*bis*.1. è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*.2. Per tutti gli interventi di cui al comma 8-*bis*, la detrazione spetta nella misura, rispettivamente del 110 per cento o del 90 per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. ».

2.210. Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona ».

2.211. Stefanazzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b)*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, le parole: « data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione » s'intendono riferite in via esclusiva alla data di registrazione del contratto di comodato e non anche agli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.212. Maullu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione » s'intendono riferite in via esclusiva alla data di registrazione del contratto di comodato e non anche agli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione.

2.213. De Palma, Rubano, Sala.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2.214. Grimaldi, Borrelli, Mari, Bonelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

2.215. Mazzetti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 3, commi 10-*octies* e 10-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 aprile 2023 ».

4-*ter*. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito anche successivamente al termine di cui al comma 4-*bis* e comunque non oltre il 16 ottobre 2023.

2.216. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012,

n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. ».

2.217. Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico bancario, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 16 febbraio 2023 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2023;

2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2023 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2023 alle medesime condizioni;

3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese e professionisti richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2.218. Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. In considerazione della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali, la proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al presente comma.

2.219. Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2.220. Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Fenu.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. I versamenti si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti.

2.221. Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano validità sino al 30 settembre 2023.

2.222. Lovecchio, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Raffa, Fenu.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la

facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.

2.223. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121.

2.224. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti che per incapienza, non sono tenuti al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, e comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della fruizione diretta della detrazione, possono comunque optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta, in relazione alle spese per interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei riguardi dei familiari di ogni grado ai sensi dell'articolo 74 del codice civile o dei soggetti presenti nel medesimo edificio condominiale, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2.225. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, » sono sostituite dalle seguenti: « in deroga al comma 1 del medesimo articolo 119 e all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, le detrazioni rimaste a carico del contribuente e » e le parole: « predetti crediti » sono sostituite dalle seguenti: « predette detrazioni e crediti »;

b) al secondo periodo, le parole: « La quota di credito » sono sostituite dalle seguenti: « la quota di detrazione e di credito ».

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano alle detrazioni maturate e alle comunicazioni di cessione o sconto in fattura comunicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.226. Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze fissa con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e successivamente ogni anno, i tassi di sconto massimi applicabili alle cessioni dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, utilizzando il modello adottato per il *Discount Rate Cap*- DRC e stabilendo un tasso limite collegato a valori di riferimento europei, che tenga conto dell'inflazione e dell'aggio bancario.

2.227. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.

2.228. Fenu, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2.229. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-*bis*.

(Cessione del credito per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, i soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche, come definiti al successivo articolo 2-*ter*, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per gli anni dal 2025 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6-*ter*, del medesimo decreto.

Art. 2-*ter*.

(Stabilizzazione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica

di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non in contrasto con la presente legge, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis* spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3, ovvero qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al medesimo comma 3;

b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al comma 3.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a)* a *g)* e *l)*, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spettano le detrazioni previste ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, spettano le detrazioni prevista dalla lettera *a)* ridotte alla metà.

6. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni e dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, fino al completamento delle operazioni di trasmigrazione dei relativi dati, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.02. Santillo, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde, Torto, Carotenuto, Amato, Ilaria Fontana, Penza, Quartini, Sportiello, Cherchi, Sergio Costa.

(Inammissibile limitatamente all'articolo 2-ter)

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-*bis*.

*(Proroga del termine per la conclusione dei lavori di cui all'articolo 119, comma 8-*bis *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per interventi effettuati da condomini che sono stati a loro scapito sottoposti al mancato esercizio di un diritto normativamente riconosciuto per responsabilità altrui)*

1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i soli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, i quali non siano stati effettuati per responsabilità imputabile a soggetti diversi dai beneficiari, la detrazione di cui al comma 4 del medesimo decreto nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli interventi previsti dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché a quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio qualora connessi alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.

Art. 2-*ter*.

(Esclusione della responsabilità in solido per i soggetti che non hanno potuto beneficiare dei diritti ex lege*)*

1. In deroga alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i condomini e le persone fisiche di cui di cui al comma 9, lettera *a)*, e i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono esenti da qualsivoglia forma di responsabilità anche erariale per i lavori che non siano stati effettuati per comportamenti antigiuridici imputabili a soggetti diversi dai beneficiari ovvero per responsabilità attribuibile agli affidatari già sottoposti a procedimenti penali pendenti alla dati di entrata in vigore del presente decreto e dai quali è derivata l'impossibilità di inizio, prosecuzione e ultimazione dei lavori già autorizzati dall'autorità competente.

2.03. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di Sace S.p.A. può essere concessa, nella misura dell'80, per operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato ai soggetti cessionari dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finanziamenti con durata massima di 10 anni e di importo non superiore al valore nominale dei crediti di cui siano cessionari.

2. Il soggetto richiedente, in relazione alle predette operazioni, applica un tasso di interesse che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (rendistato) con durata analoga al finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono incrementati, ciascuno, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede attraverso le minori spese derivanti da in-

terventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

2.04. Del Barba, Rosato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per il sostegno alla liquidità di imprese e professionisti)

1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, alle imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione conservano validità sino al 30 settembre 2023;

b) i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti;

c) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

d) in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 16 febbraio 2023 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2023;

2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settem-

bre 2023 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2023 alle medesime condizioni;

3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese e professionisti richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. In relazione alle sospensioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2.05. Fenu, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Cappelletti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei credi d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.06. Tucci, Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio

energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.

3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'ENEA. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

2.07. Fenu.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*sexies*. In sede di presentazione della "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati" alla lettera *a)* del comma 1-*ter* dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal "cessionario" al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i "cessionari", intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.

1-*septies*. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo. ».

2.08. Fenu.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti titolari di reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento delle spese documentate e sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.001, relative all'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili su unità immobiliari ad uso residenziale ubicate nel territorio dello Stato in detenzione o in possesso, sulla base di un titolo idoneo, di soggetti terzi.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. In caso di cessione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 1, il cessionario non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali *pro tempore* in vigore per tali investimenti.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

2.09. Squeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali)

1. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del

contribuente operata all'atto della prima detrazione.

2. L'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è sostituito dal seguente:

« 4. Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate e non ancora utilizzati possono essere fruiti fino a dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. ».

*** 2.010.** Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

*** 2.011.** Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*** 2.012.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Nell'ottica di favorire l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, consistenti in opere edilizie o installazione o sostituzione di impianti, finalizzati al raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E dell'edificio entro il 2035 e della classe di prestazione energetica D entro il 2040, spetta una detrazione dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione d'imposta di cui al primo periodo è elevata al 100 per cento in concomitanza dei seguenti requisiti:

a) per gli interventi sulla abitazione principale del contribuente;

b) per gli interventi eseguiti da contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro annui, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la tabella di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*.1 del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) per gli interventi su edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro la data di cui al comma 1.

2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-*bis* e 8-*bis*.1,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, primo e terzo periodo, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro annui. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è consentito, per coloro che rientrano contemporaneamente nei parametri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante relativamente ad interventi nel settore edilizio, l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito in quote annuali pari al numero degli anni di rimborso del beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi. Le opzioni di cui al periodo precedente devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la cessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a conclusione dell'utilizzo.

4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono finanziare i crediti ricevuti in garanzia relativi ad annualità successive al primo anno del beneficio sugli immobili e non possono cedere a terzi il credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore.

5. Gli istituti di credito, alla maturazione annuale del credito ricevuto in garanzia, possono procedere alla compensazione, mediante modello di pagamento unificato F24, dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) oppure chiederne il rimborso in non meno di tre rate annuali, maggiorata dell'interesse al 3 per cento.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo, previo accordo con l'ABI – Associazione Bancaria Italiana.

2.013. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese, di rilanciare gli investimenti e garantire la corretta prosecuzione delle attività lavorative, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed il credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

2.014. Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroghe di termini)

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2023.

2. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 16 ottobre 2023.

3. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2022, i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 17 aprile 2023.

2.015. Pastorino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroghe di termini)

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2023.

2. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 17 aprile 2023.

2.016. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali)

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2023.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023.

*Conseguentemente, all'articolo 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 10-*octies *e 10-*novies*, le parole:* 31 marzo 2023, *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* 30 aprile 2023.

2.017. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.

2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.

3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.

2.018. Simiani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto, di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo

121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, s'introducono norme di interpretazione autentica secondo le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 119, comma 1-*ter*, comma 15 e comma 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpreta nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) l'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, ai fini del sisma bonus sugli interventi di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e del superbonus sugli interventi di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; a tal fine la lettera *b)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del citato articolo 121;

d) l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati, compresi tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e la data del 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 10-*bis*, oppure di documentare al committente ovvero all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 10-*bis*, è sufficiente che risulti soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023;

2) la soglia di 516.000 euro va calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;

3) la disposizione non si applica, ai fini degli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quando oggetto degli incentivi sono le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

2.019. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali derivanti dal bonus Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: « esclusivamente » è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

« 1059-*bis*. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica ».

2.020. Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Bonus Sud)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 104, primo periodo, la parola: « esclusivamente » è soppressa;

b) dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

« 104-*bis*. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica ».

2.021. Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroga agli incentivi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, al comma 1, lettera *a)* numero 3, le parole: « 31 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

2.022. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di comunicazione dei crediti fiscali per l'acquisto di prodotti energetici)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: « 16 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2023 ».

2. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 16 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2023 ».

3. All'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 16 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2023 ».

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alle conseguenti modifiche del provvedimento del 16 febbraio 2023 e del provvedimento del 1° marzo 2023, pubblicati sul sito internet della medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.023. Cerreto, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

1. I crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti tra privati.

2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1, il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3, possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché, non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.

2.025. Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Al fine di contrastare i pesanti effetti negativi del caro prezzi e della crisi economica ed energetica rispetto ai progetti già programmati e in corso di esecuzione, favorendo maggiore certezza rispetto all'avanzamento e completamento delle opere, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*quinquies* il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli interventi, in caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate in corso o alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata ».

b) dopo il comma 13-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 13-*sexies*. Per tutte le tipologie e zone di intervento previste dal comma 13-*ter* e dall'articolo 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, oggetto della speciale procedura

CILA per il *Superbonus* e sulle asseverazioni del tecnico progettista attestanti la conformità del progetto e relative varianti, anche se in corso d'opera o sostanziali purché specificamente asseverate, relativamente alle prescrizioni delle normative tecniche, sismiche, dei beni culturali e ambientali, nonché di ogni altra prescrizione di carattere settoriale, i competenti uffici tecnici regionali si attengono a soli compiti di vigilanza e controllo, anche a campione, delle opere e delle costruzioni, rispetto agli atti ed elaborati depositati o comunque trasmessi anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica. ».

2.026. Sala, Rubano, De Palma.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali)

1. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione.

*** 2.027.** Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

*** 2.028.** Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

*** 2.029.** Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali per i soggetti beneficiari delle agevolazioni « acquisto prima casa under 36 »)

1. Per i soggetti beneficiari delle misure di cui dal comma 1 a 10 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del contribuente.

2.030. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Acquirente unico di ultima istanza)

1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.

2.031. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Malavasi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Utilizzo della quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022)

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche nell'anno in corso e negli anni successivi. ».

2.033. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Utilizzo della quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2021 e 2022)

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: « La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022 e non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi. ».

2.032. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Peluffo, Simiani, Malavasi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2.034. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di crediti compensabili)

1. Gli istituti di credito, al compimento della compensazione dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) nonché di quelli dei propri dipendenti, possono procedere alla compensazione, mediante modello di pagamento unificato F24, dei crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio per gli anni 2020, 2021 e 2022 con i debiti IRPEF, INPS e INAIL dei propri clienti.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo, previo accordo con l'ABI-Associazione Bancaria Italiana.

2.035. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di crediti compensabili)

1. Gli istituti di credito, al compimento della compensazione dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) nonché di quelli dei propri dipen-

denti, possono procedere alla richiesta di rimborso allo Stato che verrà effettuato cinque rate annuali aumentate dell'interesse al 3 per cento.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Abi-Associazione bancaria italiana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo.

2.036. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. È sempre consentita agli istituti di credito la facoltà di utilizzare i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio dei propri clienti per il versamento, mediante compensazione con modello di pagamento unificato F24, delle obbligazioni previdenziali dei propri dipendenti.

2.037. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le detrazioni spettanti per le spese relative agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere ripartite, a scelta del contribuente, fino a un massimo di venti anni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si riferiscono alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

d) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

e) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

f) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto.

2.038. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Miele.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è data facoltà ai coniugi di presentare in sede di dichiarazione dei redditi il modello unico congiunto, con conseguente possibilità di effettuare compensazioni di imposte tra i coniugi anche con crediti derivanti da *bonus* edilizi.

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2.039. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta la facoltà, in sede di pagamento dei saldi d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi, di compensare i crediti dei *bonus* edilizi di un coniuge con il debito IRPEF dell'altro coniuge.

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2.040. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a banche, intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativa agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione anche prima della conclusione dell'accordo di cessione, purché risulti avviata l'istruttoria per la cessione del credito da parte del cessionario.

2. Se l'accordo di cessione di cui al comma 1 non è concluso, ferma restando la possibilità per il beneficiario della detrazione di comunicare all'Agenzia delle entrate la revoca dell'opzione, le banche, gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comunicano, entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria, all'Agenzia delle entrate, il rifiuto della cessione, con le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 121, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2.041. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure in favore degli enti del terzo settore)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1-*ter*, dopo le parole: « concedere finanziamenti nei confronti » sono inserite le seguenti: « delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV), delle asso-

ciazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che svolgano attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ove i titoli indicati nell'articolo 5 vengano emessi per finanziare l'acquisto di crediti di cui agli articoli 119 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ceduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da organizzazioni di volontariato (ODV) e da associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, ovvero vengano emessi a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per i titoli di Stato ed equiparati. »;

c) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis)* nei limiti in cui: *i)* i beni immobili siano destinati ad attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali a cura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; *ii)* i titoli emessi dalla società cessionaria prevedano una remunerazione massima ponderata non eccedente il rendimento dei BTP in 10 anni, al mese di emissione dei titoli, maggiorato di 500 punti base; *iii)* la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. ».

2.042. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « limitatamente al periodo d'imposta 2022, » sono soppresse.

2.043. Caiata, Matera.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La disciplina di cui al precedente periodo si applica anche agli interventi realizzati dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *"in house providing"*, su immobili, di loro proprietà o in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovunque ubicati sul territorio nazionale. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.044. Mari, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei e del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario del medesimo Grande progetto. Nomine nn. 2 e 3 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 144

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 147

ERRATA CORRIGE 147

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposte di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei e del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario del medesimo Grande progetto.
Nomine nn. 2 e 3.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviate nella seduta del 2 marzo 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 marzo scorso il relatore, on. Cangiano, ha svolto la relazione. Chiede quindi al relatore di formulare la sua proposta di parere.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole su entrambe le nomine.

Federico MOLLICONE, *presidente*, non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, comunica che si passerà alla votazione. Ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione. Precisa che è in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna

nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato.

Comunica che il deputato Mulè è in missione e che la deputata Di Maggio è sostituita dal deputato Malagola, mentre il deputato Perissa è sostituito dal deputato Volpi.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole del relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 2:

Presenti... 22
Votanti... 18
Astenuti... 4
Maggioranza...10

Hanno votato *sì*... 19
Hanno votato *no*... 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Amorese, Berruto, Cangiano, Dalla Chiesa, Grippo, Latini, Loizzo, Malagola, Manzi, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Orfini, Roscani, Sasso, Speranza, Volpi.

Si sono astenuti i deputati:

Amato, Caso, Orrico e Piccolotti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 3

Presenti... 22
Votanti... 18
Astenuti... 4
Maggioranza... 10

Hanno votato *sì*... 17
Hanno votato *no*... 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Amorese, Berruto, Cangiano, Dalla Chiesa, Grippo, Latini, Loizzo, Malagola, Manzi, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Orfini, Roscani, Sasso, Speranza, Volpi.

Si sono astenuti i deputati:

Amato, Caso, Orrico e Piccolotti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata la discordanza tra il numero di votanti e il numero delle palline rinvenute nelle urne, ciò per entrambe le coppie di urne. In particolare, risulta espresso un voto in più per la nomina n. 2 e un voto in meno per la nomina n. 3. Infatti, mentre nelle urne dedicate alla votazione per la nomina n. 2 sono state rinvenute 19 coppie di palline (dunque un voto in più rispetto ai 18 votanti), nelle urne dedicate alla votazione per la nomina n. 3, sono state rinvenute 17 coppie (dunque un voto in meno rispetto ai 18 votanti). Pur in presenza di tale anomalia appare tuttavia indiscutibile l'esito di entrambe le votazioni: infatti, pure procedendo alla cosiddetta prova di resistenza, vale a dire ipotizzando di aggiungere alle palline depositate nelle urne per la votazione della nomina n. 3 le due palline erroneamente depositate nelle urne destinate alla votazione della nomina n. 2, non risulterebbe comunque modificato l'esito favorevole di entrambe le votazioni.

Dichiara pertanto approvate entrambe le proposte di parere favorevole sulle proposte di nomina e avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alla 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Precisa che il testo all'attenzione della Commissione è il testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione affari costituzionali.

Ricorda brevemente che il testo della proposta d'inchiesta è composto da 6 articoli relativi a: istituzione, durata e funzioni della Commissione; composizione; poteri e limiti; acquisizione di atti e documenti; obbligo del segreto; organizzazione interna.

Tra i compiti assegnati alla Commissione rientranti nell'ambito di interesse della VII Commissione, segnala in primo luogo quelli relativi all'accertamento dello stato del degrado delle città e delle loro periferie con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione e, tra l'altro, alle strutture scolastiche e formative, culturali e sportive, ai livelli di istruzione e formazione, soprattutto con riferimento alle condizioni dei giovani nonché alla presenza di migranti, tenendo conto anche delle diverse etnie e realtà culturali e religiose e di strutture destinate alla mediazione culturale. Ulteriori obiettivi dell'inchiesta – sempre concernenti i temi di interesse della VII Commissione – consistono nell'acquisizione di proposte operative provenienti dal territorio volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport; nell'individuazione di misure economiche, infrastrutturali e fiscali per favorire, tra l'altro, la soluzione dei problemi relativi anche alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale. Segnalo, in particolare, il compito di accertare l'offerta formativa complessiva disponibile, indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per il rafforzamento dell'attività di formazione nell'ambito della funzione centrale svolta dalla scuola nei riguardi del territorio, nonché per il miglioramento dei livelli di istruzione e il contrasto dell'abbandono scolastico.

Gli altri compiti affidati alla Commissione riguardano il censimento delle situazioni di degrado e di disagio sociale; la verifica delle eventuali connessioni tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista; l'accertamento del ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie; l'individuazione delle aree del territorio nazionale ancora interessate dal fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio; la ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, accertando, in particolare, la soddisfazione della domanda abitativa nonché l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili; analisi della situazione relativa alla mobilità nelle aree metropolitane.

Ricorda che nel corso della XVII legislatura è stata svolta un'analoga inchiesta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie, istituita con la deliberazione della Camera dei deputati il 27 luglio 2016. La Commissione ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale (DOC. XXII-*bis*, n. 19 del 14 dicembre 2017) nella

quale, sotto il profilo del metodo, si invitava a « rafforzare gli strumenti parlamentari per promuovere e gestire le politiche urbane », auspicando di « rendere permanente l'esperienza utilmente sperimentata ». Nel merito, la relazione conteneva diversi spunti d'interesse ai fini della Commissione. Fra questi, in particolare, ricorda: la conclusione secondo cui la lotta all'emarginazione sociale passa anche attraverso lo sport, favorendo azioni mirate alla valorizzazione di una cultura dell'inclusione attraverso l'attività motoria; la necessità di contrastare le disuguaglianze nelle periferie attraverso la scuola, che in molti contesti urbani rappresenta un presidio di legalità, un punto di riferimento e di aggregazione, il luogo del possibile riscatto per tanti giovani; la sinergia fra promozione e valorizzazione dei fenomeni e del patrimonio culturale, che nelle periferie hanno un terreno di coltura particolarmente ricco e fervido, e la rigenerazione urbana.

Ricorda, inoltre, che nella scorsa legislatura, l'*iter* di una proposta volta a istituire una Commissione di inchiesta bicamerale su questi temi non si è concluso. Specifica che l'intento, oggi, come si evince dalla relazione allegata al testo originario del documento all'esame, è quello di ripercorrere quell'esperienza alla luce del mutato quadro, nazionale ed europeo, che richiede un forte impegno all'insegna dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Gaetano AMATO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, esprime l'auspicio che in esito all'inchiesta la maggioranza di Governo possa comprendere quali sono i rischi connessi ai tagli apportati alla sanità, agli alloggi popolari e alle risorse per le fasce deboli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 72 del 2 marzo 2023, a pagina 45, seconda colonna, quattordicesima riga, sostituire le parole: « n. 189 del 2009 » con le seguenti: « 17 ottobre 2016, n. 189 ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 149

D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente « Realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) » e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00485 Simiani: Tempi, risorse e modalità per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Orbetello 154

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 157

5-00486 Manes: Azioni sistemiche volte a ridurre la vulnerabilità dei territori montani in relazione alla diminuzione della risorsa idrica 155

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 158

5-00487 Ilaria Fontana: Strategie per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, con particolare riguardo all'azzeramento di veicoli endotermici circolanti 155

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 159

5-00488 Cortelazzo: Esclusione della VIA per gli impianti di desalinizzazione di acque marine 155

5-00489 Bonelli: Autorità competente in materia di VAS con riguardo al Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale 155

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 160

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, intervenendo da remoto, rinviando alla documentazione degli uffici per ogni eventuale approfondimento, illustra sinteticamente i contenuti del provvedimento, che investe una tematica di interesse della Commissione e che si configura come un testo unificato di diverse proposte di legge.

Segnala che il testo in esame propone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie con il compito (disciplinato all'articolo 1) di: accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione tra l'altro alle implicazioni sociali e della sicurezza, alla struttura urbanistica, alle condizioni di vivibilità, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive; rilevare e censire le situazioni di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti che si occupano di immigrazione e di povertà; verificare le connessioni che possono emergere tra disagio urbano e fenomeni legati al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista; verificare le iniziative degli enti locali dirette alle periferie, con particolare riguardo alle forme di consultazione della collettività e alla partecipazione attiva; individuare le aree interessate dall'abusivismo edilizio ed indicare le misure più opportune di contrasto; individuare iniziative per ampliare i servizi di *welfare* per il contrasto della povertà e delle diseguaglianze nelle periferie; effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, anche sotto il profilo delle risorse, accertando la soddisfazione della domanda abitativa e l'entità del fenomeno dell'abusivismo, al fine di individuare le opportune misure di contrasto; analizzare la distribuzione delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nel territorio delle aree metropolitane; individuare iniziative per il sostegno delle realtà associative esistenti; acquisire le proposte che provengono dal territorio e dal mondo associativo volte a favorire la rinascita delle periferie; individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per il rilancio delle realtà produttive presenti nelle periferie; accertare l'offerta formativa disponibile e individuare iniziative che migliorino i livelli di istruzione e contrastino l'abbandono scolastico; fornire indicazioni per l'adozione di un progetto nazionale ispirato ai princìpi dell'Agenda urbana europea.

Fa presente che la Commissione riferisce alla Camera con specifiche o periodiche relazioni, anche proponendo interventi di carattere normativo.

L'articolo 2 della proposta disciplina la composizione della Commissione, formata da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo. È poi disciplinato il procedimento per l'elezione del Presidente della Commissione e per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

L'articolo 3 delinea i poteri e i limiti della Commissione d'inchiesta monocamerale che può procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come di consueto, la proposta stabilisce che la Commissione non possa adottare provvedimenti

attinenti alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo disciplinato dall'articolo 133 del codice di procedura penale.

Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Il provvedimento dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente alle materie oggetto di indagine, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla riforma dei servizi di informazione e sicurezza. Parimenti, non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta.

In base all'articolo 4, la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche in deroga alla disciplina sul segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 prevede, come di consueto, l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, stabilendo le conseguenti sanzioni in caso di violazione dell'obbligo.

L'articolo 6 demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno che può prevedere che i lavori della Commissione siano svolti attraverso uno o più comitati. Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, nel limite fissato dal regolamento interno. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi altresì della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia. Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera. Le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 50.000 euro annui, a carico del bilancio interno della Camera. Per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, può essere disposto un incremento delle spese (al massimo del 30 per cento), autorizzato dal Presidente della Camera, previa richiesta motivata del Presidente della Commissione, corredata di certificazione delle spese sostenute.

In conclusione, si riserva di predisporre una proposta di parere la prossima settimana anche in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame contiene alcune modifiche alla disciplina relativa all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Ricorda che tale disposizione ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli

interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta.

Il decreto-legge, che consta di tre articoli, interviene essenzialmente su due specifici ambiti riguardanti i crediti d'imposta nel settore edilizio ed energetico, ossia in primo luogo l'introduzione di misure volte ad escludere la cedibilità dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e a sopprimere la possibilità di fruire di questi crediti d'imposta attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura. In secondo luogo, sono introdotte disposizioni volte a definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.

Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra sinteticamente il contenuto delle disposizioni del decreto sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere cosiddetto « rinforzato » ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), che introduce il comma 1-*quinquies* nel citato articolo 121, introduce dal 17 febbraio 2023 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame – il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. La disposizione, pertanto, esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti di imposta derivanti dagli interventi edilizi citati nel comma 2 del citato articolo 121. Sottolinea che si tratta di una disposizione resasi necessaria, considerato che tali operazioni potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico.

Il medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce i commi da 6-*bis* a 6-*quater* nell'articolo 121, circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Il nuovo comma 6-*bis* prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso qualora dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e siano in possesso di una specifica documentazione, riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. Rientrano in tali documenti, tra l'altro, i titoli edilizi, la notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL, la visura catastale *ante operam* dell'immobile; i documenti comprovanti le spese sostenute, le asseverazioni tecniche quando obbligatorie per legge, la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di riparto nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali.

Il nuovo comma 6-*ter* prevede che l'esclusione di responsabilità si applichi anche ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, mediante il rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, della predetta documentazione.

Ai sensi del nuovo comma 6-*quater*, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Si chiarisce che l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

L'articolo 2, comma 1, sancisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché

abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 2, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. In particolare, il citato divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute, in data antecedente al 17 febbraio 2023, per i seguenti interventi rientranti nella disciplina del « *superbonus* », e segnatamente: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 introduce ulteriori deroghe per i seguenti interventi – non rientranti nella disciplina del « *superbonus* » – per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.

Il comma 4 abroga inoltre una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel corso del dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente « Realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) » e nomina del relativo commissario straordinario.
Atto n. 29.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 21 marzo 2023.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice*, rileva che lo schema di D.P.C.M. provvede – in attuazione di quanto prevede l'articolo 1, comma 473, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) – alla nomina di un Commissario straordinario del Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili.

Fa presente che il progetto integrato denominato « Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone » è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa

100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: il collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e il collegamento autostradale Cisterna – Valmontone.

Ricorda che la Roma-Latina ha origini nella cosiddetta « legge obiettivo » ed è stata pensata per consentire un collegamento rapido ai pendolari e favorire il trasporto delle merci nel Lazio, avvicinando Latina all'*hub* aeroportuale di Fiumicino e in collegamento con l'autostrada Roma-Civitavecchia e lo scalo portuale. Con la nomina del Commissario straordinario si pone fine ad un iter lunghissimo del progetto, durato circa 20 anni.

Sottolinea che la nomina in esame si basa sulla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. Sblocca cantieri), che ha previsto l'individuazione di interventi infrastrutturali per i quali si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari per la loro realizzazione o completamento, in quanto caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi: elevato grado di complessità progettuale; particolare difficoltà esecutiva o attuativa; complessità delle procedure tecnico-amministrative; rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale. La relazione illustrativa precisa che la citata disposizione della legge di bilancio ha disciplinato la nomina del Commissario straordinario tenuto conto della complessità del Collegamento intermodale Roma-Latina.

Passando ai contenuti dello schema di decreto, segnala che l'articolo 1 individua l'intervento, che consiste nella realizzazione del « Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) », a cui è assegnato il codice unico di progetto (CUP) che identifica un progetto d'investimento pubblico. Segnala in proposito che la delibera CIPE n. 26 del 25 giugno 2020, richiamata dall'articolo 1 dello schema e dalla citata legge di bilancio, ha stabilito, tra l'altro, la proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, termine che è stato ulteriormente prorogato fino al 3 agosto 2024.

Segnala che l'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina a Commissario straordinario per l'intervento individuato dall'articolo 1 dell'ingegner Antonio Mallamo, con decorrenza dalla data del provvedimento in esame e fino alla consegna delle opere ultimate al soggetto gestore in via ordinaria. Al comma 2 si stabilisce inoltre che il Commissario straordinario può essere in ogni tempo revocato con le medesime modalità previste per la nomina. Fa presente che l'ing. Antonio Mallamo è amministratore unico di Azienda strade Lazio S.p.A. (Astral) e già Commissario straordinario per la realizzazione dell'asse viario Cisterna-Valmontone e che sulla proposta di commissariamento dell'opera in questione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Presidente vicario della Regione Lazio e del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 disciplina il monitoraggio dell'attività del Commissario. Il comma 1, in conformità con quanto previsto dalla citata disciplina della legge di bilancio, dispone, in particolare, che il Commissario straordinario provvede, entro la data del 30 giugno 2023, alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, alla definizione del cronoprogramma dei lavori e all'adozione di tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). In forza del comma 2, il Commissario straordinario trasmette al CIPESS per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

L'articolo 4 disciplina i poteri, le facoltà e le funzioni del Commissario straordinario. Al comma 1 si dispone che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle

attività affidate, può avvalersi della società ANAS S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2023, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante con contabilità speciale, e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 5 disciplina gli oneri connessi alla nomina e alle attività del Commissario straordinario. Nel dettaglio, al comma 1 si prevede che al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, spetti un compenso o emolumento, determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 98/2011, e fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 201/2011, costituito da una parte fissa e da una variabile, con oneri posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare. La parte fissa è stabilita in euro 50.000 annui lordi. La parte variabile, non superiore a euro 50.000 annui lordi, è riconosciuta in relazione al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati di cui all'articolo 3. Al comma 2 è previsto che, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono disponibili, a legislazione vigente, risorse nel limite di 20 milioni di euro, da versare alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 476, della legge di bilancio 2023.

In conclusione, nel ricordare che il termine per l'espressione della proposta di parere da parte della Commissione scade il 21 marzo e preannunciando un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00485 Simiani: Tempi, risorse e modalità per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Orbetello.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta e per le precisazioni in essa contenute. Rileva che il territorio grossetano ha molto a cuore la questione posta nell'interrogazione e l'auspicio è quello di arrivare alla risoluzione del problema in tempi brevi e avendo certezza sia delle risorse messe a disposizione sia del sistema di programmazione concordato con la regione. Auspica che ci sia la necessaria col-

laborazione tra regione Toscana e Ministero, così da porre fine ad un problema annoso in un'area delicata come quella della laguna di Orbetello, che rappresenta un patrimonio fondamentale, messo a rischio dalla presenza degli inquinanti chimici dell'area industriale dismessa.

5-00486 Manes: Azioni sistemiche volte a ridurre la vulnerabilità dei territori montani in relazione alla diminuzione della risorsa idrica.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta. Appare evidente l'urgenza di definire sia le iniziative a medio lungo termine sia quelle a breve termine per permettere ai territori il più efficace adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Nel rilevare che lo stato di emergenza idrica sancito dal Governo e la decisione di nominare un Commissario potrà permettere l'avvio di azioni concrete e urgenti per affrontare la questione, ribadisce la necessità di un continuo confronto con le regioni e i comuni. C'è l'esigenza anche di un'azione incisiva sull'impianto normativo attraverso semplificazioni e deroghe che consentano interventi emergenziali con i quali dare risposte immediate, efficaci ed incisive ai territori.

5-00487 Ilaria Fontana: Strategie per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, con particolare riguardo all'azzeramento di veicoli endotermici circolanti.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, ringrazia il Viceministro della risposta, della quale si dichiara insoddisfatta. Rileva che l'euforia manifestata in questi mesi da maggioranza e Governo su questo tema è, a suo avviso, del tutto immotivata e dubita che il rinvio della messa al bando degli autoveicoli a motore endotermico rappresenti una « vittoria italiana », come l'ha definita il Ministro Pichetto Fratin. Condivide senz'altro l'esigenza di accompagnare le aziende nel processo di transizione ecologica, che deve essere però guidato dalla politica. Tarare il settore dell'*automotive* sui nuovi criteri rappresenta, a suo avviso, un'opportunità imperdibile per il Paese e non certo un danno, come vuole far credere il Governo. Rileva infine che la transizione ecologica è un processo complicato che necessità di pragmatismo, di azioni, di scelte di responsabilità, che chiede con coraggio al Governo di fare.

5-00488 Cortelazzo: Esclusione della VIA per gli impianti di desalinizzazione di acque marine.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

5-00489 Bonelli: Autorità competente in materia di VAS con riguardo al Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale.

Filiberto ZARATTI (AVS), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Filiberto ZARATTI (AVS), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Osserva, infatti, che le deroghe alla normativa, a cui si fa riferimento nella risposta per l'autorità commissariale, sono da riferirsi unicamente alla redazione e realizzazione del Piano per la gestione dei rifiuti e non anche all'individuazione dell'autorità competente

per la procedura di VAS, che perde così di efficacia. Rileva, infatti, che l'autorità competente per la procedura di VAS coincide nel vertice con l'autorità commissariale e questo può dar luogo a futuri contenziosi nelle successive gare a causa di una procedura non trasparente per quanto riguarda la VAS, a suo giudizio peraltro non corretta dal punto di vista amministrativo.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00485 Simiani: Tempi, risorse e modalità per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Orbetello.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, afferente al SIN di Orbetello si rappresenta quanto segue.

Così come indicato dall'Onorevole interrogante in data 29 maggio 2018 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana ed i comuni di Orbetello e Monte Argentario l'Accordo di programma, « Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Orbetello – Area ex SITOCO ».

Successivamente, nell'ottobre 2021 è stato sottoscritto l'Atto integrativo al citato Accordo, al fine di rispettare le obbligazioni giuridicamente vincolanti fissate al 31 dicembre 2022.

Il valore economico dell'Accordo ammonta complessivamente a oltre trenta milioni di euro, tutti a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione di questo Ministero (FSC 2014-2020). La regione Toscana è stata individuata quale Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dello stesso.

A seguito di significativi ritardi nell'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione degli stessi, vista l'impossibilità di rispettare il termine previsto dalla normativa che disciplina l'impiego del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nel ciclo 2014-2020 per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, fissato al 31 dicembre 2022.

Per quanto sopra esposto, nell'ambito della Cabina di regia dell'Accordo in parola, nella riunione del 12 settembre 2022 è emersa l'impossibilità di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti (O.G.V.) per complessivi ventotto milioni di euro.

Il finanziamento degli interventi a valere sul FSC 2014-2020 rientra nelle previsioni della legge n. 91 del 15 luglio 2022.

Si precisa, ad ogni modo, che l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti è stata garantita, per un importo complessivo pari a quasi due milioni di euro (euro 1.948.956,32) dal Responsabile unico dell'Attuazione (regione Toscana) attraverso la stipula di apposite convenzioni, già stipulate da questo Ministero con i Soggetti attuatori – Sogesid S.p.A. e ISPRA.

Con i predetti atti è stata assicurata la copertura finanziaria per la progettazione definitiva ed esecutiva di tutti gli interventi disciplinati nell'Accordo di programma sopra citato.

Si evidenzia che ISPRA ha comunicato l'avvio delle attività di sopralluogo e campionamento di matrici ambientali da febbraio 2023, così come stabilito dal cronoprogramma delle attività e come comunicato agli Enti territorialmente competenti. Inoltre, sono state effettuate le prime analisi di laboratorio.

Tutto ciò premesso, si precisa che, allo stato attuale, non è ancora nota la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il ciclo 2021/2027.

In merito si rappresenta che questo Ministero si impegna, nell'ambito della programmazione sopra richiamata, a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad assicurare la copertura finanziaria delle attività programmate nell'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 « Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Orbetello – area ex Sitoco » e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021.

ALLEGATO 2

5-00486 Manes: Azioni sistemiche volte a ridurre la vulnerabilità dei territori montani in relazione alla diminuzione della risorsa idrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) intende rispondere alle esigenze di coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio e i diversi settori di intervento, per affrontare e gestire la questione degli impatti dei cambiamenti climatici, tema caratterizzato da una forte connotazione intersettoriale.

Il PNACC pone le basi per una azione di breve e di lungo termine, articolata su due livelli di intervento: uno « sistemico », l'altro di « indirizzo ».

Sul piano « sistemico » il PNACC mira alla costruzione di un contesto organizzativo incentrato sul sistema di *governance* e sullo sviluppo delle conoscenze. Pertanto, sono delineate, in primo luogo, tre azioni di « rafforzamento amministrativo ».

In particolare, sarà definita la struttura di una *governance* nazionale per l'adattamento, esplicitando le esigenze di coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio e i diversi settori di intervento, anche attraverso l'istituzione dell'« Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici ».

Inoltre, verranno definite le modalità di inclusione dei principi, delle misure e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali, per i settori d'azione individuati nel PNACC, valorizzando le sinergie con gli altri Piani nazionali.

Infine, saranno definite le modalità e gli strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo.

L'insieme delle azioni sopra descritte costituisce il presupposto fondamentale per dare attuazione alle azioni di adattamento nei diversi settori.

Nel PNACC sono individuate le funzioni di indirizzo della struttura di *governance*, rappresentate dalla definizione di ruoli, responsabilità e priorità di intervento, di fonti e strumenti di finanziamento per l'accesso a soluzioni praticabili, dall'individuazione di ostacoli all'adattamento di carattere normativo, regolamentare e procedurale.

Il Governo, così come comunicato nei giorni scorsi, intende istituire una cabina di regia con la partecipazione di tutti i Ministeri interessati, per definire un piano idrico straordinario nazionale d'intesa con le regioni e gli enti territoriali, nonché per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, al fine di mettere in atto azioni a regime – e non solo nelle contingenze emergenziali – per far fronte alla situazione di scarsità idrica e al paventato pericolo di siccità.

ALLEGATO 3

5-00487 Ilaria Fontana: Strategie per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, con particolare riguardo all'azzeramento di veicoli endotermici circolanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante riguardo le scelte da operare per il perseguimento degli obiettivi della « Long Term Strategy », con particolare attenzione al settore dei trasporti e del settore dell'*automotive*, innanzitutto si deve specificare che il processo che condurrà il nostro sistema a tendere alla decarbonizzazione al 2050 deve essere programmato affinché sia graduale, giusto e che tenga conto delle specificità del sistema economico-produttivo nazionale.

Per quanto riguarda il settore dei carburanti per la mobilità, è chiaro che progressivamente dovranno essere abbandonati i combustibili fossili, ma un eventuale divieto assoluto ai motori termici in tempi relativamente brevi non può che tenere conto dell'impatto sul sistema, attesa l'importanza che il settore industriale riveste, nonché la necessità che questo venga riconvertito, avendo grande attenzione sulle competenze e, soprattutto, sul mantenimento del livello occupazionale.

Pertanto, il Governo sta operando da un lato per l'infrastrutturazione della rete di colonnine di ricarica elettrica veloce nelle zone urbane e nelle super strade – anche grazie ai fondi PNRR – al fine di rendere efficiente il sistema allorquando il costo delle auto elettriche sarà tale da poter registrare un incremento considerevole delle vendite.

Parimenti, si stanno promuovendo possibili e valide alternative come ad esempio i biocarburanti, anche in questo caso grazie ai fondi PNRR, il cui utilizzo prevalente nei trasporti permetterebbe di ridurre le emissioni climalteranti anche dell'80 per cento rispetto ai carburanti tradizionali, con l'obiettivo al 2024 di sostituire il parco auto circolante a metano, sia pubblico che privato.

Inoltre, anche con il recente decreto-legge n. 176 del 2022 cosiddetto « Aiuti-*quater* » è stata prevista la promozione l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile nel settore dei trasporti, fissando ad 1 milione di tonnellate la quantità di biocarburanti liquidi in purezza da immettere in consumo entro il 2030, come quota aggiuntiva al *target* del 16 per cento di rinnovabili nei trasporti concordata a livello eurounitario.

Pertanto, si ritiene che le diverse tipologie di biocarburanti avanzati, sino alla loro evoluzione in « sintetici » (biocarburanti sostenibili, carburanti rinnovabili ed e-carburanti), rappresentino un valida alternativa tecnologica e commerciale per traghettare il settore della mobilità verso la produzione di motori sostenibili e a bassissime emissioni, da affiancare allo sviluppo di veicoli a tecnologia elettrica, la quale notoriamente ha come ostacolo la disponibilità di materie prime critiche per la produzione dei dispositivi abilitanti, quali ad esempio le batterie.

Pertanto, l'orientamento è quello di gestire il superamento dei combustibili fossili nel comparto dell'*automotive*, sostanzialmente inevitabile in prospettiva, ma con la gradualità adeguata alla riconversione industriale e con costi accettabili da tutte le fasce sociali, in un'ottica di transizione sostenibile e socialmente equa, al fine di assicurare la neutralità carbonica dei nuovi veicoli e salvaguardare la competitività dell'industria.

In sintesi, si ritiene che il raggiungimento degli obiettivi di lunga durata di decarbonizzazione del sistema economico, non soltanto per il settore dei trasporti e della mobilità, debba valorizzare giustamente il contributo di tutte le tecnologie utili alla causa.

ALLEGATO 4

5-00489 Bonelli: Autorità competente in materia di VAS con riguardo al Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta che le modalità gestionali del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 sono state definite dalla norma istitutiva, ovvero dalla legge di bilancio 2022 all'articolo 1 comma 425, seppure limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità. Con il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 così come convertito con legge n. 91 del 2022, richiamati dall'Onorevole interrogante, viene confermato il carattere derogatorio nelle sue attribuzioni, in merito alla specifica tematica della gestione dei rifiuti.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della su citata norma, il Commissario esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del Testo Unico Ambientale, limitatamente al periodo del mandato ed al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

Con il successivo comma 2 viene previsto che il Commissario può provvedere a mezzo di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, ove necessario, e sentita la regione Lazio. Il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea definiscono le eccezioni alle deroghe nelle funzioni commissariali. Peraltro, le ordinanze adottate dal Commissario Straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si procede anche in mancanza della pronuncia.

Atteso quanto premesso, l'assegnazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) al Dipartimento III (Tutela Ambiente e Territorio) della città metropolitana di Roma Capitale è coerente con il quadro normativo, ed in particolare con quanto disposto dal Testo Unico Ambientale in materia di competenza per le VAS.

Difatti, proprio in base a quanto rappresentato in merito dalla regione Lazio, l'obbligo di esperire la procedura di VAS discende dai vincoli inderogabili dell'appartenenza all'Unione europea.

La regione ribadisce che con l'Ordinanza n. 7/2022 il Commissario ha legittimamente derogato a quanto previsto dal Codice dell'ambiente con riferimento all'individuazione dell'Autorità procedente in materia di VAS. Infatti, lo stesso Codice non è ricompreso nelle eccezioni alle deroghe, di cui alle norme di riferimento sopra citate, ovvero quella istitutiva del Commissario e quella sulle attività in materia di gestione dei rifiuti.

In definitiva, l'obbligo è svolto dallo stesso Commissario di Governo che si avvale per le funzioni tecniche della città metropolitana di Roma Capitale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 161

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 *(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio)* 163

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti. C. 526 Berruto *(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 892 Iaria)* 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL ferrovieri e FAST-CONFSAL, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1) 171

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Flavio TOSI (FI-PPE), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia

sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, di iniziativa governativa (C. 770).

L'Accordo è stato sottoscritto a Roma lo scorso 24 maggio 2022, in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia.

L'intesa fa seguito all'approvazione della legge n. 91 del 2021 la quale, nell'autorizzare l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale, ha demandato l'individuazione dei limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

Ricorda in proposito che la zona economica esclusiva è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal diritto internazionale.

Si tratta di un istituto introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 (Convenzione di Montego Bay), il cui articolo 55 definisce la zona economica esclusiva come quella zona economica al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta ad uno specifico regime giuridico stabilito nella Parte V della medesima Convenzione. Essa può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (più 188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.

In tale zona il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione e allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non, della colonna d'acqua – la pesca – e dei fondali marini – risorse minerarie, depositi di gas e di idrocarburi –, ma anche diritti connessi alla conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino. Gli Stati terzi mantengono alcuni diritti, relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo ed alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione; possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, ad un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, osserva che esso si compone di un preambolo e di quattro articoli.

Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale e affermano altresì la validità di due precedenti Accordi bilaterali stipulati, rispettivamente l'8 gennaio 1968 e il 2 agosto 2005, sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali. L'articolo 1, al comma 1, richiama espressamente i citati Accordi quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese.

In base all'articolo 2 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo: le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria zona economica esclusiva; le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva.

L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici. Si prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU o ad altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

L'articolo 4 prevede infine che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà

in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

Segnala, infine, che al disegno di legge è premessa una dichiarazione sottoscritta in occasione della citata quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia, con la quale le Parti si impegnano, sotto il profilo politico, a creare un meccanismo di coordinamento sulla gestione delle risorse ittiche nel Mare Adriatico.

Propone in conclusione, visto che l'Accordo è frutto del lavoro di più Governi ed è portatore di contenuti positivi, di esprimere un parere favorevole, auspicando che intese simili possano essere raggiunte anche con altri Stati.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) rammenta che l'Accordo è stato stipulato da un Governo appoggiato dal Partito Democratico e preannunzia dunque il voto favorevole della propria forza politica.

Antonino IARIA (M5S) ricorda la partecipazione del Movimento 5 Stelle alla definizione dell'Accordo e preannunzia quindi il voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.40.

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.
Doc. CXCIX, n. 1.

(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, riferisce sinteticamente sui contenuti del Contratto di programma 2022-2026, Parte Servizi e Parte Investimenti, sottoscritto tra MIT e RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 19 dicembre 2022 e trasmesso al Parlamento il 23 dicembre 2022 con lettera del Ministro.

Segnala innanzitutto che questo è il primo Contratto di programma cui si applica il nuovo *iter* procedurale introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, caratterizzato, rispetto al passato, dal fatto che al Parlamento non è più trasmesso lo schema di Contratto di programma ai fini dell'espressione di un parere prima della sua sottoscrizione definitiva, bensì il Contratto di programma definitivo già sottoscritto.

Come premessa riepilogativa, sotto il profilo procedurale, è infatti necessario rammentare che una legge del 1993 prevedeva che il parere della Commissioni parlamentari fosse preventivo.

In esito a una complessa vicenda – che è agli atti della scorsa legislatura, e che ha visto persino l'impegno del Ministro *pro tempore* Giovannini per il mantenimento del parere parlamentare prima della stipula del Contratto di programma – in realtà tale parere è stato soppresso. Formalmente ciò è dovuto all'adempimento di

un obiettivo di semplificazione previsto dal PNRR.

Oggi, dunque, le competenti Commissioni parlamentari sono coinvolte in funzione consultiva, non prima, ma dopo la sottoscrizione del Contratto di programma, potendo a conclusione della discussione sul documento approvare un atto d'indirizzo. È stato invece introdotto il documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, che detta le linee guida in materia, su cui è comunque previsto il parere parlamentare, reso dalla Commissione nella seduta del 2 marzo 2022.

Prima di illustrarne i contenuti, evidenzia che in quest'occasione sono stati trasmessi al Parlamento contestualmente la Parte Servizi e la Parte Investimenti, laddove negli anni passati le relative tempistiche erano differite.

Tanto premesso, ricorda che l'oggetto dei Contratti di programma è la disciplina della concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione, sia di tipo ordinario, sia di tipo straordinario, per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura stessa.

Più nel dettaglio, la Parte Servizi disciplina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, nonché le attività di *Safety*, *Security*, Navigazione, assistenza ai Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM), mentre la Parte Investimenti è finalizzata a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e al suo adeguamento agli obblighi di legge.

Il Contratto di programma è valido, sia per la Parte Servizi che per la Parte Investimenti, per il periodo regolatorio 2022-2026 (cosiddetto primo quinquennio), sottoposto ad aggiornamenti annuali, ma l'orizzonte della programmazione è almeno decennale, distinguendosi le attività relative al periodo 2027-2031 (cosiddetto secondo quinquennio) da quelle da realizzarsi successivamente al 2031 (cosiddetto opere oltre piano).

Segnala inoltre che, in attuazione della Missione 3: « Infrastrutture per una mobilità sostenibile » del PNRR e in linea con gli indirizzi generali stabiliti nel Documento Strategico di Mobilità Ferroviaria (DSMF, i cui contenuti costituiscono la base per la redazione dei Contratti di programma), particolare attenzione è riservata al tema della sostenibilità ambientale e, in generale, all'obiettivo di conseguire la transizione dalla gomma al ferro.

Sia l'Allegato 11 alla Parte Servizi che l'Appendice 11 alla Parte Investimenti, infatti, evidenziano specificamente il contributo apportato dal Contratto di programma al soddisfacimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), sottolineando che il trasporto ferroviario mostra un vantaggio competitivo nel confronto con altri mezzi di trasporto, legato principalmente alla minore quantità di emissioni inquinanti, dal momento che, rispetto alle emissioni di CO_2 prodotte da un treno, quelle emesse da un'auto risultano 2,6 volte superiori, quelle emesse da un aereo sono 4,7 volte superiori e quelle emesse da un camion sono 4 volte superiori.

Il documento evidenzia, tuttavia, che allo stato il 90 per cento del traffico di passeggeri in Italia avviene ancora su strada, e che anche per il trasporto merci la quota su rotaia è bassa, inferiore alla media europea (nel 2019 era l'11,9 per cento, contro il 17,6 per cento).

Dal confronto con il contesto europeo emerge, inoltre, che l'Italia risulta svantaggiata nei settori delle infrastrutture di trasporto, idriche e nel contesto urbano e abitativo; al contrario, l'indicatore internazionale relativo all'utilizzo della mobilità pubblica, che misura il peso di ferrovie e autobus nell'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei passeggeri, evidenzia una situazione relativamente favorevole per l'Italia rispetto al contesto europeo, ma la percezione dei cittadini rilevata dai dati statistici nazionali esprime un livello di elevata insoddisfazione, cui si aggiunge il divario rilevato tra il Nord e il Sud del Paese.

Passa, quindi, all'analisi dei contenuti tanto della Parte Servizi quanto della Parte

Investimenti, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.

La struttura di entrambe è speculare: ad una lunga premessa volta alla ricognizione delle disposizioni normative e degli atti provvedimentali di rilievo segue l'articolato, nel quale sono enunciati i diritti, gli obblighi e in generale gli impegni cui le Parti reciprocamente si vincolano.

La documentazione a corredo – la quale espressamente costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto, pienamente vincolante –, viceversa, differisce in ragione dei contenuti.

La Parte Servizi è completata da 17 allegati, recanti, tra l'altro: la classificazione delle linee ferroviarie per grado di utilizzo treni/giorno e relativi indicatori di disponibilità, indicando in particolare i tempi impiegati per il primo intervento e il numero di guasti/km (All. 1a); l'indicatore di puntualità per tipologia di servizio di trasporto e altri indicatori di *performance* orientati agli utenti, quali la percezione della sicurezza in stazione, dell'illuminazione, della pulizia complessiva (All. 1b e 1c); il quadro delle proiezioni programmatorie e il prospetto delle fonti delle risorse per cassa (All. 4a e 4b); gli indicatori di *performance* e le penalità, con riferimento ai livelli annuali di guasti e ai tempi di primo intervento (All. 8); lo stato di attuazione al 31 dicembre 2021 dei Contratti precedenti (All. 10).

Dall'Allegato 3 risulta, in particolare, che la rete nazionale è composta: per 8.233,9 km da linee servite da non più di 40 treni/giorno; per 3.687,2 km da linee servite da un numero di treni/giorno compreso tra 40 e 100; per 3.227,2 km da linee servite da più di 100 treni/giorno; per 950 km da linee ricomprese all'interno dei nodi; per 733,6 km da linee AC/AV.

La documentazione allegata alla Parte Investimenti si presenta, invece, più corposa.

Vi sono, innanzitutto, tre Tavole, che illustrano: l'articolazione degli investimenti in corso e programmatici per *status* attuativo e finanziario (Tavola 1); l'articolazione degli investimenti in corso e programmatici per classi tipologiche di destinazione (Tavola 1-*bis*); il prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa delle Tabelle A e B (Tavola 2). Esse sono precedute da due Figure, relative rispettivamente all'evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato e ai fabbisogni finanziari programmatici distinti per i due quinquenni e oltre piano.

Gli investimenti in corso e programmatici sono poi classificati in due Tabelle in base alla modalità di realizzazione: la Tabella A illustra il Portafoglio investimenti in corso e programmatici; la Tabella B i Progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi non funzionali.

Gli investimenti in corso e programmatici, ricompresi nella Tabella A, sono poi rappresentati secondo due prospettive: per *status* attuativo e finanziario, tenendo conto della natura dell'intervento (progetto o programma), della copertura finanziaria (integralmente finanziato, finanziato solo per la progettazione o da avviare) e della priorità dei fabbisogni finanziari per la fase realizzativa (fabbisogni previsti per il 1° o 2° quinquennio o oltre il decennio); per classi tipologiche di destinazione coerenti con il DSMF (esse sono le seguenti: 01 Sicurezza, adeguamento a nuovi *standard* e resilienza al *climate change*; 02 Sviluppo tecnologico; 03 Accessibilità stazioni; 04 Valorizzazione turistica delle ferrovie minori; 05 Valorizzazione delle reti regionali; 06 Città metropolitane; 07 Porti e interporti: ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete; 08 Aeroporti: accessibilità su ferro; 09 Direttrici di interesse nazionale). Segue la Tabella C con le opere ultimate al 31 dicembre 2021.

Segnala che, rispetto al precedente Contratto di programma, risulta espunta, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Tabella D nella quale erano indicati i crediti verso i Ministeri competenti.

Vi sono, poi, i *dossier ex ante*, i quali hanno ad oggetto quei progetti e programmi che, alternativamente, non erano presenti nel precedente Contratto o aggiornamento contrattuale, o per i quali si sono registrate variazioni di costo superiori al 10

per cento, o che risultano oggetto di una specifica richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che, sottoposti alla fase di valutazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno un grado di priorità che li rende eleggibili a finanziamento in base alla disponibilità delle risorse da contrattualizzare.

Essi riguardano i progetti relativi alla chiusura dell'anello ferroviario di Roma, al raddoppio della tratta PM (Posto di Movimento) 228-Castelplanio, al potenziamento della Fossano-Cuneo, al potenziamento delle linee dei Castelli Romani, al raddoppio della tratta PM (Posto di Movimento) 228-Albacina, al collegamento diretto Torino Porta Nuova-Torino Porta Susa, alla velocizzazione della linea Roma-Pescara, all'adeguamento e potenziamento dell'impianto di Vado Ligure zona industriale, al collegamento Porto di Livorno-interporto di Guasticce tramite scavalco linea tirrenica, alla connessione ferroviaria dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Collesalvetti-Vada e alla Pisa-Firenze, al potenziamento della linea Foligno-Terontola.

L'Allegato 1, infine, contiene la Relazione informativa di RFI, cui seguono 11 Appendici, le quali contengono, tra l'altro: il dettaglio delle delibere CIPESS e del CUP per intervento (App. 1 e 2); l'evoluzione del portafoglio con l'indicazione della motivazione delle variazioni di costo registrate rispetto al precedente aggiornamento contrattuale (App. 4); la distribuzione territoriale dei principali investimenti per Regione (App. 7); l'elenco delle opere rientranti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche e nel PNRR (App. 8 e 9).

Segnala, in particolare, il contenuto di due Appendici.

L'Appendice 3 contiene le schede riferite a tutti gli interventi previsti dal Contratto e fornisce informazioni di maggior dettaglio in merito ai programmi di intervento, dando specifica evidenza ai contenuti e agli obiettivi generali, nonché allo stato di attuazione, al riepilogo del quadro finanziario, dei costi e delle coperture finanziarie riferiti a ciascun programma e intervento, allo stato di attuazione, ai benefici attesi e al loro inquadramento strategico.

L'Appendice 5, invece, individua per ciascun programma e intervento l'evoluzione delle coperture finanziarie per fonte di finanziamento indicando, in forma aggregata, gli interventi ultimati, le ulteriori riclassificazioni della spesa, i definanziamenti e i rifinanziamenti (imputati ai diversi soggetti ed ambiti), le rimodulazioni e, infine, il valore indicato nel Contratto di programma 2022-2026. Rispetto agli stanziamenti di cui all'ultimo aggiornamento 2020-2021, gli stanziamenti previsti nel Contratto in esame risultano incrementati di oltre 10 miliardi di euro per gli investimenti in corso e programmatici di cui alla Tabella A.

Per completezza, rappresenta che il panorama degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria italiana è arricchito dalle opere commissariate ai sensi del decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri » (n. 32 del 2019).

Rimettendosi pertanto al dibattito tra i colleghi, si riserva di proporre in sede di ufficio di presidenza lo svolgimento dell'audizione dell'amministratrice delegata di RFI, che è anche commissaria ad altre opere. Si dichiara infine aperta alla possibilità di audizioni ulteriori proposte da altri membri della Commissione.

Luciano CANTONE (M5S), per quanto riguarda l'atto di indirizzo che sarà infine approvato, dichiara che esso dovrà essere valutato non in termini di maggioranza e opposizione, bensì come un documento che rispecchi l'orientamento dell'intera Commissione. La sua forza politica presenterà dunque dei punti che ritiene utile inserire. Quando ancora vi era l'obbligo di un parere della Commissione, l'atto che veniva presentato era sempre corposo; ora non vi è più tale obbligo, tuttavia considera doveroso da parte della Commissione analizzare con attenzione i contratti di programma e approvare un atto di indirizzo che ne rispecchi l'importanza.

Francesca GHIRRA (AVS) condivide le considerazioni svolte sull'importanza dei

contratti di programma. Propone di integrare l'elenco delle audizioni, oltre che con l'amministratrice delegata di RFI, anche con ANSFISA, i sindacati e le parti sociali, le parti datoriali Fercargo, Fermerci e Agens; per l'intermodalità, Assoporti e Assaeroporti, Asstra e ANAS; le associazioni ambientaliste Legambiente, che redige il rapporto *Pendolaria*, Italia Nostra, WWF, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Cittadini per l'aria, Transport & Environment e FIAB.

Ricorda infine che i contratti di programma dovranno essere declinati dalle regioni attraverso gli accordi di programma quadro: suggerisce quindi di audire la Conferenza Stato-regioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti. C. 526 Berruto.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 892 Iaria).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che nella riunione del 1° marzo l'ufficio di presidenza ha convenuto sull'abbinamento della proposta di legge C. 892, d'iniziativa del deputato Iaria, recante modifiche agli articoli 142, 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e di sicurezza stradale dei ciclisti.

(La Commissione consente)

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), *relatrice*, ricorda che le proposte di legge nascono da un ampio confronto col mondo del ciclismo, in particolare con i familiari di vittime di incidenti legati alla poca sicurezza sulle nostre strade: ad esempio il padre di Tommaso Cavorso, morto a 13 anni.

Riferisce quindi sui contenuti delle proposte di legge Berruto (A.C. 526) e Iaria (A.C. 892).

Entrambe apportano modifiche agli articoli 148 e 149 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti; la sola proposta di legge A.C. 892 modifica, altresì, l'articolo 142 del Codice, relativo ai limiti di velocità.

Richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sul tema della sicurezza stradale in generale e della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada in particolare – pedoni, persone con disabilità, ciclisti, conducenti di monopattini, e in generale tutti coloro che, come dispone l'articolo 3, comma 53-*bis*, del Codice della strada, meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

I numeri dell'incidentalità stradale in Italia, rilevati dall'ISTAT e pubblicati a luglio 2022, delineano un quadro allarmante: nel solo 2021, si sono verificati 151.875 incidenti stradali, con 2.875 vittime (il 20 per cento in più rispetto al 2020) e 204.728 feriti (il 28,6 per cento in più rispetto al 2020); vi sono stati 147.478 conducenti infortunati, morti o feriti e 128.822 incolumi, per un totale di 276.300 persone coinvolte in incidenti stradali.

Risulta confermato il permanere in Italia di una eccessiva mortalità, principalmente nelle strade extraurbane, dove avviene il 21,9 per cento degli incidenti, con 1.365 vittime nel 2021 e un tasso di 4,1 decessi ogni 100 incidenti; il 73,1 per cento

degli incidenti avviene sulle strade urbane (1264 vittime nel 2021), il 5% sulle autostrade (246 vittime nel 2021).

I numeri che riguardano specificamente gli utenti vulnerabili della strada sono ancora più preoccupanti: su 16.358 incidenti in cui sono stati coinvolti dei ciclisti, 210 di questi sono morti e 15.769 sono stati feriti; su 2.114 incidenti che hanno interessato monopattini elettrici, 10 conducenti sono morti e 2.107 sono rimasti feriti; su 697 incidenti che hanno coinvolto biciclette elettriche, 15 conducenti sono morti e 696 sono stati feriti.

In questo contesto intervengono le due proposte di legge all'esame della Commissione.

Rinviando per i necessari approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, rappresenta sinteticamente che entrambe le proposte di legge dispongono in primo luogo la modifica dell'articolo 148 del Codice della strada, e in particolare del comma 9-*bis*, che disciplina il sorpasso dei velocipedi da parte degli autoveicoli.

In aggiunta al già previsto obbligo di adottare particolari cautele, è introdotto quello di mantenere la distanza laterale di sicurezza dal velocipede, determinata ai sensi dell'articolo 149, comma 1 (anch'esso interessato dalle modifiche) e, cioè, non inferiore a 1,5 metri, in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni del velocipede, e di differire la manovra di sorpasso ove le condizioni di sicurezza non siano garantite.

Tuttavia, mentre la proposta Berruto C. 526 mantiene l'attuale previsione che punisce i trasgressori con la sanzione amministrativa da euro 167 ad euro 665, la proposta Iaria C. 892 nulla dispone in merito.

Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che la proposta A.C. 892 espressamente specifica che tali disposizioni si applicano anche al sorpasso dei monopattini, laddove la proposta Berruto C. 526 utilizza la locuzione generale di velocipede.

Entrambe le proposte di legge dispongono, poi, la modifica dell'articolo 149, comma 1, del Codice della strada, che disciplina la distanza di sicurezza tra i veicoli in marcia.

Fermo restando l'obbligo di tenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni, sono aggiunte nuove previsioni relative specificamente alla previsione della distanza laterale di sicurezza, dal margine della strada e dai veicoli, che dev'essere commisurata alle condizioni del traffico e alla visibilità e garantire in ogni caso la possibilità di arresto tempestivo per evitare collisioni con eventuali ostacoli presenti nella carreggiata (Berruto C. 526), ovvero, con la formulazione più sintetica usata dalla proposta Iaria C. 892, garantire in ogni caso la possibilità di arresto tempestivo in condizioni di sicurezza.

In particolare la distanza laterale di sicurezza dai velocipedi deve essere maggiore in ragione della già ricordata probabilità di loro ondeggiamenti e deviazioni.

Specifiche disposizioni sono, poi, riferite al sorpasso dei velocipedi fuori dei centri urbani: la proposta Berruto C. 526 prevede che, qualora le condizioni di sicurezza e della circolazione lo consentano, i conducenti degli autoveicoli possono effettuare la manovra di sorpasso dei velocipedi, autorizzata da apposita segnaletica, mantenendo una distanza laterale di sicurezza non inferiore a 1,5 metri; la proposta Iaria 892, sia pure con analoga formulazione, fa invece riferimento al sorpasso effettuato da tutti i veicoli a motore – non limitandolo, quindi, ai soli autoveicoli – e non fa riferimento alla presenza di apposita segnaletica che lo autorizzi.

La proposta di legge Iaria C. 892 dispone in aggiunta che, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, la distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima a un velocipede deve rallentare e adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e può sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista.

Come anticipato, la proposta Iaria C. 892 modifica, altresì, l'articolo 142 del Codice della strada, in materia di limiti di velocità

dei veicoli, novellandone il comma 1 e aggiungendovi un nuovo comma 1-*bis*.

Mentre, rispetto al testo attualmente vigente, sono confermati i limiti di velocità massima fissati a 130 km/h per le autostrade, 110 km/h per le strade extraurbane principali e 90 km/h per le strade extraurbane secondarie, variano i limiti relativi alle strade urbane: in luogo della previsione generale che fissa il limite a 50 km/h nei centri abitati (innalzabili fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali), la proposta di legge opera una distinzione, prevedendo un limite generale di 50 km/h per le strade urbane di scorrimento (tipo D), e fissando il limite a 20 o 30 km/h per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F).

Segnala, sul punto, che il nuovo comma 1, come risultante dalla proposta di legge, non ripropone il contenuto degli ultimi periodi del vigente comma 1, relativi alle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia sulle quali è possibile elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h in presenza di determinate condizioni, e alla previsione di limiti massimi di velocità ridotti, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, a 110 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Quanto al nuovo comma 1-*bis*, che la proposta di legge Iaria C. 892 aggiunge all'articolo 142 del Codice della strada, esso è volto a fissare i seguenti limiti di velocità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presìdi ospedalieri e sanitari: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione.

La disposizione specifica che a tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici, e inoltre ammette la riduzione di tali limiti massimi di velocità, con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica.

Infine, a differenza della proposta Berruto C. 526 che si compone di un solo articolo, la proposta Iaria C. 892 contiene anche un articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) ricorda che il testo della sua proposta di legge C. 526 è stato depositato 22 giorni prima della morte di Davide Rebellin, che ha riacceso l'attenzione mediatica sul tema. In realtà, non passano 48 ore senza che muoia un ciclista sulle nostre strade: non solo professionisti, sportivi e amatori, ma anche cittadini comuni che usano la bicicletta nella vita quotidiana.

Fa poi preliminarmente presente che la sua proposta è stata sottoscritta da almeno un deputato di ciascuna forza politica, e che esiste poi un'identica proposta al Senato del gruppo Forza Italia. Vi è dunque ampia trasversalità, frutto della presa di coscienza dell'urgenza di un provvedimento che può cambiare un paradigma: la strada non è solo degli automobilisti, bensì di tutti gli utenti. L'idea di prevedere una distanza laterale di sicurezza di un metro e mezzo nei sorpassi sulle strade extraurbane rappresenta una forma di rispetto per i ciclisti: la sua applicazione può portare un automobilista a perdere cinque minuti della sua giornata, ma può consentire a un ciclista di salvare la propria vita.

Chiede dunque all'onorevole Iaria, in sede di abbinamento delle due proposte di legge, di considerare un testo unificato che contempli solo la previsione della distanza laterale di un metro e mezzo, veicolando la parte restante in un diverso provvedimento. Si tratta, argomenta, di una battaglia storica del mondo del ciclismo, che ora può essere coronata da successo; inoltre, una simile scelta dimostrerebbe la centralità delle Commissioni nel funzionamento dell'istituzione parlamentare.

Antonino IARIA (M5S) osserva preliminarmente che la proposta di legge è stata depositata a inizio legislatura, ma che la connessa discussione viene molto più da lontano nel tempo.

Uno dei problemi più complessi da risolvere relativamente alla distanza laterale di un metro e mezzo è la modifica delle carreggiate stradali: la differente formulazione della proposta di legge a sua prima firma nasce dalla consapevolezza di tale difficoltà. Ancora più importante è invece, a suo avviso, la riduzione dei limiti di velocità in ambito urbano: la mobilità sostenibile e la sua coesistenza con quella tradizionale soffrono per i limiti di velocità nelle nostre città, che appaiono troppo elevati.

In conclusione, si dichiara disponibile a lavorare con il collega Berruto e con la maggioranza per arrivare a una sintesi condivisa; partendo dal presupposto che tutti stiano ormai arrivando all'idea di una mobilità promiscua: auto, trasporto pubblico e mobilità sostenibile.

Elena MACCANTI (LEGA) fa presente che nessuno del gruppo della Lega ha firmato la proposta Berruto C. 526.

Afferma poi che tale argomento non è nuovo, giacché la Commissione l'aveva già affrontato in una proposta organica di riforma del codice della strada nella scorsa legislatura; tuttavia una simile proposta sulla distanza laterale di un metro e mezzo a firma De Lorenzis venne accuratamente esaminata e poi respinta. Si tratta, continua, di una previsione dal forte impatto emotivo, ma che in un'interlocuzione con la Polizia stradale e altri auditi si era rivelata irrealizzabile. Si dichiara dunque disponibile al più ampio confronto, ma preannunzia sin d'ora che chiederà un ciclo di audizioni con strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sottolinea ancora che, dopo quella riforma del codice della strada, vi sono solo stati solo interventi *spot*, inseriti per lo più in provvedimenti di natura economica, che ci hanno dato un quadro fortemente frammentario. Occorre dunque tornare a riforme che esprimano una visione d'insieme, e non disperdersi in « provvedimenti bandiera ». Conclude peraltro reiterando la massima disponibilità della Lega ad intervenire sulla sicurezza stradale, che offre oggi dei dati estremamente preoccupanti.

Luciano CANTONE (M5S) ritiene che la proposta di legge Iaria C. 892 presenti molti punti di interesse, soprattutto per quanto riguarda i limiti di velocità. Argomenta poi che nella scorsa legislatura la riforma della distanza laterale di un metro e mezzo è stata espunta per questioni politiche e non tecniche. Tale distanza laterale in alcuni tratti stradali è difficilmente realizzabile; tuttavia, la Commissione ha la possibilità di prevederla senza renderla obbligatoria in tutte le tipologie di strade. Continua ricordando che il problema della sicurezza stradale è reale: vi è un *trend* di un morto ogni tre ore sulle nostre strade, peraltro in crescita.

Ritiene poi che il tema non debba essere affrontato solo nella Commissione Trasporti: giacché vi sono profili di natura penale e la necessità di criteri di proporzionalità nelle sanzioni: dovrebbero essere coinvolte anche le Commissioni Giustizia e Affari costituzionali.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) fa presente che la sottoscrizione da parte di un deputato di Fratelli di Italia della proposta Berruto C. 526 è frutto di un errore materiale.

Dichiara poi che non vi è alcuna preclusione sulla possibilità di un confronto, ma che la via maestra è quella di una riforma organica del codice della strada, anche nella prima parte della legislatura. Si unisce infine alla richiesta di un ciclo di audizioni, proponendo la Polizia stradale.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) afferma che il tema da mettere al centro è quello della sicurezza stradale. Onde evitare provvedimenti sull'onda dell'emotività, chiede dati statistici più completi sull'incidentalità e mortalità sulle strade, anche con riferimento alla materia dei monopattini.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) dichiara che la revisione del codice della strada è un tema da affrontare in modo organico e completo. Tuttavia, le morti dei ciclisti su strada sono un'emergenza nazionale e attendere che vi sia nell'arco di una legislatura una revisione integrale di tale codice si

rivela una scelta impossibile; in secondo luogo, in termini politici la proposta in esame appartiene alla quota di minoranza e dunque va discussa. Il testo può essere semmai asciugato, ridotto, circoscritto alle parti più emergenziali, mentre le parti più « strategiche » possono essere stralciate e dirottate verso altro provvedimento. Propone in conclusione di isolare due testi di legge, uno che riguardi la distanza laterale di un metro e mezzo e un altro sulla città a 30 all'ora.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 marzo 2023.

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL ferrovieri e FAST-CONFSAL, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20 (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 172

ALLEGATO (Parere approvato) 174

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 173

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di MESAP *(Svolgimento e conclusione)* 173

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CDP *venture capital* sgr – Fondo nazionale innovazione *(Svolgimento e conclusione)* 173

Audizione di rappresentanti del Ministero del turismo *(Svolgimento e conclusione)* 173

Audizione di rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy (Svolgimento e conclusione)* 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2023.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO, indi del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di MESAP.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfredo TAFURI, *coordinatore di MESAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CDP *venture capital* sgr – Fondo nazionale innovazione.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro SCORTECCI, *head of strategy & business development di CDP venture capital sgr – Fondo nazionale innovazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Ministero del turismo.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro VERRICO, *capo ufficio legislativo del Ministero del turismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giulio VELTRI, *capo ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 175

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00494 Tenerini: Misure volte a consentire agli iscritti all'Enasarco il recupero dei contributi silenti giacenti presso il medesimo ente previdenziale 177

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 180

5-00491 Nisini: Salvaguardia dei livelli occupazionali di Base Digitale Spa 177

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 182

5-00490 Scotto: Iniziative volte ad assicurare un livello di retribuzioni in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa 177

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 183

5-00492 Aiello: Sull'attuazione della riduzione della durata massima del Reddito di cittadinanza per gli « occupabili » e sulla previsione della « Misura di inclusione attiva » prevista dalla bozza di decreto-legge di riforma 178

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 184

5-00493 Mari: Inclusione nell'elenco dei lavori gravosi anche del lavoro di portalettere 178

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 179

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi, avente ad oggetto la proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie,

come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Soffermandosi sugli ambiti di competenza della XI Commissione, peraltro piuttosto limitati, segnala che il provvedimento consta di 6 articoli ed è volto, come disposto dall'articolo 1, comma 1, a istituire, ai sensi dell'articolo 82 della costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, i cui compiti sono individuati dal comma 2 del richiamato articolo 1, tra i quali segnalo, per l'interesse che può rivestire per la Commissione: alla lettera *a)*, il compito di accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani; alla lettera *f)*, il compito di indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di *welfare* per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie; alla lettera *g)*, il compito di acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e provati; alla lettera *m)*, il compito di acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport; alla lettera *n)*, il compito di individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede poi che la Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2.

Rileva poi che l'articolo 2 dispone sulla composizione della Commissione di inchiesta, mentre l'articolo 3 dispone sui poteri e limiti dell'istituenda Commissione d'inchiesta. L'articolo 4 dispone in materia di acquisizione di atti e documenti, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sull'obbligo del segreto. Infine, l'articolo 6, intervenendo sull'organizzazione interna della medesima Commissione d'inchiesta, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Condividendo le finalità del provvedimento, anche in considerazione degli assai limitati profili di competenza della Commissione recati dal testo in esame, preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, riservandosi, tuttavia, di tenere conto dei rilievi eventualmente emersi dal dibattito.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) chiede alla relatrice di valutare, in sede di elaborazione della sua proposta di parere, di inserire un riferimento all'esigenza di

introdurre nel testo unificato in esame, tra le funzioni della istituenda Commissione di inchiesta – all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *m)* – una lettera aggiuntiva che richiami il compito di analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, riservandosi di presentare una proposta di parere che tenga conto degli spunti offerti dai gruppi, fa presente che la questione posta dal deputato Laus sarà valutata con la massima attenzione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.40.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-00494 Tenerini: Misure volte a consentire agli iscritti all'Enasarco il recupero dei contributi silenti giacenti presso il medesimo ente previdenziale.

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'attenzione prestata alla questione oggetto dell'interrogazione. Pur comprendendo le argomentazioni di sostenibilità finanziaria richiamate dal rappresentante del Governo, auspica una iniziativa normativa che riconosca i contributi silenti versati a Enasarco, consentendo agli agenti di commercio, in caso di mancato raggiungimento dei 20 anni di contribuzione, di recuperarli.

5-00491 Nisini: Salvaguardia dei livelli occupazionali di Base Digitale Spa.

Tiziana NISINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Tiziana NISINI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata alla questione in oggetto, che richiama – oltre al tema essenziale della salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda Base Digitale Spa, che coinvolge la sorte di centinaia di famiglie – la problematica della delocalizzazione in India di attività e servizi, suscettibile di determinare un conseguente trasferimento dei dati sensibili dei risparmiatori, già peraltro gravemente danneggiati a seguito delle note vicende di MPS. Chiede dunque al Governo di continuare a monitorare tale situazione, a tutela dei lavoratori e dei risparmiatori coinvolti.

5-00490 Scotto: Iniziative volte ad assicurare un livello di retribuzioni in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*, facendo notare che il tema del livello delle retribuzioni dei lavoratori, soprattutto quando risultano coinvolte anche le pubbliche amministrazioni, sta molto a cuore al Governo, che intende affrontarlo con la massima attenzione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, invita il rappresentante del Governo ad agire affinché presso l'Università degli studi di Milano venga garantito il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, garantendo un salario dignitoso ai lavoratori che, invece, in quelle sedi, risultano sottopagati. Condividendo il richiamo del rappresentante del Governo al ruolo della contrattazione, non comprende, tuttavia, per quale ragione la maggioranza non intraprenda una iniziativa legislativa sul tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale, che appare necessario, tenuto conto della particolare diffusione del fenomeno della contrattazione al ribasso portata avanti da organizzazioni non rappresentative. Auspica, dunque, che il Governo, conformandosi alle indicazioni provenienti dall'Unione europea, si convinca della necessità di un intervento sul tema del salario minimo legale, al fine di assicurare quantomeno una tutela a quei settori non adeguatamente coperti dalla contrattazione collettiva. Ritiene che ciò sia necessario, considerata la pesante incidenza determinata dalle tendenze inflazionistiche, dal livello basso dei salari – soprattutto delle lavoratrici – e dal *gap* sempre più profondo tra Nord e Sud.

5-00492 Aiello: Sull'attuazione della riduzione della durata massima del Reddito di cittadinanza per gli « occupabili » e sulla previsione della « Misura di inclusione attiva » prevista dalla bozza di decreto-legge di riforma.

Dario CAROTENUTO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che, ancora una volta, non è stata fornita risposta al quesito essenziale posto dall'interrogazione, che, sulla scia di quanto già richiesto in un precedente atto di sindacato ispettivo, sollecitava un chiarimento su come si intenda garantire la continuità del diritto al beneficio del reddito di cittadinanza per quei lavoratori che non dovessero adempiere all'obbligo di formazione per ragioni loro non imputabili.

Ricordato che lo stesso presidente della Commissione, intervenendo in una trasmissione televisiva, ha dichiarato che, in caso di mancato avvio dei corsi di formazione, chi non vi potrà partecipare continuerà a percepire il sussidio, ritiene sia grave l'atteggiamento di indifferenza della maggioranza nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e l'assenza della volontà politica di individuare le risorse per finanziare indispensabili strumenti di sostegno al reddito, introdotti con forza e convinzione dal M5S in passato. Fa notare che la volontà del Governo sembra essere quella di favorire il diffondersi della povertà, del disagio sociale e del divario tra Nord e Sud, giudicando incomprensibile ipotizzare di sostituire il reddito di cittadinanza con interventi di presunta inclusione, che, a suo avviso, rischiano di generare, piuttosto, marginalità sociale, esclusione, diseguaglianze e fughe all'estero dei lavoratori.

5-00493 Mari: Inclusione nell'elenco dei lavori gravosi anche del lavoro di portalettere.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Francesco MARI (AVS), replicando, ritiene necessario includere nell'elenco dei lavori usuranti la figura professionale dell'addetto al recapito postale, intervenendo sui criteri che sono alla base dell'elaborazione di tale elenco, tenuto conto della particolare esposizione di tali lavoratori al rischio di infortuni e patologie nonché della particolare gravosità dei ritmi di lavoro sostenuti, a prescindere dalla giovane età dei lavoratori impiegati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00494 Tenerini: Misure volte a consentire agli iscritti all'Enasarco il recupero dei contributi silenti giacenti presso il medesimo ente previdenziale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo in ordine a eventuali provvedimenti da adottare affinché gli iscritti all'Enasarco possano recuperare dall'Ente in questione i cosiddetti contributi silenti.

Ciò detto, sentita la competente direzione ministeriale, si rappresenta quanto segue.

La Fondazione Enasarco è un ente privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che eroga prestazioni di natura integrativa rispetto a quelle liquidate dall'INPS – Gestione commercianti. Gli agenti e rappresentanti di commercio devono pertanto essere contemporaneamente iscritti sia all'INPS che all'Enasarco.

Il numero degli iscritti attivi, indicati nell'ultimo bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, è pari a 204.346 unità, a cui si aggiungono gli agenti di commercio non ancora pensionati che non hanno contribuito nell'ultimo anno, ma che, per effetto della discontinuità lavorativa tipica della professione di agente di commercio, hanno una posizione previdenziale in sospeso presso l'Ente, i cosiddetti « silenti » pari a circa 685.000 unità.

Relativamente ai requisiti di accesso per l'erogazione delle prestazioni, il vigente Regolamento delle attività istituzionali prevede per la pensione di vecchiaia almeno 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva (purché la somma di età e anzianità contributiva sia pari almeno a 92), mentre per la pensione di vecchiaia anticipata almeno 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva (quando la somma di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti pari almeno a 90 con la riduzione dell'importo della pensione del 5 per cento per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all'età anagrafica di 67 anni).

Ciò posto, la problematica dei « contributi silenti » riguarda gli iscritti che, in mancanza del requisito contributivo minimo di 20 anni maturato presso l'Enasarco, vedono negarsi la corresponsione di qualsiasi trattamento pensionistico e non possono valorizzare in qualche modo i propri versamenti contributivi, tramite gli istituti all'uopo previsti dalla normativa primaria (totalizzazione e cumulo), in quanto l'Enasarco adduce a ostacolo la coincidenza dei contributi riscossi con quelli contemporaneamente versati dagli agenti presso la Gestione commercianti dell'INPS, alla quale sono obbligatoriamente iscritti, senza che se ne possa ottenere la restituzione poiché non prevista nell'ordinamento.

Tale irripetibilità dei contributi versati è peraltro avallata anche da varie pronunce della Corte costituzionale che sottolineano la natura solidaristica di tutti i sistemi previdenziali, compresi quelli dei liberi professionisti.

Per contro, i predetti istituti della totalizzazione e del cumulo giuridico – orientati alla massima valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione ovunque versata – consentono all'INPS – Gestione commercianti di tener conto, ai fini del requisito minimo ventennale, delle diverse contribuzioni maturate eventualmente dall'agente o rappresentante presso altre gestioni sia pubbliche che private, purché non temporalmente coincidenti.

Va, peraltro, rilevato che, benché l'articolo 16 del Regolamento attività istituzionali di Enasarco preveda, con decorrenza dal 2024, una prestazione in rendita contributiva – che può essere richiesta da coloro che si sono iscritti all'ente a far data

dal 1° gennaio 2013 e che abbiano 67 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva – tale prestazione è comunque esclusa per l'amplissima platea di coloro che risultino già iscritti alla Fondazione in data antecedente al 1° gennaio 2013. Tale prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo, ed è ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione (quota 92).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attività istituzionali, per gli iscritti che cessano temporaneamente o definitivamente l'attività e che non sono titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, è ammessa la possibilità di versare la contribuzione volontaria purché abbiano un'anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività.

Tale situazione fa sì che le somme, versate obbligatoriamente all'Enasarco in favore dei silenti e trattenute dall'Ente, non pervenendo al riconoscimento di una prestazione pensionistica, risultino carenti dello scopo previdenziale e possano rappresentare al contempo un indebito arricchimento da parte dell'Enasarco.

Tutto ciò considerato, in coerenza con il più recente quadro normativo orientato alla massima valorizzazione, ai fini pensionistici, della contribuzione ovunque versata, si potrà valutare la possibilità di un intervento normativo atto a consentire agli agenti e rappresentanti di commercio che, a causa della discontinuità tipica della professione, non hanno maturato presso l'Enasarco i 20 anni di contribuzione richiesti dal sistema generale, e quindi a coloro che hanno periodi assicurativi non valorizzabili tramite gli istituti legislativi esistenti, di utilizzare ai fini pensionistici la contribuzione versata, ad integrazione della pensione base erogata dall'INPS.

Tale possibilità andrà comunque valutata, tenendo conto della sostenibilità della gestione, stante i profili di onerosità per la Fondazione Enasarco. Infatti possono emergere impatti finanziari rilevanti sull'equilibrio di lungo periodo della Fondazione che, come evidenziato anche nel bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, presenta elementi di criticità in ordine alla sostenibilità nel medio e lungo periodo.

ALLEGATO 2

5-00491 Nisini: Salvaguardia dei livelli occupazionali di Base Digitale Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato la delicata tematica che riguarda il futuro dei lavoratori di Base Digitale presenti sul territorio toscano.

Tale realtà produttiva si occupa di *business process outsourcing* e *business process management* per istituti di credito, società di assicurazione e grandi imprese secondo criteri di riduzione dei costi, miglioramento dei processi e incremento della qualità del servizio reso.

In via preliminare, rappresento che le competenti Direzione Generali del Ministero nonché la regione Toscana, espressamente interpellate al riguardo, hanno comunicato che finora non è stata avanzata alcuna richiesta d'intervento.

Allo stesso modo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha comunicato, sentite le direzioni competenti, che fino a questo momento non ha informazioni in merito alla vicenda.

Ciò detto non posso che rassicurare gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà disponibile, se richiesto e nell'ambito delle proprie competenze, a offrire la propria opera di mediazione e d'intervento al fine di trovare ogni possibile soluzione necessaria alla salvaguardia dei livelli occupazionali a tutela dei lavoratori e delle proprie famiglie.

ALLEGATO 3

5-00490 Scotto: Iniziative volte ad assicurare un livello di retribuzioni in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti perché la tematica delle retribuzioni e della contrattazione collettiva rappresenta una questione di rilevante interesse per questo Governo.

In Italia, la contrattazione collettiva di qualità ha garantito una serie di misure che, negli anni, sono state introdotte a tutela dei lavoratori. È evidente, poi, che il primo obiettivo di una efficace contrattazione collettiva sia assicurare livelli salariali adeguati rispetto alla prestazione lavorativa e al contesto socioeconomico in cui viene svolta.

Certamente, sul tema, un campo di azione sarà rappresentato, nel prossimo futuro, dal recepimento della direttiva europea sul salario minimo, alla quale gli Stati membri si dovranno adeguare entro il 15 novembre 2024, anche se la direttiva è finalizzata a garantire ai lavoratori dell'Unione europea condizioni dignitose, ma non fissa una soglia europea di salario minimo contrattuale, né impone l'adozione di un salario minimo legale a quei Paesi come l'Italia in cui i salari sono definiti a livello di contrattazione collettiva.

Nel nostro ordinamento, come noto, la determinazione di una adeguata retribuzione non è oggi rimessa alla legge, ma è demandata alla libera negoziazione delle parti sociali attraverso lo strumento della contrattazione collettiva. Sono, dunque, i singoli contratti di settore a definire, in base al livello di inquadramento dei lavoratori, le condizioni normative ed economiche agli stessi applicabili.

Il problema di stipendi bassi che alimentano il fenomeno del lavoro povero è una preoccupazione di questo Governo: siamo ben consapevoli che il potere di acquisto delle famiglie italiane è messo a dura prova dal periodo di forte inflazione che stiamo attraversando.

L'articolo 36 della Costituzione, con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ci ricorda che il percorso verso un salario in grado di dare a tutti i lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa deve necessariamente passare da una contrattazione collettiva di qualità, da strumenti che potenzino l'efficacia e da relazioni industriali che consentano adattabilità alle esigenze del mercato del lavoro e, insieme, tutela degli interessi del comparto dei lavoratori.

Il fenomeno dei *wooking poors* è purtroppo un tema noto, come riconosciuto dagli stessi interroganti. Su questa materia si sono cimentati, anche in recente passato, i Governi che ci hanno preceduto, senza particolari esiti. Siamo consapevoli che abbiamo due anni di tempo per il recepimento della direttiva europea sul salario minimo, che potrà costituire l'occasione per una riflessione più approfondita sul fenomeno dei *wooking poors* e sulla promozione della tutela garantita dal salario minimo previsto dai Contratti Collettivi.

Per questo motivo, sono fiducioso che da un confronto aperto e sincero su tali temi con le parti sociali si avranno risultati positivi che si tradurranno in azioni efficaci a tutela dei lavoratori e dei loro diritti costituzionalmente garantiti.

ALLEGATO 4

5-00492 Aiello: Sull'attuazione della riduzione della durata massima del Reddito di cittadinanza per gli « occupabili » e sulla previsione della « Misura di inclusione attiva » prevista dalla bozza di decreto-legge di riforma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sullo stato di avanzamento delle misure relative ai percorsi formativi per i percettori del reddito di cittadinanza.

Ribadisco che il Governo è intervenuto sui percorsi formativi dei percettori del reddito al fine di rendere la popolazione attiva effettivamente occupabile e sostenerne l'inserimento al lavoro limitando, allo stesso tempo, la possibilità che intere fasce di popolazione siano sostenute esclusivamente attraverso misure di mera assistenza.

Inoltre voglio precisare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge di bilancio per il 2023, il Ministero del lavoro ha attivato il confronto tecnico con il Ministero dell'istruzione e del merito, volto a finalizzare il Protocollo per l'individuazione di azioni volte a facilitare le iscrizioni a percorsi di istruzione erogati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Rammento che l'insieme delle iniziative e azioni, definite con il Protocollo di intesa, sono finalizzate a facilitare l'iscrizione e la frequenza, da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto al suddetto obbligo, ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Per quanto riguarda più specificatamente la formazione, alla data del 17 febbraio scorso, sono 198 mila i percettori di reddito di cittadinanza che nell'ambito del programma Garanzia occupazione lavoro (GOL) sono stati instradati verso percorsi di inserimento lavorativo e di aggiornamento o riqualificazione delle competenze. Si tratta di circa due terzi del totale dei percettori convocati e che hanno aderito al programma GOL. Sono oltre 47 mila, invece, i beneficiari del reddito per cui è stata individuata e concordata un'attività formativa da svolgere.

Le iniziative di aggiornamento o di riqualificazione formative cresceranno rapidamente grazie a una spinta che il Governo ha voluto dare alla norma già prevista dal decreto-legge n. 4 del 2019: oltre 161 mila beneficiari, cioè l'81 per cento, infatti potranno iniziare l'attività formativa nelle prossime settimane perché sono stati aggiudicati o sono in via di aggiudicazione, gli avvisi per l'attività di formazione che le regioni hanno pubblicato a valere sulle risorse GOL.

Nelle prossime settimane, inoltre, il Ministero provvederà a estendere l'attività obbligatoria prevista per i percettori a tutti gli interventi di inclusione lavorativa e di rafforzamento dell'occupabilità stabiliti dalla legge e proseguirà il lavoro di un tavolo di monitoraggio e valutazione con le regioni per raggiungere il *target* previsto dal PNRR, dando la prevalenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza nella presa in carico e nell'avvio a formazione o a percorsi di occupabilità.

In conclusione, il Ministero è al lavoro per dare concreta attuazione alle previsioni normative sulla formazione dei percettori del reddito di cittadinanza finalizzate a garantire il loro inserimento sociale e lavorativo.

ALLEGATO 5

5-00493 Mari: Inclusione nell'elenco dei lavori gravosi anche del lavoro di portalettere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale l'Onorevole interrogante rileva la necessità di ricomprendere la figura professionale del portalettere tra le professioni usuranti onde consentire l'accesso all'Ape sociale.

Al riguardo è importante preliminarmente ricordare che la categoria dei lavoratori gravosi è stata introdotta con la legge n. 232 del 2016, che ha provveduto ad individuare alcuni gruppi di attività professionali. Successivamente l'elenco dei lavori usuranti è stato aggiornato facendo rientrare altre attività per i quali è previsto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

I lavori usuranti sono quelli che, più di altri, risultano particolarmente pesanti e logoranti per chi svolge tali attività nell'ambito lavorativo.

La legge è intervenuta più volte a questo proposito, in materia di sistema pensionistico, per tutelare i lavoratori che compiono le mansioni più usuranti.

Nella scorsa legislatura, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ha ampliato le categorie professionali ritenute gravose, in base ai lavori e alle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge n. 160 del 2019.

Le risultanze dei lavori della citata Commissione, che hanno portato alla stesura, nel settembre 2021, di un documento conclusivo, sono fondate, in particolare, sullo studio di particolari parametri ritenuti significativi (quali la frequenza degli infortuni e il numero delle giornate di lavoro e di assenza) e riferiti ad una platea di lavoratori ricompresi nella fascia di età dai 56 ai 63 anni.

È opportuno evidenziare che tale Commissione, nel settembre 2021 ha ritenuto di non dover includere la categoria professionale dei portalettere tra le lavorazioni gravose.

Ciò detto, il Ministero che rappresento reputa importante il tema della flessibilità in uscita – soprattutto riferita a determinate fasce di lavoratori in difficoltà perché interessate da lavori usuranti. Infatti, l'argomento è stato già richiamato nell'ambito del tavolo di confronto sulle pensioni con le parti sociali, che si è già riunito il 19 gennaio e il 13 febbraio scorsi.

Nell'ambito dei lavori del suddetto tavolo si potrà valutare la possibilità di ricostituire, a supporto degli interventi normativi da effettuare, la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni per valutare l'ampliamento delle categorie di attività gravose per l'accesso all'Ape sociale.

Una Commissione, con la sua autorevolezza e competenza tecnica, potrà essere deputata a valutare ulteriori attività « particolarmente faticose e pesanti », ai fini del pensionamento anticipato.

È necessario, altresì, compiere una puntuale ricognizione sia delle categorie di lavorazioni cui sono già oggi riconosciuti i benefici pensionistici riservati alle occupazioni gravose, sia delle ulteriori lavorazioni che potrebbero essere ad esse assimilate, in quanto caratterizzate da indici di faticosità e rischiosità particolarmente elevati.

All'esito dell'attività ricognitiva e di analisi e in considerazione delle proposte potrà essere valutata – d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – l'estensione della platea delle mansioni ritenute gravose, tenuto conto del combinato disposto di criteri tecnici ed evidenze scientifiche che consentiranno di considerare in maniera oggettiva l'onerosità fisica e psico-sociale delle mansioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 186

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 189

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 190

AVVERTENZA 190

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2022)721 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione potrà esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.

Introducendo la proposta di regolamento all'esame della XII Commissione, segnala che essa mira ad aggiornare e semplificare il sistema tariffario dell'Agenzia europea per i medicinali, l'EMA.

Ricorda preliminarmente che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nell'ambito della procedura di allerta precoce disciplinata dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, sta valutando la conformità della proposta al principio di sussidiarietà e dovrebbe pronunciarsi entro il prossimo 20 marzo.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti essenziali della proposta e, soprattutto, su alcuni elementi problematici che essa sembra presentare, rinviando alla documentazione predisposta dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea per maggiori dettagli.

Ricorda anzitutto che l'EMA svolge importanti funzioni in merito alla valutazione e al controllo dei medicinali per uso umano e veterinario; in particolare: è responsabile della valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali; verifica la sicurezza dei medicinali tramite una rete di farmacovigilanza; contribuisce alla promozione dell'innovazione e della ricerca nel settore farmaceutico; a partire dal 1° marzo 2022, per effetto di modifiche introdotte a seguito della pandemia di COVID-19, provvede al monitoraggio delle carenze dei medicinali che potrebbero portare a una situazione di crisi nonché alla segnalazione di carenze di medicinali fondamentali durante una crisi; alla consulenza scientifica sui medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare le malattie che causano tali crisi; al coordinamento degli studi per il monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali per la cura, la prevenzione o la diagnosi delle malattie connesse alle crisi di sanità pubblica.

Fa presente che la situazione di emergenza ha avuto un impatto rilevante sul ruolo delle agenzie regolatorie, rendendo necessario un cambio improvviso delle normative e dei procedimenti per l'arrivo di farmaci e vaccini efficaci e sicuri. L'EMA ha istituito una *task force ad hoc*, ha modificato l'*iter* per l'autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci in Europa mediante valutazioni rapide di pari passo con la disponibilità delle informazioni, procedura che è stata chiamata *rolling review*. Nello stesso periodo sono state semplificate le procedure inerenti alle sperimentazioni cliniche nei pazienti affetti da COVID-19. Grazie a questa complessa ma rapida capacità di risposta, accompagnata da finanziamenti pubblici e privati, la popolazione ha potuto beneficiare in tempi molto brevi rispetto all'esperienza passata dei vaccini anti COVID-19 e di farmaci fondamentali per la lotta al virus.

Rileva che quanto accaduto ha evidenziato il ruolo cruciale svolto dall'EMA sul fronte della valutazione scientifica delle domande di autorizzazione a immettere in commercio i medicinali, della sicurezza degli stessi mediante la farmacosorveglianza, della promozione dell'innovazione della ricerca scientifica in questo settore. Su quest'ultimo aspetto, sottolinea che a un forte interesse volto ad assicurare benefici ai pazienti si affianca quello per un « sistema Paese » che, grazie allo sblocco delle sperimentazioni avvenuto tramite decreti approvati dal Ministero della salute con i quali è stato recuperato il ritardo nel recepimento del regolamento europeo n. 536 del 2014, può rilanciare l'attività dei ricercatori italiani, che rappresentano un'eccellenza, nonché un settore, quello della farmaceutica, che a livello nazionale raggiunge un valore di produzione di 38 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le suddette competenze in materia di verifiche sulla carenza di medicinali, ricorda che si tratta di una problematica che la XII Commissione ha esaminato con il Ministro della salute in questo primo scorcio della XIX legislatura. Segnala che dei 3.000 farmaci nella lista dei « carenti Aifa », circa 300 erano privi di equivalenti e quindi inseriti nella lista dei prodotti « importabili su richiesta delle strutture sanitarie » mentre, non sostituiti da altri farmaci alternativi, erano di fatto meno di 30, dei quali peraltro non si è discusso nei media. Queste carenze rappresentano tuttavia dei fenomeni periodici che possono riproporsi e che, pertanto, necessitano di un monitoraggio costante e di strumenti di risposta efficaci.

Osserva, quindi, che la proposta di regolamento in esame è finalizzata ad aggiornare e semplificare il sistema tariffario: in concreto, si tratta degli oneri pagati dalle imprese per ottenere per ottenere e conservare autorizzazioni dell'UE all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché gli oneri riscossi per altri servizi da essa offerti. Le entrate più consistenti per l'A-

genzia derivano proprio dalle commissioni riscosse dall'industria farmaceutica per i servizi prestati: 344 milioni su 477 totali. Parte di queste risorse viene trasferita alle Autorità nazionali competenti per l'attività che svolgono per conto dell'Agenzia. Diversi sono gli aspetti sui quali è necessario intervenire: in primo luogo, le norme vigenti non comprendono le tariffe relative ai medicinali veterinari; in secondo luogo, non si tiene conto delle nuove competenze originate dall'emergenza COVID.

Inoltre, come rilevato dalla stessa Commissione europea, occorre rendere le tariffe più proporzionate rispetto ai costi, semplificare il sistema, rivedere e unificare a livello europeo le remunerazioni delle autorità nazionali. In sintesi, la proposta mira a razionalizzare il sistema degli oneri, individuando un unico strumento giuridico per un sistema che era articolato in due regolamenti distinti. Si prevedono tariffe annuali sia per i medicinali autorizzati a livello europeo sia per quelli autorizzati dagli Stati membri. Nel primo caso, per la sorveglianza e il mantenimento post autorizzazione; nel secondo caso, per la farmacosorveglianza a beneficio dei titolari dell'autorizzazione. Vengono inoltre stabilite delle tariffe ridotte in ragione della dimensione dell'azienda, per le piccole e medie imprese, o della priorità riconosciute per motivi di salute pubblica. Infine, il regolamento prevede un sistema di modifica mediante atti delegati della Commissione europea delle tariffe, degli oneri e delle remunerazioni.

Segnala che su tale aspetto viene espressa una delle osservazioni critiche formulate dal Ministero della salute nella sua relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, pur avendo quest'ultimo espresso una valutazione positiva sulle finalità generali del nuovo regolamento. Infatti, non solo si pone una questione di trasparenza ma si rischia altresì di non assicurare un adeguato coinvolgimento degli Stati membri. Pur condividendo sicuramente l'idea di rafforzare una politica comune dell'Unione europea sul delicato tema del diritto alla salute, osserva che questa non può comunque prescindere dal mantenimento di un compito di controllo e di stimolo da parte di ciascuno Stato. Del resto, proprio la pandemia ha dimostrato come alcuni Stati abbiano risposto in maniera più efficace di altri proprio per via delle scelte effettuate in campo farmaceutico.

Rileva che la predetta relazione tecnica del Ministero della salute ha altresì evidenziato che, per un verso, rispetto al sistema attualmente vigente, la proposta determinerebbe un sensibile incremento delle tariffe spettabili ad EMA, riferendo in particolare che gli importi a carico delle aziende farmaceutiche potrebbero aumentare fino al punto di triplicare l'ammontare dei costi su quelle gravanti. Per altro verso, a fronte di questi incrementi, la proposta prevede l'abbassamento di altre tariffe, oltre a una sensibile riduzione del valore della remunerazione riconosciuta all'attività degli esperti. Tutto ciò determinerebbe difficoltà nel garantire la copertura dei costi sostenuti dalle Autorità nazionali che collaborano con l'Agenzia nonché una potenziale perdita di competenze e di investimenti nelle attività per l'innovazione.

A queste osservazioni desidera aggiungere due ulteriori rilievi. In primo luogo, segnala che la proposta è stata presentata prima dell'imminente revisione della normativa generale europea in materia farmaceutica e, pertanto, rischia di essere superata all'origine. Occorre, quindi, che si tenga conto delle possibili novità, dalle quali potrebbe derivare un'ulteriore revisione delle tariffe. Inoltre, ritiene fondamentale che vi sia una maggiore trasparenza nella metodologia di calcolo delle tariffe e remunerazioni basate sui costi e che, dunque, vengano rese chiare ed esplicite le modalità di calcolo per la relativa determinazione.

Fa presente, infine, che tali aspetti potranno essere approfonditi anche nel corso delle imminenti audizioni di Aifa, Farmindustria ed Egualia-Industrie farmaci accessibili, che si svolgeranno congiuntamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, al fine di acquisire ulteriori e più dettagliati elementi di conoscenza e valutazione in vista della predisposizione del documento finale.

Nessuno chiedendo di intervenire e ricordando che la discussione potrà avere luogo dopo lo svolgimento delle audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento sul quale la XII commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali) si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Evidenziando, tra i compiti assegnati alla istituenda Commissione, quelli che presentano profili inerenti alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva in particolare quelli volti a: accertare lo stato del degrado con particolare attenzione, tra l'altro, alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, alle condizioni di mobilità e vivibilità, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani nonché alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose; rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio; verificare il ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie, accertando l'esistenza di spazi destinati alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle loro associazioni od organizzazioni; indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di *welfare* per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie; acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; individuare iniziative per la promozione e il sostegno delle realtà associative esistenti; acquisire le proposte operative che provengono dalle realtà presenti sul territorio, incluse le organizzazioni del Terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie; individuare misure per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale.

Si prevede che la Commissione riferisca alla Camera con singole relazioni o con relazioni generali, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni.

Segnala che i restanti articoli del provvedimento recano le disposizioni relative alla composizione della Commissione e alle sue modalità di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti

deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. L'articolo reca anche le disposizioni relative all'elezione dell'ufficio di presidenza della Commissione.

In base all'articolo 3, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 4 contiene le norme relative all'acquisizione di atti e documenti mentre l'articolo 5 reca le disposizioni relative al rispetto dell'obbligo del segreto per i componenti della Commissione e il personale addetto.

L'articolo 6 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa, e che si possano organizzare i lavori anche attraverso uno o più comitati. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Evidenziando come nella Commissione competente in sede referente si registri un ampio consenso rispetto all'istituzione della Commissione di inchiesta in oggetto e condivise le finalità del provvedimento, con specifico riferimento alle competenze della XII Commissione, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro ».
COM(2021)44 final.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie » (Doc. XXII, n. 11 Battilocchio e abb.);

rilevato che tra i compiti assegnati alla istituenda Commissione vi è l'accertamento dello stato del degrado con particolare attenzione, tra l'altro, alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani, e della presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività;

evidenziato che la Commissione ha altresì il compito di indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di *welfare* per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie, acquisendo a tal fine, in particolare, le proposte operative che provengono dalle realtà presenti sul territorio, incluse le organizzazioni del Terzo settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* . 192

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 192

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.
C. 770 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, illustra, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge in esame che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;

considerato che l'Accordo è in linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021, che ha istituito la « zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale » e che, nell'autorizzarne l'istituzione ha, altresì, demandato l'individuazione di detti limiti ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia;

preso atto che l'Accordo si compone di un preambolo e di quattro articoli, nei quali:

si richiamano espressamente i precedenti accordi bilaterali del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare i diritti sovrani o la giurisdizione in base al diritto internazionale, venendo, altresì, esplicitate le coordinate della linea di confine (articolo 1);

sono salvaguardate le attività di pesca, i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE nonché l'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva (articolo 2);

è sancito l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici o, in caso di mancata risoluzione, a devolvere la controversia alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso (articolo 3);

è previsto che l'Accordo sia soggetto a ratifica ed entri in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica;

preso atto, quindi, con favore che il disegno di legge in esame, composto di quattro articoli, prevede:

l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-croato sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (articoli 1 e 2);

la clausola di invarianza finanziaria, salvo l'insorgenza di eventuali oneri, per i quali si farà fronte con specifico provvedimento legislativo (articolo 3);

l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 final. (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 194

ALLEGATO 1 (Proposta di documento formulato dal relatore ed approvato dalla Commissione) 197

ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 200

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AssoESCo (Associazione italiana delle *Energy Service Company* e degli Operatori dell'Efficienza Energetica) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) 196

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE.
COM(2022)583 final.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2023.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, rivolge preliminarmente alle colleghe della Commissione i più sinceri auguri per la ricorrenza dell'8 marzo, Festa della donna. Cede quindi la parola al relatore Bagnai.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere, favorevole con condizioni *(vedi allegato 1)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che il deputato De Luca, a nome del gruppo del Partito democratico, ha presentato a sua volta una proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

Invita la collega Madia, che ha chiesto la parola, ad illustrarne il contenuto.

Maria Anna MADIA (PD-IDP), dopo avere ringraziato il relatore per l'ampio lavoro conoscitivo promosso in vista di un'accurata disamina della Comunicazione della Commissione europea, segnala come il documento costituisca in ogni caso un passo in avanti rispetto ai precedenti orientamenti assunti dalla Commissione europea in tema di *governance* economica dell'Unione, ispirati ad un'*austerity* di fondo: questa linea interpretativa emerge in molte delle audizioni svolte nei giorni scorsi e segnatamente in quella del 28 febbraio, alla quale ha preso parte l'on. Tinagli, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europei.

Rileva come questo significativo progresso nell'assetto della *governance* delle scelte di politica economica dell'Unione sia stato reso possibile dall'azione di Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia.

Preannuncia l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore ed esprime l'auspicio che questo passo in avanti avviato dalla Commissione europea sia affiancato da altri progetti innovativi, come l'istituzione di un fondo sovrano destinato a convogliare le risorse dell'Unione verso grandi progetti di respiro europeo.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di parere formulata dall'on. Bagnai, dal momento che il testo sembra deludere molte delle aspettative più volte evocate dal Governo in tema di rapporti con l'Unione europea.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) esprime apprezzamento per la qualità del lavoro di approfondimento svolto in occasione dell'esame della Comunicazione. Al tempo preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché condivide solo alcune delle linee-guide della proposta di parere, sottolineando per contro – in contrasto con le posizioni espresse nella proposta – l'esigenza di una continuità sul piano delle scelte di politica economica lungo un certo arco temporale, al di là degli eventuali cambi d'indirizzo politico.

Ribadisce infine la necessità di garantire la creazione di grandi campioni europei in diversi settori dell'economia dell'Unione per cogliere appieno le opportunità offerte dal mercato unico.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Stefano CANDIANI (LEGA) intervenendo a sua volta in dichiarazione di voto, ricorda che, se nel corso del dibattito le forze di opposizione hanno condiviso molti degli orientamenti che ispirano la proposta di parere, oggi il Gruppo del Movimento 5 Stelle sembra attestarsi su una posizione di contrarietà senza motivare compitamente la propria posizione.

Sottolinea l'esigenza che la revisione della *governance* economica europea non si traduca in un'ulteriore compressione degli spazi di democraticità dell'Unione, come potrebbe accadere con la predeterminazione di piani di assestamento macro-economico che prescindano completamente dalle scelte democratiche dei popoli degli Stati membri.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere predisposta dall'on. Bagnai.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere formulata dall'on. Bagnai, il testo presentato dal collega De Luca non sarà posto in votazione e sarà, comunque, pubblicato in allegato al resoconto odierno.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dall'on. Bagnai, favorevole con condizioni.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 marzo 2023.

Audizione di rappresentanti di AssoESCo (Associazione italiana delle *Energy Service Company* e degli Operatori dell'Efficienza Energetica) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATO DAL RELATORE ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583);

premesso che:

la scelta della Commissione europea di escludere il ricorso alla revisione dei Trattati, ai fini della riforma delle regole vigenti, pur ispirata ad esigenze di celerità e pragmatismo, non sembra costituire il percorso migliore allo scopo. Essa non consente infatti di modificare i valori di riferimento fissati per il deficit e il debito, di dare un ruolo più incisivo alla Banca centrale europea e di definire soluzioni più ambiziose per la gestione del debito;

ciò nonostante, è da accogliere favorevolmente, in linea di principio, un nuovo quadro di regole più flessibile ed attento alle specificità di ciascuno Stato membro, nonché incentrato su una maggiore titolarità nazionale;

diversi aspetti della proposta avanzata dalla Commissione europea necessitano tuttavia di maggiori chiarimenti e appaiono suscettibili di introdurre anche nel nuovo quadro elementi di complessità, non osservabilità e scarsa trasparenza;

considerato che:

in cambio di una maggiore flessibilità delle regole, gli orientamenti sembrano attribuire un più ampio margine di discrezionalità alle Istituzioni europee chiamate ad applicarle, segnatamente Commissione e Consiglio, di cui va valutata accuratamente l'opportunità anche sotto il profilo della legittimazione democratica;

gli orientamenti esaltano, per un verso, la maggiore « titolarità nazionale » del nuovo quadro, incentrata sulla presentazione di piani nazionali strutturali di bilancio a medio termine, ma ne ridimensionano, per altro verso, la effettiva portata. In questo senso si pone in particolare la previsione secondo la quale i piani nazionali devono essere presentati in coerenza un piano di aggiustamento di riferimento elaborato dalla Commissione stessa sulla base dei risultati di una sua analisi di sostenibilità del debito (DSA), di cui non appare chiara la natura giuridica;

gli orientamenti non precisano con la dovuta accuratezza la metodologia utilizzata per condurre l'analisi di sostenibilità del debito. Ciò sarebbe necessario per ragioni di trasparenza e chiarezza in quanto essa richiede una serie di ipotesi tecniche per le proiezioni in un orizzonte relativamente lungo delle variabili macro-finanziarie che influenzano la dinamica del debito;

andrebbero inoltre chiarite meglio la *ratio* alla base della classificazione dei paesi in tre gruppi e la codificazione sul piano giuridico di tale classificazione, nonché le conseguenze che ne potrebbero derivare per i paesi interessati;

più in generale, anche se il nuovo quadro di regole appare più semplice del precedente, esso si baserà in ogni caso su metodologie relativamente complesse per la predisposizione non solo dell'analisi di sostenibilità e del sentiero di aggiustamento pluriennale, ma anche per il monitoraggio annuale del rispetto del profilo di spesa netta;

il ruolo di variabili non osservabili come il Pil potenziale, l'*output gap* e i saldi strutturali viene ridotto in modo rilevante nel nuovo quadro di regole ma non viene totalmente eliminato. In particolare, l'utilizzo di proiezioni di medio-lungo periodo del PIL rende indispensabile una stima o una ipotesi della crescita del prodotto potenziale. Inoltre, una stima del saldo strutturale, e quindi dell'*output gap*, all'inizio delle proiezioni è necessaria per poter determinare sia lo scenario a politiche invariate sia quelli con aggiustamento;

necessita di maggiori chiarimenti l'ambito della flessibilità prevista nel caso di ipotesi di partenza che si rivelino irrealistiche nel corso del tempo;

a fronte della maggiore flessibilità, gli orientamenti prospettano altresì un rafforzamento del sistema correttivo e sanzionatorio, con il ricorso ad una procedura ancora più drastica e severa di quella disciplinata dalle regole attuali, di cui vanno considerate con attenzione le implicazioni;

in caso di mancata attuazione delle riforme o degli investimenti concordati, gli orientamenti ipotizzano la creazione di un nuovo strumento di esecuzione, ancora da definire, che permetterebbe all'Unione di richiedere una revisione in senso restrittivo del sentiero prestabilito di evoluzione dell'indicatore di spesa e, nel caso di paesi dell'Eurozona, di imporre sanzioni finanziarie;

non è chiaro in che modo sarà rafforzata effettivamente la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, con particolare riferimento agli squilibri della bilancia commerciale e al livello di debito privato, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

sebbene il dibattito istituzionale e pubblico degli scorsi anni ne avesse segnalato l'importanza e il carattere prioritario, gli orientamenti non affrontano il tema della costituzione di una capacità fiscale centrale dell'Unione per finanziare sia gli investimenti legati al rafforzamento dei beni pubblici europei (per esempio la transizione ecologica ed energetica) sia le politiche di stabilizzazione del ciclo;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo ed al Consiglio,

delibera di esprimere un

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda un pieno coinvolgimento degli Stati membri già nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di aggiustamenti di bilancio affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;

2) considerato che l'analisi della sostenibilità del debito è molto sensibile alle ipotesi formulate in termini di crescita del Pil, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica, la scelta di questi parametri deve avvenire con estrema attenzione e deve essere concordata tra la Commissione europea ed i singoli Stati membri sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita e per scongiurare il rischio che possano essere reintrodotte variabili particolarmente complesse e poco osservabili;

3) considerate, inoltre, le implicazioni negative che una classificazione del rischio di debito di un Paese potrebbe avere per la sua stabilità finanziaria e sul piano del suo *rating* reputazionale, si stabilisca che tale classificazione venga resa pubblica soltanto

in esito al percorso di definizione del piano strutturale di bilancio e non nella fase iniziale del medesimo percorso;

4) si preveda, entro certi limiti, l'esclusione dal novero della spesa netta primaria di spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, come quelle necessarie per la doppia transizione verde e digitale, come pure di determinate spese sociali o ancora di alcune spese concordate a livello europeo, come quelle relative all'assistenza finanziaria fornita in caso di crisi o per la costituzione della difesa comune europea;

5) si consideri la possibilità per gli Stati membri di modificare il proprio piano di aggiustamento nel caso di cambio di legislatura ed eventualmente di governo;

6) si stabilisca che la clausola per eventi eccezionali relativamente ad un singolo Stato possa essere attivata non soltanto per le calamità naturali ma anche nei casi di andamenti nelle variabili macroeconomiche significativamente diversi da quelle originariamente ipotizzati a causa di *shock* inattesi;

7) con riferimento al sistema delle sanzioni, siano previsti meccanismi premianti di incentivo, come ad esempio la partecipazione a forme di capacità di bilancio comune, escludendo meccanismi di penalizzazione nella fruizione di risorse erogate dall'Unione europea;

8) in particolare, affinché la condizionalità macroeconomica non rischi di rappresentare un elemento di carattere prociclico, si escluda la sospensione dei fondi strutturali e d'investimento nei confronti di un Paese che si sia allontanato dal percorso di aggiustamento concordato a causa di fattori esogeni;

9) per quanto concerne la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, si definisca una procedura più effettiva e meno discrezionale nella riduzione di alcuni squilibri, come quelli relativi alle partite correnti della bilancia dei pagamenti, alla posizione netta sull'estero e al livello di debito privato;

10) le discussioni in seno alle istituzioni dell'UE sulla revisione del quadro della *governance* economica dell'UE siano condotte contestualmente a quelle sul Piano industriale del *Green Deal* e la riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da evitare alterazioni delle condizioni di competitività tra gli Stati membri.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final);

premesso che:

la *governance* economica europea è frutto di una lunga evoluzione che parte dal Trattato di Maastricht e arriva fino al *Six Pack* e *Two Pack* approvati nel post-crisi finanziaria. Trattandosi di un processo che ha avuto varie fasi, il risultato finale – pur mantenendo una sua sostanziale coerenza di fondo – ha finito per mostrare anche degli evidenti limiti non solo nella concreta applicazione, ma anche nel perseguire gli obiettivi che ci si era prefissi di raggiungere. Questi limiti erano ben chiari già prima che scoppiasse il COVID, tanto che la Commissione aveva già deciso di aprire una fase di revisione che poi però ha subito inevitabili rallentamenti. La Comunicazione di novembre segna un passaggio intermedio importante perché non solo delinea già quello che la Commissione ha in mente, ma apre la strada anche alla presentazione delle proposte legislative;

i problemi che sono emersi nel corso degli anni sono diversi, tra i quali:

a) la pro-ciclicità della attuale *governance*, che davanti a rallentamenti ciclici ha spesso richiesto ai governi di attuare politiche restrittive, e nei casi peggiori ha costretto addirittura l'Unione a sospendere l'applicazione delle regole fiscali facendo leva sulle clausole di disattivazione;

b) il fatto che le regole fossero uguali per tutti e quindi si adattassero poco al contesto e alle caratteristiche dei singoli Paesi;

c) il paradosso di una *governance* che, almeno nelle intenzioni, doveva garantire la sostenibilità della finanza pubblica degli Stati Membri, ma che è per larghissima parte concentrata sul breve termine: i vincoli sul deficit pubblico erano stati pensati come uno strumento per garantire la sostenibilità dell'indebitamento, ma essi si sono trasformati presto da vincoli a obiettivi a sé stanti. Con la riforma del *Two-Pack* e l'introduzione della regola del ventesimo ci siamo poi ritrovati con una *governance* duale, dove i due obiettivi sul deficit e sul debito spesso non si conciliavano fra loro, e uno dominava sull'altro;

d) la complessità e la scarsa trasparenza della *governance* che la rende facilmente soggetta a manipolazioni, poiché un ruolo chiave è giocato dalle variabili non osservabili (il Pil potenziale) che apre la strada a legittime contestazioni;

e) la circostanza che gli indicatori utilizzati, sia quelli sul deficit che quelli sul debito, sono in larga parte fuori dal controllo diretto dei governi, e nel caso di mancato rispetto dei vincoli è difficile discriminare fra responsabilità diretta dei governi e fattori esogeni. Questo a sua volta non legittima l'applicazione delle sanzioni

previste dalla stessa *governance*, rendendo più discutibile l'avvio di procedure per *deficit* o debito eccessivo e poco credibile la *governance* medesima;

la Comunicazione di novembre affronta alcuni di questi limiti:

a) l'orizzonte temporale non è più annuale ma pluriennale, con piani che vanno da 4 ad addirittura 7 anni, e quindi almeno in parte consentono una gestione più razionale del ciclo economico;

b) c'è la chiara intenzione di passare da una *governance* uguale per tutti a una applicazione più mirata e calata nella realtà e nel contesto di ciascun Paese membro;

c) c'è uno spostamento di attenzione dal breve al medio/lungo periodo: la variabile chiave diventa la sostenibilità del debito e il suo progressivo processo di convergenza;

d) si utilizzano indicatori direttamente osservabili e quindi in prima analisi non contestabili;

e) la variabile di controllo diventa l'andamento della spesa pubblica netta che, a differenza del deficit, è sostanzialmente sotto il diretto controllo dei governi, visto che misura la componente discrezionale della politica fiscale: questo ha come obiettivo quello di migliorare la legittimità dell'impianto sanzionatorio perché il mancato rispetto di un impegno preso può essere più direttamente imputata a scelte politiche rispetto a quanto accadeva nella *governance* attualmente in vigore;

la Comunicazione della Commissione lascia tuttavia aperte alcune questioni:

a) non è chiaro cosa sarà della Comunicazione sulla flessibilità del 2015 che consentiva, sotto certe condizioni, di non considerare alcune spese per investimenti nel computo del deficit pubblico;

b) la proiezione di 10 anni dell'analisi di sostenibilità del debito ha un elevatissimo grado di incertezza e di discrezionalità essendo fortemente dipendente dalle ipotesi;

c) sebbene la spesa pubblica netta sia un indicatore direttamente osservabile e sostanzialmente sotto il controllo diretto dei governi, il suo calcolo richiederà comunque l'esclusione degli stabilizzatori automatici la cui stima non è sempre immediata;

d) non è chiaro come interagiranno il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo del 3 per cento e, dato che il vincolo sul deficit dipende dal Pil, il problema della prociclicità rischia di non essere risolto;

e) non sono chiare le modalità e le ragioni dell'apertura automatica di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, in quanto deviazioni dal percorso concordato dovrebbero determinare una apertura automatica della procedura a prescindere che il percorso di rientro del debito rispetti o meno il piano concordato, rischiando quindi che un Paese che riduca il debito secondo i piani concordati si trovi automaticamente in procedura di debito eccessivo perché non rispetta la regola della spesa;

la Comunicazione della Commissione non chiarisce se e come la nuova *governance* prevedrà strumenti o meccanismi che garantiscano una coerenza delle posizioni fiscali dei singoli Stati membri;

non viene affrontato il problema dell'interazione fra raccomandazioni specifiche per Paese e *governance* macroeconomica;

rimangono aperte questioni che, pur andando al di là della portata della Comunicazione, rivestono una grande importanza:

a) la mancanza di un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;

b) la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli;

c) la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti;

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, promuovendo le seguenti questioni volte a:

a) mantenere la possibilità di non considerare alcune spese per riforme o per investimenti nel computo della spesa netta, in coerenza con la Comunicazione sulla flessibilità del 2015;

b) assicurare una maggiore flessibilità ai piani nazionali, prevedendo la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli;

c) definire gli stabilizzatori automatici tenendo conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata;

d) chiarire che alla elaborazione della proposta iniziale della Commissione siano chiamati a partecipare anche gli Stati destinatari e che, in ogni caso, essa non deve avere efficacia vincolante in caso di mancato accordo;

e) chiarire l'interazione tra il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo vigente del 3 per cento del disavanzo, al fine di risolvere il problema della prevalenza di quello più stringente e superare la pro-ciclicità delle attuali regole;

f) scongiurare il pericolo di un eccesso di automatismo nell'apertura di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, specie in assenza di chiare indicazioni sulle ragioni sottostanti e sulle variabili considerate;

g) garantire una maggiore efficacia delle regole per contrastare gli squilibri macroeconomici e renderle coerenti con il quadro complessivo della governance macroeconomica;

h) introdurre un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;

i) favorire la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, in primo luogo il *Green deal* e affrontare la riforma delle regole sugli aiuti di Stato in modo tale da evitare di aumentare le divergenze tra gli stati membri;

j) prevedere meccanismi di coordinamento delle politiche fiscale in modo da evitare che processi di aggiustamento contemporanei determinino effetti depressivi sull'economia dell'Unione;

k) valutare la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-19, prevedendo un percorso di rientro specifico;

l) avviare, in una prospettiva di medio periodo, una revisione dei parametri quantitativi del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito ormai privi di rappresentatività.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano *(Svolgimento e conclusione)* 203

AUDIZIONI

Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 19.25.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo MANTOVANO.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) ed Enrico BORGHI (PD-IDP) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

Comunicazioni del presidente 3

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (C. 939 Governo) (Parere alla Commissione I) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (doc. IV-*ter*, n. 13) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 5

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 7

ALLEGATO (Emendamenti) 9

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022)721 final).

Rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di Farmindustria, di Egualia-Industrie farmaci accessibili 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 20

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi *(Deliberazione)* 13

ALLEGATO 2 (Programma dell'indagine) 21

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut *(Seguito esame e rinvio)* 13

ALLEGATO 3 (Proposta emendativa approvata) 23

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco, C. 423 cost. Grippo e C. 904 cost. Cattaneo *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 14

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo *(Esame e rinvio)* 14

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte *(Seguito esame e rinvio)* 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di rappresentanti del Comitato « Voto dove Vivo », del Comitato « Io voto fuori sede », dell'associazione « *The Good lobby* » 19

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 24

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani *(Seguito esame e rinvio)* 25

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 26

ALLEGATO (Parere approvato) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

ERRATA CORRIGE 29

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 Formentini ed altri *(Esame e rinvio)* 32

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 34

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 36

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 38

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

IV Difesa

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 42

AVVERTENZA 42

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 43

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Scerra e Torto) 47

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Ubaldo Pagano, Grimaldi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani) 57

ALLEGATO 3 (Documento finale approvato) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

ERRATA CORRIGE 46

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. Atto n. 28 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 67

5-00481 Congedo: Iniziative per la revisione della normativa sull'IVA 67

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 72

5-00482 Bagnai: Cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia 68

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 73

5-00483 Fenu: Iniziative per contrastare l'aumento del costo del denaro per le famiglie e le imprese a seguito dell'innalzamento dei tassi d'interesse da parte degli istituti bancari .. 68

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 75

5-00484 De Palma: Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma *bonus* a talune fattispecie di interventi edilizi 68

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 77

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate) 79

ERRATA CORRIGE 71

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei e del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario del medesimo Grande progetto. Nomine nn. 2 e 3 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 144

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 147

ERRATA CORRIGE 147

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 Battiloc-

chio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 149

D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente « Realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) » e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00485 Simiani: Tempi, risorse e modalità per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Orbetello 154

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 157

5-00486 Manes: Azioni sistemiche volte a ridurre la vulnerabilità dei territori montani in relazione alla diminuzione della risorsa idrica 155

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 158

5-00487 Ilaria Fontana: Strategie per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, con particolare riguardo all'azzeramento di veicoli endotermici circolanti 155

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 159

5-00488 Cortelazzo: Esclusione della VIA per gli impianti di desalinizzazione di acque marine 155

5-00489 Bonelli: Autorità competente in materia di VAS con riguardo al Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale 155

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 160

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 161

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 *(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio)* 163

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti. C. 526 Berruto *(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 892 Iaria)* 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL ferrovieri e FAST-CONFSAL, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1) 171

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20 (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 172

ALLEGATO (Parere approvato) 174

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 173

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di MESAP *(Svolgimento e conclusione)* 173

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CDP *venture capital* sgr – Fondo nazionale innovazione *(Svolgimento e conclusione)* 173

Audizione di rappresentanti del Ministero del turismo *(Svolgimento e conclusione)* 173

Audizione di rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy (Svolgimento e conclusione)* 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 175

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00494 Tenerini: Misure volte a consentire agli iscritti all'Enasarco il recupero dei contributi silenti giacenti presso il medesimo ente previdenziale 177

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 180

5-00491 Nisini: Salvaguardia dei livelli occupazionali di Base Digitale Spa 177

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 182

5-00490 Scotto: Iniziative volte ad assicurare un livello di retribuzioni in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa 177

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 183

5-00492 Aiello: Sull'attuazione della riduzione della durata massima del Reddito di cittadinanza per gli « occupabili » e sulla previsione della « Misura di inclusione attiva » prevista dalla bozza di decreto-legge di riforma 178

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 184

5-00493 Mari: Inclusione nell'elenco dei lavori gravosi anche del lavoro di portalettere 178

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 179

XII Affari sociali

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 186

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 189

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 190

AVVERTENZA 190

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* . 192

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 192

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 final. (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 194

ALLEGATO 1 (Proposta di documento formulato dal relatore ed approvato dalla Commissione) 197

ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 200

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AssoESCo (Associazione italiana delle *Energy Service Company* e degli Operatori dell'Efficienza Energetica) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) 196

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano *(Svolgimento e conclusione)* 203

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

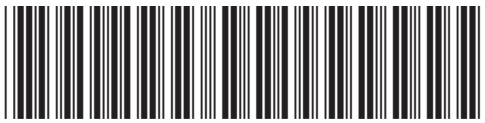

19SMC0027000